

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

684^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO SOMMARIO E STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 28 OTTOBRE 2004

(Antimeridiana)

Presidenza del vice presidente SALVI,
indi del presidente PERA

INDICE GENERALE

RESOCONTO SOMMARIO Pag. V-XV

RESOCONTO STENOGRAFICO 1-44

ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta) 45-99

ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo) 101-123

I N D I C E

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

CONGEDI E MISSIONI Pag. 1

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO 2

SULL'ORDINE DEI LAVORI

PRESIDENTE 2, 3
MANZIONE (Mar-DL-U) 2, 3
VANZO (LP) 3

DISEGNI DI LEGGE

Discussione:

(3103-B) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 settembre 2004, n. 234, recante disposizioni urgenti in materia di accesso al concorso per uditore giudiziario (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):*

CARUSO Antonino (AN), relatore 3

Discussione:

(3102-B) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 settembre 2004, n. 233, recante modificazioni alla legge 20 luglio 2004, n. 215, in materia di risoluzione dei conflitti di interesse (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):*

PASTORE (FI), relatore 5

Seguito della discussione:

(1296-B) *Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decen-*

tramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonché per l'emanazione di un testo unico (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)

(1262) *COSSIGA. – Delega al Governo per il decentramento dei servizi della giustizia, per la riorganizzazione degli uffici giudiziari e per l'istituzione dell'assistente legale-giuridico*

(2457) *MAGNALBÒ ed altri. – Istituzione del ruolo del funzionario giudiziario*

(2629) *COSSIGA. – Esame per la valutazione della capacità mentale sotto il profilo psichiatrico e della idoneità psicologica a esercitare le funzioni di magistrato dell'ordine giudiziario*
(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento):

MANZIONE (Mar-DL-U) Pag. 6
PETRINI (Mar-DL-U) 7, 8
Verifiche del numero legale 6, 7, 8

Discussione:

(3135) *Conversione in legge del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, recante interventi urgenti in materia di politiche del lavoro e sociali (Relazione orale):*

PRESIDENTE 8, 9
VANZO (LP), relatore 9

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629:

CALVI (DS-U) 9, 24, 29
ZANCAN (Verdi-U) 11, 28, 30
DALLA CHIESA (Mar-DL-U) 13
BOBBIO Luigi (AN) 15

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur.

| | | | |
|--|-------------|--|---------|
| VALENTINO, sottosegretario di Stato per la giustizia | Pag. 16, 17 | | |
| FASSONE (DS-U) | 17, 18 | | |
| AYALA (DS-U) | 20, 23 | | |
| CASTELLI, ministro della giustizia | 23 | | |
| CAVALLARO (Mar-DL-U) | 26 | | |
| BISCARDINI (Misto-SDI) | 29 | | |
| PETRINI (Mar-DL-U) | 30 | | |
| Verifiche del numero legale | 30 | | |
| RICHIAMO AL REGOLAMENTO | | | |
| PRESIDENTE | 31, 33, 34 | | |
| ANGIUS (DS-U) | 31, 33, 34 | | |
| BOBBIO Luigi (AN) | 34 | | |
| DISEGNI DI LEGGE | | | |
| Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629: | | | |
| DALLA CHIESA (Mar-DL-U) | 35, 42, 43 | | |
| MARITATI (DS-U) | 36, 43 | | |
| ZANCAN (Verdi-U) | 37, 38 | | |
| BOBBIO Luigi (AN) | 38, 42 | | |
| CONTESTABILE (FI) | 39 | | |
| CALVI (DS-U) | 40, 41 | | |
| PETRINI (Mar-DL-U) | 41 | | |
| * GUBETTI (FI) | 41, 42 | | |
| CASTELLI, ministro della giustizia | 42, 43 | | |
| MACONI (DS-U) | 44 | | |
| Verifiche del numero legale | 43, 44 | | |
| | | ALLEGATO A | |
| | | DISEGNO DI LEGGE N. 1296-B: | |
| | | Articolo 2 ed emendamenti da 2.1 a 2.21 | Pag. 45 |
| | | ALLEGATO B | |
| | | INTERVENTI | |
| | | Relazione orale del senatore Vanzo sul disegno di legge n. 3135 | 101 |
| | | DISEGNI DI LEGGE | |
| | | Annunzio di presentazione | 106 |
| | | Assegnazione | 106 |
| | | AFFARI ASSEGNATI | 106 |
| | | INTERROGAZIONI | |
| | | Annunzio | 44 |
| | | Apposizione di nuove firme | 107 |
| | | Annunzio di risposte scritte | 107 |
| | | Interrogazioni | 109 |
| | | Da svolgere in Commissione | 123 |
| | | <hr/> | |
| | | N. B. - L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore. | |

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente SALVI

La seduta inizia alle ore 9,30.

Il Senato approva il processo verbale della seduta antimeridiana di ieri.

Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. Dà comunicazione dei senatori che risultano in congedo o assenti per incarico avuto dal Senato. (*v. Resoconto stenografico*).

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 9,36 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Comunica che il senatore Vanzo, relatore sul disegno di legge n. 3135, iscritto al terzo punto dell'ordine del giorno, ha chiesto di anticipare l'esame del suddetto provvedimento così da poter consegnare il testo scritto della relazione.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Esprime parere contrario, essendo in questo momento assenti i colleghi della Commissione competente per materia e tenuto conto che al termine dell'intervento del relatore potrebbero essere sollevate questioni pregiudiziali.

PRESIDENTE. Poiché la richiesta non è sostenuta dal prescritto numero di senatori, l'ordine del giorno rimane invariato.

Discussione del disegno di legge:

(3103-B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 settembre 2004, n. 234, recante disposizioni urgenti in materia di accesso al concorso per uditore giudiziario (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)

PRESIDENTE. Ricorda che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale. Autorizza quindi il senatore Caruso Antonino a svolgere la relazione orale.

CARUSO Antonino, *relatore*. Il disegno di legge, che anticipa la riforma dell'ordinamento giudiziario attualmente all'esame dell'Aula del Senato per superare il contenzioso insorto dopo il bando di due dei tre concorsi indetti ai sensi della legge n. 48 del 2001, amplia l'elenco dei soggetti esonerati dalla prova informatica preselettiva. Il testo è stato modificato dalla Camera dei deputati in ordine al termine di tale esonero.

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale, che rinvia ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge:

(3102-B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 settembre 2004, n. 233, recante modificazioni alla legge 20 luglio 2004, n. 215, in materia di risoluzione dei conflitti di interesse (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)

PRESIDENTE. Ricorda che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale. Autorizza quindi il senatore Pastore a svolgere la relazione orale.

PASTORE, *relatore*. Al fine di scongiurare possibili difficoltà interpretative, la Camera dei deputati ha corretto un errore nell'esatta individuazione del richiamo alla legge sull'Autorità per le comunicazioni contenuto nel disegno di legge riguardante il conflitto di interessi, esaminato qualche settimana fa dall'Aula del Senato. Trattandosi di normativa con carattere meramente tecnico, ne auspica la rapida approvazione.

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale, che rinvia ad altra seduta.

In assenza del senatore Vanzo, impegnato in altra sede istituzionale, rinvia all'inizio della seduta pomeridiana la trattazione del terzo punto all'ordine del giorno.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(1296-B) Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonché per l'emanazione di un testo unico (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)

(1262) COSSIGA. – Delega al Governo per il decentramento dei servizi della giustizia, per la riorganizzazione degli uffici giudiziari e per l'istituzione dell'assistente legale-giuridico

(2457) MAGNALBÒ ed altri. – Istituzione del ruolo del funzionario giudiziario

(2629)COSSIGA. – Esame per la valutazione della capacità mentale sotto il profilo psichiatrico e della idoneità psicologica a esercitare le funzioni di magistrato dell'ordine giudiziario

(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)

PRESIDENTE. Ricorda che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale. Riprende l'esame degli articoli del disegno di legge n. 1296-B, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, ricordando altresì l'avvenuto accantonamento degli emendamenti 1.11, 1.12 e 1.13 e conseguentemente della votazione dell'articolo 1. Ricorda infine che sugli emendamenti 2.500, 2.46, 2.50, 2.230, 2.232, 2.233, 2.243, 2.252, 2.384, 2.385, 2.51, 2.196, 2.198, 2.199, 2.204, 2.205, 2.217, 2.218 e 2.317 la 5a Commissione permanente ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Su richiesta del senatore MANZIONE (*Mar-DL-U*), dispone la verifica del numero legale prima di passare alla votazione dell'emendamento 2.1. Avverte che il Senato non è in numero legale e sospende quindi la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 9,48, è ripresa alle ore 10,08.

PRESIDENTE. Riprende la seduta. Essendo presente il senatore Vanzo, relatore sul disegno di legge n. 3135, sarà possibile incardinare questo provvedimento nel corso della seduta.

Su richiesta del senatore PETRINI (*Mar-DL-U*), dispone nuovamente la verifica del numero legale. Avverte quindi che il Senato non è in numero legale e sospende la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 10,10, è ripresa alle ore 10,30.

Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore PETRINI (Mar-DL-U), è respinto l'emendamento 2.1.

PRESIDENTE. Sospende brevemente l'esame della riforma dell'ordinamento giudiziario per passare all'incardinamento del disegno di legge n. 3135.

Discussione del disegno di legge:

(3135) Conversione in legge del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, recante interventi urgenti in materia di politiche del lavoro e sociali (Relazione orale)

PRESIDENTE. Autorizza il senatore Vanzo a svolgere la relazione orale.

VANZO, *relatore*. Consegna il testo scritto della relazione affinché sia allegato ai Resoconti dell'odierna seduta (*v. Allegato B*).

PRESIDENTE. Dichiarata aperta la discussione generale, rinviandone lo svolgimento ad altra seduta.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629

PRESIDENTE. Dichiarata improcedibile l'emendamento 2.500.

CALVI (*DS-U*). Il Governo, tenendo conto dello sbarramento costituzionale posto ad una effettiva separazione delle carriere e non volendo procedere ad una modifica di ordine costituzionale al riguardo, ha scelto la strada equivoca della separazione delle funzioni e su di essa insiste nonostante la contrarietà manifestata sia dai magistrati, che lamentano in ogni caso la violazione del dettato costituzionale e la limitazione dal punto di vista professionale, sia dagli avvocati, che hanno invece stigmatizzato la timidezza dell'impianto. Sarebbe dunque preferibile procedere ad una distinzione delle funzioni che, in linea con il dettato costituzionale dell'articolo 111, come novellato nella scorsa legislatura, consenta di offrire maggiori garanzie al cittadino in ordine alla professionalità e al ruolo del magistrato prevedendo il passaggio da una funzione all'altra mediante

modalità che assicurino una preventiva formazione professionale. (*Applausi dal Gruppo DS-U*).

ZANCAN (*Verdi-U*). Dichiaro il voto a favore dell'emendamento 2.2 volto a sopprimere la norma secondo cui i candidati al concorso in magistratura dovranno manifestare, a pena di inammissibilità, la scelta tra la funzione giudicante e quella requirente, previo esame attitudinale e funzionale. Non si è infatti tenuto conto della possibilità che non vi siano posti disponibili nella funzione prescelta, se non prevedendo, in modo davvero inaccettabile, la necessità di transitare da una funzione all'altra in un momento successivo. Occorre invece ripristinare la previsione di un unico concorso di accesso a tutte le funzioni, onde assicurare ai magistrati un'adeguata cultura della giurisdizione. (*Applausi del senatore Piatti*).

Presidenza del presidente PERA

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). La soluzione adottata di indicare, preventivamente all'espletamento del concorso, a quale funzione si intenda accedere contrasta con quell'esigenza di garantire ai cittadini una maggiore professionalità e imparzialità dei magistrati. Sarebbe infatti preferibile quantomeno rinviare la scelta ad un momento successivo alla formazione da svolgersi presso la Scuola superiore della magistratura in modo tale da consentire al giovane magistrato di valutare meglio il proprio orientamento. (*Applausi del senatore Manzione*).

BOBBIO Luigi (*AN*). Dichiaro il voto contrario di Alleanza Nazionale all'emendamento 2.2 sottolineando che la separazione delle funzioni non rappresenta una scelta di compromesso bensì quella che, a Costituzione vigente, consente di ottemperare meglio ai principi costituzionali. La manifestazione di preferenza da operare al momento della domanda per il concorso è ispirata all'esigenza di soddisfare le aspirazioni individuali (comunque rimane la possibilità di una possibile scelta successiva all'ingresso in carriera), ma soprattutto muove dall'obiettivo di tutelare l'interesse dei cittadini in ordine alla certezza e alla professionalità del magistrato. (*Applausi dei senatori Greco e Pastore*).

VALENTINO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Prende atto delle aperture manifestate dal senatore Calvi per un percorso comune volto ad una separazione compiuta delle carriere, in un'ottica di piena parità nell'ambito processuale delle posizioni della difesa e dell'accusa secondo quanto stabilito dall'articolo 111 della Costituzione. Nell'ambito della scelta operata di non operare una modifica costituzionale, la manifestazione di preferenza da parte del candidato risponde all'esigenza di as-

sicurare il percorso professionale nella funzione prescelta. Pur essendo contrario all'emendamento, sottolinea la disponibilità del Governo a discutere della questione, che è già stata oggetto di approfondite discussioni. (*Applausi dei senatori Ayala, Calvi, Fassone e D'Ippolito*).

È quindi respinto l'emendamento 2.2.

FASSONE (*DS-U*). Dichiaro voto favorevole all'emendamento 2.3, connesso con l'emendamento 2.5. L'opposizione si è fatta carico, con proposte concrete avanzate fin dal 1992, della soluzione dei problemi posti dal passaggio dalla funzione requirente a quella giudicante e viceversa: a tale scopo sono stati presentati sul testo in esame emendamenti tendenti a garantire la stabilità di lungo periodo nelle funzioni, al fine di consentire non più di uno o due passaggi nel corso della carriera. Come proposta subordinata, tendente unicamente ad evitare la palese incostituzionalità della coazione a svolgere una funzione, prevista dal meccanismo adottato dalla maggioranza, si propone che la domanda di passaggio ad altra funzione avanzata entro il primo triennio di carriera, qualora non accolta rimanga valida per un certo numero di anni. Riservandosi di svolgere ulteriori argomentazioni in interventi successivi, ritiene doveroso precisare che la distinzione nelle funzioni è garantita da decenni dall'ordinamento e che quindi le proposte avanzate si configurano come forme deboli o forti di separazione delle carriere. Ricorda altresì che l'articolo 111 della Costituzione è norma processuale e non ordinamentale e quindi non comporta necessariamente le modifiche ora proposte. La separazione delle carriere è un concetto che nel corso degli anni è stato caricato di aspettative e valori simbolici eccessivi: si tratta in realtà di uno strumento adottato per perseguire alcuni obiettivi, quali una migliore professionalità, la garanzia per i cittadini di non veder svolgere funzioni diverse allo stesso magistrato nella medesima sede processuale, la rimozione dell'identità di visioni e di impostazione tra giudici e pubblici ministeri, la definizione di un quadro di responsabilità del pubblico ministero, la cui attività è più discrezionale e quindi politica. Se questi sono i fini tuttavia occorre chiarire se lo strumento adottato sia idoneo o eccedente e se i suoi costi non siano superiori ai benefici, argomenti che verranno affrontati nel prosieguo del dibattito. (*Applausi dal Gruppo DS-U*).

AYALA (*DS-U*). La previsione della dichiarazione del candidato al concorso in magistratura, a pena di inammissibilità della domanda, circa l'intenzione di accedere ai posti nella funzione giudicante o in quella requirente appare illogica, non solo poiché essa avrebbe più senso dopo le prime esperienze professionali, ma anche perché i passaggi successivi della carriera del giovane magistrato consentono una certa flessibilità, dando la possibilità, entro il terzo anno di carriera, di passare all'altra funzione. Chiede l'accantonamento degli emendamenti riferiti al numero 1) della lettera *a*) del comma 1, al fine di verificare se la disponibilità al confronto manifestata dal sottosegretario Valentino possa condurre a trovare

un accordo sul terreno della ragionevolezza. (*Applausi dei senatori Calvi, Fassone e Dalla Chiesa*).

CASTELLI, *ministro della giustizia*. Una dichiarazione preventiva delle inclinazioni personali del candidato, così come avviene per tutte le professioni, oltre a non essere incongruente, è logica poiché collegata all'altra previsione secondo cui tale dichiarazione costituisce titolo preferenziale per l'attribuzione delle funzioni al momento della scelta della prima sede, compatibilmente ai posti disponibili. Si tratta di un punto fondamentale del provvedimento, sul quale non si può tornare indietro.

Il Senato respinge l'emendamento 2.3, prima parte, con la conseguente preclusione della seconda parte e degli emendamenti successivi fino al 2.5.

AYALA (*DS-U*). Ritira l'emendamento 2.6.

CALVI (*DS-U*). A sostegno dell'emendamento 2.7, ricorda al ministro Castelli, secondo il quale il centrosinistra non ha offerto soluzioni alternative, che fin dalla scorsa legislatura la sua parte politica ha avanzato proposte per una più netta distinzione delle funzioni. Se il rito accusatorio si fosse compiutamente realizzato sarebbe inevitabile adottare gli strumenti necessari per giungere ad una chiara separazione delle carriere, ma per ora si tratta di uno schema soltanto teorico ed appare pertanto inopportuno anticipare soluzioni in tal senso. Più utile sarebbe avviare una riforma organica, insieme processuale e ordinamentale, che parifichi effettivamente le posizioni di accusa e difesa davanti ad un giudice terzo.

Il Senato respinge l'emendamento 2.7.

CAVALLARO (*Mar-DL-U*). L'emendamento 2.8 riduce il ruolo attribuito dal disegno di legge al Ministro della giustizia in tema di nomina delle commissioni di concorso. E' una proposta che mira a riaffermare il principio di autogoverno della magistratura, messo in discussione da un testo che svilisce il ruolo del CSM, prevedendo una serie di invasioni di campo del Ministro della giustizia, al quale viene addirittura attribuito il compito di indicare annualmente le linee di politica giudiziaria, che dovrebbero essere definite dal Parlamento. (*Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U*).

ZANCAN (*Verdi-U*). Sottoscrive l'emendamento 2.8, dichiarando il voto favorevole ad una proposta saggia perché tendente a regolare in modo più consono ai rapporti tra i poteri dello Stato il ruolo del Ministro della giustizia. Rileva, inoltre, che non risulta specificato se la delibera del CSM abbia per oggetto soltanto i magistrati componenti le commissioni oppure anche i professori universitari.

Il Senato respinge gli emendamenti 2.8, 2.502 e 2.9 (identico ai successivi 2.10, 2.503 e 2.11).

CALVI (DS-U). Ritira gli emendamenti 2.12, 2.13 e 2.14.

BISCARDINI (Misto-SDI). Ritira l'emendamento 2.504.

Il Senato respinge gli emendamenti 2.505 e 2.15 (identico al 2.16).

ZANCAN (Verdi-U). L'emendamento 2.17 è una specificazione che consente di non escludere dalla magistratura chi sia incorso nell'avvertimento, che è una forma minore di sanzione.

PRESIDENTE. Su richiesta del senatore PETRINI (Mar-DL-U), dispone la verifica del numero legale. Avverte che il Senato non è in numero legale e sospende la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 11,55, è ripresa alle ore 12,18.

Il Senato respinge l'emendamento 2.17.

Richiamo al Regolamento

ANGIUS (DS-U). Chiede la sospensione dell'esame del disegno di legge n. 1296-B, sul quale peraltro nelle sedute di ieri e di oggi la maggioranza ha fatto mancare per 11 volte il numero legale. Occorre verificare, infatti, la priorità politica di tale riforma, dal momento che il Presidente del Consiglio questa mattina ha parlato della necessità di mantenere le promesse, oppure di andare tutti a casa, e che soprattutto il Vice Presidente del Consiglio, in una intervista rilasciata oggi al «Corriere della Sera», ha fatto riferimento all'opportunità di stilare un nuovo programma e di formare un nuovo Governo per giungere al termine della legislatura. A tali dichiarazioni ha risposto poco fa il ministro Castelli, affermando che deve essere attuato il programma elettorale con il Governo attuale. Sono comprensibili le ragioni politiche che inducono a tale polemica, dopo la sconfitta elettorale della Casa delle libertà nelle elezioni suppletive di domenica scorsa, l'umiliazione subita a Bruxelles per le critiche su Buttiglione o, ancora, per l'emendamento alla Camera dei deputati che la stampa ha definito «salva-Previti». Tuttavia, sarebbe opportuno un chiarimento all'interno della maggioranza, in attesa del quale, andrebbe sospesa la discussione sul disegno di legge n. 1296-B, magari passando all'esame delle mozioni iscritte all'ordine del giorno per la seduta pomeridiana. (*Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U, Verdi-U e Misto-Com. Proteste dai Gruppi FI e AN*).

PRESIDENTE. L'intervento del senatore Angius non può essere considerato un richiamo al Regolamento, né in questa fase è ammissibile una

questione sospensiva. Considerato il valore politico delle sue dichiarazioni, consente solo un intervento di replica.

BOBBIO Luigi (*AN*). Esprime dissenso e fastidio per le dichiarazioni del senatore Angius, una sorta di conferenza stampa rilasciata nel momento in cui finalmente l'esame del provvedimento sta procedendo sulla base di un dialogo costruttivo con l'opposizione, nell'interesse dei cittadini. Non contesta la legittimità delle dichiarazioni politiche, ma non è questa la sede per svolgere un dibattito sul tema introdotto, così come la maggioranza non ha voluto polemizzare sulla legittimità dell'indicazione di Prodi quale *leader* dello schieramento di centrosinistra nel momento della polemica con Rutelli. (*Applausi dai Gruppi AN e FI e del senatore Del Pennino*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629

PRESIDENTE. Riprende la votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Gli emendamenti 2.18 e seguenti tendono a evitare che sia approvata una disposizione sui *test* psicoattitudinali che sarà modificata a seguito dell'approvazione dell'emendamento 2.1000 del Governo. Pertanto, per ragioni di chiarezza procedurale, è opportuno sopprimere tale disposizione.

MARITATI (*DS-U*). Attualmente i *test* psicoattitudinali sono previsti solo per specifiche professioni, come i piloti o i militari, ma non per i medici o gli insegnanti, che pure incidono sulla persona nell'esercizio delle loro delicate funzioni; occorre comunque definire a quale esperto ne sarà affidata la formulazione e quali sono i criteri differenziati per pubblici ministeri e giudici. Contrariamente a quanto afferma il relatore, l'opposizione ha sempre proposto soluzioni di grande valore, sulle quali non è intervenuto un serio confronto solo per mancanza di disponibilità da parte della maggioranza, eccetto l'accantonamento della norma relativa agli incarichi extragiudiziari. Nell'ottica di favorire concretamente la qualificazione professionale dei magistrati, con successivi emendamenti l'opposizione propone di valutare l'equilibrio e la dedizione al lavoro mostrati dai magistrati nel corso del tirocinio, ma ora si tratta di cancellare la norma sui *test* psicoattitudinali proposta dalla maggioranza.

ZANCAN (*Verdi-U*). La contrarietà alla valutazione psicoattitudinale risiede nell'indeterminatezza sulle modalità di svolgimento dei *test*, sulla scelta dei valutatori e sul possibile utilizzo a fini di discriminazione personale e politica, il che mette a rischio l'indipendenza della magistratura. (*Applausi dal Gruppo DS-U*).

BOBBIO Luigi (*AN*). I colloqui psicoattitudinali realizzano una tutela avanzata della funzione della magistratura, in quanto sono finalizzati a garantire l'equilibrio, la linearità dei processi mentali e la mancanza di intenzioni di rivalsa sociale negli aspiranti magistrati ed è pertanto fuori luogo paventare rischi per l'indipendenza della magistratura.

CONTESTABILE (*FI*). Il cittadino deve avere la certezza di essere giudicato da un magistrato sereno e pertanto la valutazione psicoattitudinale è assolutamente necessaria per impedire che la delicatissima funzione del giudizio possa essere esercitata da quella modestissima percentuale di magistrati affetta da squilibri mentali. Ancor di più, in considerazione della difficoltà delle decisioni che il magistrato deve adottare, spesso in solitudine, sarebbe opportuno che tali verifiche venissero compiute periodicamente. (*Applausi dai Gruppi FI, AN, UDC e LP*).

CALVI (*DS-U*). Si asterrà sugli emendamenti in votazione, sottolineando che l'associazione nazionale magistrati non si è mai opposta a valutazioni di tipo psicoattitudinale finalizzate alla valutazione della serenità e dell'equilibrio dei magistrati, mentre è da respingere la decisione di delegare ad uno psichiatra o ad uno psicologo la scelta delle funzioni che il magistrato dovrà esercitare nel corso della carriera. (*Applausi dal Gruppo DS-U*).

PETRINI (*Mar-DL-U*). Intervenendo in dissenso dal Gruppo sottolinea la fallacia del presupposto della disposizione, visto che il *test* psicoattitudinale non è strumento idoneo a rivelare un disturbo della personalità tale da pregiudicare la serenità di giudizio del magistrato. (*Applausi del senatore Manzione*).

GUBETTI (*FI*). Il precedente intervento costringe a precisare che i *test* psicoattitudinali sono perfettamente in grado di rivelare se una determinata persona è assolutamente inadatta a giudicare. (*Applausi dai Gruppi FI, AN, UDC e LP*).

BOBBIO Luigi (*AN*). Propone che la questione sia accantonata per riformulare l'emendamento alla luce delle rilevanti dichiarazioni del senatore Calvi sull'opportunità di una valutazione finalizzata ad accertare l'equilibrio e la serenità dei magistrati.

CASTELLI, *ministro della giustizia*. È disponibile ad una riformulazione della norma, ma lo strumento idoneo è una proposta di modifica alla lettera *a*) dell'emendamento 2.1000 del Governo.

PRESIDENTE. Su richiesta del senatore DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*), dispone la verifica del numero legale prima della votazione dell'emendamento 2.18 e degli altri di identico contenuto. Avverte quindi che il Senato non è in numero legale e sospende la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 13,04, è ripresa alle ore 13,26.

PRESIDENTE. Su richiesta del senatore MACONI (*DS-U*), dispone nuovamente la verifica. Avverte che il Senato non è in numero legale e, pertanto, apprezate le circostanze e rammaricandosi per il mancato impegno della maggioranza nell'assicurare la presenza in Aula, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta. Dà annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza (*v. Allegato B*) e toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 13,28.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente SALVI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 9,30*).
Si dia lettura del processo verbale.

CALLEGARO, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Alberti Casellati, Antonione, Baldini, Bosi, Cherchi, Chirilli, Cirami, Cursi, D'Alì, Danzi, Dell'Utri, Federici, Iervolino, Maffioli, Mantica, Meduri, Moncada, Pellegrino, Pellicini, Rizzi, Saporito, Sestini, Siliquini, Tatò, Tunis, Vegas e Ventucci.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Ascutti, Betta, Brignone, Favaro e Pagano, per attività della 7^a Commissione permanente; Baio Dossi, Bianconi, Boldi e Tredese, per attività della 12^a Commissione permanente; Bettoni, Borea, Carella, Cozzolino, Fasolino, Liguori, Salzano e Sanzarello, per attività della Commissione parlamentare d'inchiesta sul Servizio sanitario nazionale; Guzzanti, per attività della Commissione parlamentare d'inchiesta concernente il «dossier Mitrokhin»; Malan, Marino, Nieddu e Palombo, per attività dell'Assemblea parlamentare della NATO; Nessa e Rigoni, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 9,36*).

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. All'ordine del giorno della seduta odierna è previsto l'avvio della discussione generale di tre disegni di legge. Su richiesta del relatore Vanzo, se non vi sono osservazioni e diversamente da quanto fissato nell'ordine del giorno, potremmo iniziare i nostri lavori con la trattazione del terzo provvedimento, ossia il disegno di legge n. 3135 di conversione del decreto-legge n. 249, recante interventi urgenti in materia di politiche del lavoro e sociali.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, lei correttamente ha chiesto di verificare se vi fosse il favore dell'Aula ad iniziare i nostri lavori dal disegno di legge n. 3135. Esprimo, a nome del Gruppo della Margherita, la contrarietà a questa proposta, dal momento che, essendo il disegno di legge n. 3135 previsto al terzo punto all'ordine del giorno, i colleghi che di esso si occupano in questo momento non sono presenti in Aula.

Mi dispiace per il Sottosegretario che dissente, ma i lavori del Senato sono regolati dall'ordine del giorno e ogni modifica – la prego, rappresentante del Governo, sia tranquillo e paziente – deve essere preventivamente concordata con i Gruppi.

Questo purtroppo non mi risulta sia stato fatto e quindi si verificano delle difficoltà, Presidente, lei lo capirà. Mentre sono presenti i senatori delle Commissioni 1ª e 2ª che si sono occupati dei primi due decreti-legge all'ordine del giorno, abbiamo la necessità di rintracciare gli altri colleghi. Quindi, le sottopongo sommessamente questa obiezione di merito.

PRESIDENTE. Il relatore, senatore Vanzo, intende insistere nella sua richiesta? In tal caso, essendo state sollevate delle obiezioni, dovrei sottoporla al voto dell'Aula.

VANZO (*LP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VANZO (*LP*). Signor Presidente, se può essere di aiuto per procedere nei nostri lavori, vorrei far presente che è mia intenzione, se lei me lo consente, consegnare il testo della relazione e quindi non sottrarre tempo all'Assemblea.

PRESIDENTE. Il senatore Manzione insiste nella sua obiezione?

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Sì, signor Presidente, anche perché al termine dello svolgimento dell'eventuale relazione, orale o scritta, da parte del relatore, potrebbe essere avanzata una questione pregiudiziale.

PRESIDENTE. Senatore Manzione, siamo dunque nell'ambito del comma 3 dell'articolo 56 del Regolamento del Senato: l'inversione dell'ordine del giorno può essere proposta da otto senatori e la richiesta viene posta ai voti dopo un intervento a favore e uno contro. L'intervento contro è quello del senatore Manzione.

Non essendoci interventi a favore, ma non essendoci neanche otto senatori che propongono tale inversione, procederemo nei nostri lavori secondo l'ordine del giorno già stabilito.

Discussione del disegno di legge:

(3103-B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 settembre 2004, n. 234, recante disposizioni urgenti in materia di accesso al concorso per uditore giudiziario (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 3103-B, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale.

Il relatore, senatore Antonino Caruso, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

CARUSO Antonino, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la Commissione giustizia ha terminato l'esame del decreto-legge poco

fa ed io relaziono nuovamente sul provvedimento a distanza di pochi giorni dal primo esame da parte del Senato.

Ho ricordato – e ricordo nuovamente all’Aula – qual è il contenuto di questo decreto-legge con cui il Governo si fa carico di risolvere talune questioni, anche di contenzioso, che sono sopravvenute dopo che il Governo ha bandito due dei tre concorsi previsti dalla legge 13 febbraio 2001, n. 48, per l’accesso alla magistratura.

Il decreto-legge – come già ebbi modo di dire e come ripeto adesso – interviene ampliando l’elenco dei soggetti che sono esonerati dalla prova informatica preselettiva.

Nel corso del primo esame al Senato, il Governo aveva raccomandato di non modificare il numero di tali soggetti allo scopo di non recare ulteriori, ancorché potenziali, compromissioni al rapido e sollecito svolgimento dei concorsi. A ciò si era attenuto questo ramo del Parlamento; diversamente le cose sono andate alla Camera dei deputati.

Nel corso della seconda lettura l’altro ramo del Parlamento è intervenuto introducendo una norma, che sostanzialmente anticipa in materia di esonero della prova preselettiva per coloro i quali hanno svolto funzione di magistrato onorario, la dizione contenuta nella riforma dell’ordinamento giudiziario ora all’esame del Senato. In particolare, è stato previsto che l’esonero non si limiti a coloro che svolgono la funzione, ma che sia esteso anche a coloro che l’hanno svolta in passato per un periodo di quattro anni, laddove il testo del Governo ne prevedeva tre.

È stata introdotta una seconda modifica con cui la Camera ha ritenuto di rendere esplicito quello che peraltro esplicito già era nel preambolo del decreto-legge, cioè che il Ministro ha il potere di riaprire i termini dei concorsi già banditi alla luce, evidentemente, delle nuove disposizioni contenute nel decreto-legge.

Dicevo che è stato reso esplicito quel che già esplicito era, con qualche possibile effetto ritenuto da me non positivo, perché nella formulazione adottata si perde quel contenuto di prudenza che aveva informato il testo originario del decreto-legge da parte del Governo, con la possibilità quindi che si dia adito a nuovo contenzioso.

La Commissione ha esaminato nella seduta di questa mattina un emendamento ed un ordine del giorno che sono stati presentati: l’ordine del giorno è stato approvato dalla Commissione, mentre l’emendamento è stato respinto, non foss’altro per il fatto che andava nel senso esattamente opposto dall’obiettivo che lo stesso proponente mirava a conseguire con l’ordine del giorno.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale che, come convenuto, avrà luogo nella seduta antimeridiana di martedì prossimo.

Rinvio pertanto il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge:

(3102-B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 settembre 2004, n. 233, recante modificazioni alla legge 20 luglio 2004, n. 215, in materia di risoluzione dei conflitti di interesse (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 3102-B, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale.

Il relatore, senatore Pastore, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

PASTORE, *relatore*. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, il provvedimento al nostro esame è il decreto-legge 6 settembre 2004, n. 233, il cui disegno di legge di conversione è stato già esaminato da quest'Aula nella seduta del 5 ottobre 2004.

La Camera ha ritenuto di dover apportare una modesta modifica al provvedimento, che il Senato è chiamato a confermare per poter convertire in legge il decreto stesso.

Devo far presente ai colleghi che il decreto-legge apporta alcune correzioni di carattere tecnico-giuridico al testo della legge in materia di risoluzione dei conflitti di interesse, la legge 20 luglio 2004, n. 215.

La Camera ha individuato, attraverso la segnalazione dell'Autorità per le comunicazioni, nel testo della legge sul conflitto di interessi un errore di rinvio ad un comma relativo al personale della stessa Autorità. Senza questa correzione si presenterebbero difficoltà interpretative e quindi applicative della disciplina relativa alle nuove funzioni che la legge sul conflitto di interessi attribuisce all'Autorità delle comunicazioni, con riguardo alla dotazione degli organici. Si tratta di una correzione che non comporta alcun problema di carattere politico.

In Commissione non sono stati presentati emendamenti e il testo, di cui il relatore raccomanda l'approvazione, giunge all'esame dell'Assemblea nella formulazione approvata dalla Camera.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale che, come convenuto, avrà luogo nella seduta antimeridiana di martedì prossimo.

Rinvio pertanto il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Poiché il senatore Vanzo, relatore del disegno di legge n. 3135, non è presente in Aula per altri impegni istituzionali, rinvio la trattazione del suddetto provvedimento all'inizio della seduta pomeridiana.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(1296-B) *Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonché per l'emanazione di un testo unico (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)*

(1262) **COSSIGA.** *–Delega al Governo per il decentramento dei servizi della giustizia, per la riorganizzazione degli uffici giudiziari e per l'istituzione dell'assistente legale-giuridico*

(2457) **MAGNALBÒ ed altri.** *– Istituzione del ruolo del funzionario giudiziario*

(2629) **COSSIGA.** *– Esame per la valutazione della capacità mentale sotto il profilo psichiatrico e della idoneità psicologica a esercitare le funzioni di magistrato dell'ordine giudiziario (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 1296-B, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati, 1262, 2457 e 2629.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale.

Riprendiamo l'esame degli articoli del disegno di legge n. 1296-B, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

Ricordo che sono stati accantonati gli emendamenti 1.11, 1.12 e 1.13, e conseguentemente l'articolo 1, e che nella seduta pomeridiana di ieri ha avuto inizio la votazione degli emendamenti presentati all'articolo 2.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1.

Verifica del numero legale

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, dopo l'esortazione assai accorata che il Ministro della giustizia ha rivolto in Aula alla sua maggioranza, pregandola di essere presente per votare una riforma alla quale il ministro Castelli e la stessa maggioranza tengono moltissimo, ci sembra opportuno, per apprezzare le parole del Ministro e constatare quanto siano considerate dalla sua maggioranza, chiedere la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.
Suspendo la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 9,48, è ripresa alle ore 10,08).

**Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629**

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, riprendiamo i nostri lavori.

Essendo ora presente il relatore sul disegno di legge n. 3135, potremo procedere all'incardinamento del provvedimento stesso nel corso di questa seduta.

Prima però dobbiamo effettuare la votazione dell'emendamento 2.1.

Verifica del numero legale

PETRINI (*Mar-DL-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.
Suspendo la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 10,10, è ripresa alle ore 10,30).

**Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629**

PRESIDENTE. La seduta è ripresa.
Passiamo nuovamente alla votazione dell'emendamento 2.1.

Verifica del numero legale

PETRINI (*Mar-DL-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

AYALA (*DS-U*). Chiudere!

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la verifica del numero legale.
Il Senato è in numero legale.

**Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Non è approvato.

A questo punto procediamo all'incardinamento il disegno di legge n. 3135.

Discussione del disegno di legge:

(3135) Conversione in legge del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, recante interventi urgenti in materia di politiche del lavoro e sociali (*Relazione orale*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 3135.

Il relatore, senatore Vanzo, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta. Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

VANZO, *relatore*. Signor Presidente, scusandomi per il disagio recato ai lavori dell'Assemblea, se lei è d'accordo, consegnerei alla Presidenza il testo scritto della mia relazione.

PRESIDENTE. La Presidenza acquisisce il testo scritto della sua relazione sul disegno di legge n. 3135, che sarà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Dichiaro aperta la discussione generale che, come convenuto, avrà luogo nella seduta antimeridiana di martedì prossimo.

Rinvio pertanto il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629

PRESIDENTE. Riprendiamo la votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 2.500 è improcedibile.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.2.

CALVI (*DS-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALVI (*DS-U*). Signor Presidente, siamo entrati nell'argomento della cosiddetta separazione delle carriere.

Non voglio affrontare ora, in sede di dichiarazione di voto su questo emendamento, il problema se effettivamente vi sia oppure no una separazione delle carriere tra magistratura giudicante e magistratura requirente. Non è questo il momento, lo faremo in seguito in relazione ad altri emendamenti. Alcune considerazioni, tuttavia, credo vadano svolte.

Ritengo corretto ciò che è stato detto a proposito del fatto che non poteva essere consentito un avanzamento ulteriore della riforma delle carriere di magistrati inquirenti e requirenti perché vi è uno sbarramento di ordine costituzionale. Non era possibile procedere – così come, a mio avviso un po' sconsideratamente, insistono nel ritenere alcune associazioni di avvocati – ad una più radicale separazione delle carriere, perché o si modifica la Costituzione oppure, a Costituzione vigente, è assolutamente difficile pensare di poter dare un'accentuazione maggiore alla separazione tra le due carriere. Di questo credo si debba prendere atto.

Mi pare però che siamo di fronte ad una situazione un po' equivoca. Noi abbiamo un'idea molto precisa di come risolvere il problema della distinzione delle funzioni. La nostra posizione è quella individuata nel disegno di legge che il Gruppo dei DS ha presentato in questa legislatura e che il senatore Fassone presentò nella scorsa.

A mio avviso, la distinzione delle funzioni, così come da noi individuata, rappresenta una soluzione certamente ragionevole, equilibrata e saggia, che consentirebbe di raggiungere proprio quel fine a cui tutti miriamo, cioè quello di dare maggiori garanzie al cittadino nel momento in cui si trova davanti al giudice e di dare maggiore forza al cittadino stesso o al suo difensore nel momento processuale più delicato, ossia quello della raccolta della prova e della verifica, nell'istruttoria dibattimentale, della sussistenza o meno delle prove portate dal pubblico ministero. Noi rivendichiamo una posizione egualitaria della difesa e dell'accusa.

Questo problema è stato affrontato nella scorsa legislatura con la modifica dell'articolo 111 della Carta costituzionale e con la riforma da noi operata di quella parte del codice di procedura penale riguardante appunto la formazione della prova, concedendo alla difesa poteri che purtroppo non sempre vengono esercitati con sufficiente capacità, intelligenza ed efficacia, per formare un vero e proprio fascicolo probatorio della difesa.

La soluzione da noi individuata per dare alla difesa maggiori poteri, stabilire un maggiore equilibrio tra accusa e difesa e garantire una vera e propria terzietà del giudice, che era quella di realizzare una sistemazione delle funzioni del pubblico ministero, sembrava una soluzione ragionevole.

Prevedere, come faceva il nostro disegno di legge, che dovesse trascorrere un periodo di otto anni prima di poter chiedere il passaggio da una funzione all'altra e che si dovesse essere comunque valutati da una Scuola della magistratura, che aveva funzioni e connotazioni certamente diverse da quelle che voi, maggioranza e Governo, volete dare oggi alla Scuola della magistratura, era un modo per garantire che il pubblico ministero, con il passaggio da una funzione all'altra, uscisse dalla circoscrizione o dal distretto e quindi non creasse situazioni di imbarazzo, innanzitutto a se stesso, ad esempio, nel momento in cui, dopo essere stato negli uffici dell'accusa si trovasse ad operare negli uffici del giudice della decisione.

Questa mi sembrava una soluzione assolutamente ragionevole. Così non è, devo dire. Con questa riforma ancora una volta si è fatto un tentativo ai limiti della costituzionalità (a nostro avviso si è andati anche oltre per le ragioni che abbiamo finora illustrato); siamo in una collocazione di dubbia costituzionalità, anzi, a nostro avviso, di certa incostituzionalità. Questa soluzione ha scontentato i magistrati per un verso e gli avvocati per ragioni esattamente opposte.

A me non sembra corretto quanto dice il Ministro, che continua anche ad insistere. Io l'ho già corretto una volta: non è vero che *in medio stat iustum*. Evidentemente, noi che veniamo da una cultura giuridica ab-

biamo una migliore frequentazione dei brocardi latini: si dice che *in medio stat virtus*.

E non è neanche vero, come dice il Ministro, che quando si scontentano in un contratto più parti evidentemente si è trovata la soluzione più corretta. Non è così; il tentativo che si deve fare è invece quello di trovare una soluzione ragionevole che in qualche modo porti ad una sintesi, recependo appunto gli interessi e le sollecitazioni che vengono dalle varie parti che sono sulla scena, in questo caso avvocati e magistrati.

Il fatto che entrambe mostrino una critica così radicale nei confronti di questo provvedimento significa che evidentemente non va. Gli avvocati lamentano la timidezza dell'impianto governativo, i magistrati lamentano invece il fatto che questa situazione certamente viola un principio costituzionale e crea anche disagio all'interno della funzione del magistrato.

Ora, ci si può avviare verso la soluzione che riterrete più opportuna (avete la maggioranza), senza però non sottolineare il fatto che stiamo toccando uno dei tasti più delicati, uno dei momenti più sensibili dell'ordinamento giudiziario sul quale credo che dobbiamo riflettere.

Il tempo ristretto che è concesso – giustamente – dal nostro Regolamento per la trattazione degli emendamenti mi costringe ad annunciare che dovrò segmentare la mia opinione, la mia idea, intervenendo emendamento per emendamento per esporre i vari punti circa un tema di questa delicatezza, relativo alla separazione delle carriere.

Quindi, come primo approccio ad un problema che è tra i più delicati, come tutti sappiamo, di questa riforma, credo di dovermi fermare qui, per il momento. Quando passeremo agli altri emendamenti, evidenzierò in modo più specifico la posizione che abbiamo assunto circa il tema della separazione delle carriere, sul quale non ci si deve dividere ma confrontare e discutere, così come hanno fatto avvocati e magistrati, giurisprudenza e dottrina, affrontandolo in modo serio e trovando una soluzione giusta.

Allo stato, credo che le contrapposizioni non servano assolutamente a nulla. Per questo, in conclusione, penso che un'attenzione rispetto alle nostre posizioni, cioè all'altra parte dialogante rispetto al Governo e alla maggioranza possa essere utile a trovare soluzioni che diano soddisfazione non certamente a noi, ma agli interessi di tutti i cittadini. (*Applausi dal Gruppo DS-U*).

ZANCAN (*Verdi-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANCAN (*Verdi-U*). Signor Presidente, questo è uno dei temi fondamentali della materia in discussione. Si sente ormai, come dato mediatico, parlare di separazione delle carriere. Spesso tuttavia il dato mediatico è carente dal punto di vista dell'illustrazione tecnica ed è quindi bene fare chiarezza su questo punto.

Questo Governo e questa maggioranza non hanno voluto procedere alla separazione delle carriere. Non hanno voluto farlo perché ciò avrebbe comportato una revisione costituzionale che l'attuale maggioranza, pur così generosa di modifiche costituzionali, ha ritenuto di non dover affrontare.

Si è scelta, quindi, una strada ibrida, di compromesso, decidendo che unico sarebbe stato l'esame e unica sarebbe stata la delibera del Consiglio superiore della magistratura, ma con una condizione: il candidato, pena l'inammissibilità, avrebbe dovuto dichiarare *a priori* se intendeva svolgere la funzione di pubblico ministero o di giudice.

È molto discutibile che un giovane privo di esperienza professionale abbia *a priori* le idee chiare. Forse, l'unico che potrebbe avere le idee chiare – se mi è consentita una battuta bonaria – è il senatore Bobbio, che dall'età di dieci anni aveva già deciso di fare il pubblico ministero. A parte questa lodevole eccezione, tutti gli altri si trovano in imbarazzo nel dover scegliere, senza alcuna esperienza pratica, tra due campi così delicati; ma si deve decidere subito, pena l'inammissibilità.

Infatti, tra gli scritti e gli orali sono previsti *test* attitudinali finalizzati a stabilire, non so con quali criteri valutativi (se della bontà o della severità d'animo), se il candidato è idoneo all'esercizio delle funzioni che ha scelto di svolgere, pubblico ministero o giudice. Pensate al pasticcio che tutto ciò determina: nell'ambito del medesimo concorso, delle stesse prove, si prevede una sorta di verifica funzionale attraverso *test* psico-attitudinali.

Si arriva finalmente alla promozione del candidato che tuttavia, come ho dichiarato ieri, può non avere il posto e quindi, invece di iniziare l'agognata carriera di pubblico ministero o di giudice, può venire inserito in una casella sbagliata: abbiamo quindi un candidato che può finire in un posto sbagliato, ed è lui stesso a dirlo perché si è dichiarato abile a fare il contrario.

Sarebbe come mettere il senatore Bobbio a fare il magistrato, il che oltre a rappresentare un'offesa per lo stesso rappresenterebbe la presenza dell'uomo sbagliato nel posto sbagliato. Il senatore Bobbio, infatti, deve fare il pubblico ministero perché l'ha scelto, come vocazione, dall'età di dieci anni. Pertanto, per tentare di accontentare il senatore Bobbio, si inventa la cosiddetta operazione di tramutamento che avverrà a distanza di tre anni dalla scelta iniziale operata dal candidato privo di esperienza.

Devo sottolineare che il termine «tramutamento» rappresenta uno stupendo neologismo, non so se inventato dai funzionari del Ministero o da qualcun altro e lei, signor Sottosegretario, ricorderà che definimmo perfetto questo termine se inserito nella locuzione «tramutamento dei perdenti posto», che forse come frase priva di significato è anche più bella.

Dunque, a questo candidato che è finito nella casella sbagliata, dopo tre anni si dà una *chance*. Quindi, passando il concorso il candidato «si tramuta», ma l'aver superato questa prova non gli è sufficiente. Infatti, se non ha il posto – nel frattempo è difficile che lo abbia perché è stato

segnato nella casella sbagliata e vi è rimasto per tre anni – finisce di nuovo nella casella sbagliata.

Ora io sono convinto che, a prescindere dalle opposte tesi e dalle opposte ideologie, il Paese abbia bisogno di bravi magistrati e di ottimi pubblici ministeri, che abbiano controllo della propria discrezionalità, che rispondano alle esigenze del Paese rispetto alla criminalità organizzata e che rispondano alle istanze delle persone offese, le quali piatiscono per avere un risarcimento per infortuni sul lavoro, per incidenti stradali e quant'altro, per il recupero dei danni loro arrecati.

Presidenza del presidente PERA

(Segue ZANCAN). Siccome – ripeto – il Paese ha bisogno di bravi magistrati e di bravi pubblici ministeri, ha bisogno insomma che questa macchina funzioni, non perché noi abbiamo simpatia per questa macchina, ma perché è essenziale per il funzionamento del Paese, allora, per piacere, smettiamola di fare i giochini ideologici: facciamo conflagrare questa norma che non ha alcuna razionalità e diamo razionalità al sistema.

Per piacere, facciamo un concorso unico, in cui si acceda a tutte le funzioni, magistratura e pubblico ministero, attraverso una conferma della giurisdizionalizzazione del pubblico ministero, che è l'unico requisito in grado di garantire che nell'esercizio dell'azione penale non si utilizzino discrezionalmente i tempi di inizio delle indagini, la scelta tra libertà e carcere, la scelta dei mezzi con cui esercitare l'azione penale.

Nessun cittadino può augurarsi che queste scelte vengano fatte in modo sbagliato. Il ritorno ad un concorso unico, che dia ingresso unitario alla giurisdizione, mi sembra quello che i cittadini si aspettano. (*Applausi del senatore Piatti*).

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo sull'emendamento 2.2, essendo sottoscrittore dell'emendamento 2.3 molto simile a quello in esame e che decadrebbe in caso di bocciatura di quest'ultimo, con intenzione leggermente diversa da quella dei colleghi dell'opposizione che mi hanno preceduto.

Vorrei che tenessimo per adesso fuori dall'ambito della nostra discussione il tema della separazione di fatto delle carriere e che ci concentrasimo invece sulla natura logica di quanto previsto all'articolo 2, comma 1, lettera a), cioè che il bando di concorso per accedere in magistratura

debba prevedere che, pena inammissibilità, i candidati indichino nella domanda, da subito, se intendono accedere ai posti nella funzione giudicante o nella funzione requirente.

Credo sia questo il classico tema sul quale siamo chiamati a ragionare e ad intervenire, a prescindere da quello che pensiamo sulla separazione delle carriere, perché possiamo ritenere che sia una cosa buona o una cosa rischiosa, negativa; possiamo anche pensare che in questo testo in realtà la separazione delle carriere non sia effettivamente prevista ma che sia incorniciata da una serie di previsioni che in realtà non la fanno configurare effettivamente. Ma quale che sia il nostro atteggiamento rispetto a questo problema, dobbiamo pronunciarsi sulla desiderabilità che il candidato decida dall'inizio se vuole accedere ad una funzione giudicante o ad una funzione requirente.

Non credo che un giovane, che già compie una scelta rilevante per la sua vita quale quella di entrare in magistratura, quindi di fronte ad un ventaglio di opzioni che gli si presentano dopo il conseguimento della laurea in giurisprudenza decide di percorrere una strada particolarmente impegnativa per il complesso dei doveri che ne conseguono, per la delicatezza della funzione che sarà chiamato a svolgere, per l'incompatibilità con una serie di altre attività e per altre incompatibilità più cogenti che fissiamo noi in questa legge sulla libertà di esprimere le proprie opinioni, debba decidere preventivamente se vuole svolgere una funzione requirente o una funzione giudicante, se fare il pubblico ministero oppure il giudice.

Ritengo che chiedergli da subito, pena l'inammissibilità della domanda, di decidere che cosa vuole fare sia antimoderno dal punto di vista dei processi formativi, perché quel giovane entrerà in una scuola, si misurerà con la densità della cultura giuridica del magistrato, capirà che è cosa diversa dalla cultura giuridica che ha acquisito durante la frequentazione dei suoi corsi di giurisprudenza e dovrà avere la possibilità, a contatto con la Scuola superiore, a contatto con questo gradino superiore della sua formazione, di capire se effettivamente ha la vocazione – chiamiamola così – a fare il pubblico ministero o a fare il giudice.

Può darsi – come faceva rilevare prima un po' ironicamente il collega Zancan – che qualcuno abbia la vocazione a fare il pubblico ministero fin da bambino, ma se facciamo astrazione da queste ipotesi un po' scherzose o che fanno riferimento ad una struttura di personalità ben definita, credo che il giovane che decide di intraprendere la carriera di magistrato abbia tutto il diritto di maturare, attraverso la sua esperienza nella Scuola superiore della magistratura, la decisione se orientarsi in una direzione o nell'altra, anche perché, una volta che avrà deciso, una serie di filtri che stabiliamo attraverso questa legge si opporranno ad un mutamento di quella decisione.

Sarebbe come chiedere ad uno studente che entra in una scuola superiore, che accede ad un livello di formazione post-universitario, di decidere quale sarà il suo sbocco finale, senza dargli la possibilità di saggiare fino in fondo la sua compatibilità, la sua propensione culturale verso una specializzazione o verso un'altra, bloccandolo all'inizio.

Non credo che questo sia possibile. Tutta la scienza della formazione prodotta negli ultimi dieci anni va nella direzione di considerare la decisione finale come una variabile dipendente dal percorso compiuto nell'attività formativa e non come una scelta *a priori*.

Ora, è ben vero che la maggioranza ha dimostrato di credere molto, invece, nelle scelte che vengono fatte *a priori*, anche nella riforma della scuola ha dato questo indirizzo: si scelga prima; e anche parlando dei magistrati diciamo: scelgano prima che cosa vogliono andare a fare.

Allora, l'invito che rivolgo alla maggioranza è questo: mettiamo da parte la discussione sulla separazione delle carriere, ma cerchiamo di ragionare logicamente sulla bontà di questa previsione. Un giovane decide di fare il magistrato, chiede di accedere alla Scuola superiore della magistratura ma deve dire prima, pena l'inammissibilità della domanda, se vuole fare il pubblico ministero o il giudice.

Credo che questo significhi strozzare le possibilità di sviluppo, di espansione della personalità e della cultura professionale, di definizione autentica della vocazione del futuro magistrato. D'altra parte, signor Presidente, onorevoli colleghi, ciò è così vero che lo stesso emendamento governativo rafforza l'idea che il giovane, prima di fare il magistrato, debba attraversare più esperienze lavorative e professionali in diversi uffici, per completare la propria formazione.

Questo significa che per fare bene il magistrato, il pubblico ministero, il giudice, bisogna comunque vedere con i propri occhi come funzionano i diversi uffici. Giova al futuro magistrato fare un'esperienza a 360 gradi e gli giova a maggior ragione acquisire un'esperienza ampia anche dal punto di vista della formazione, prima del lavoro, che non precluda una scelta finale.

Potrà esservi separazione – sono contrario e dirò in seguito specificamente qual è la nostra posizione – ma indipendentemente da ciò si commette un errore nel costringere il giovane a compiere una scelta a mio avviso precoce rispetto alle suggestioni, alle passioni di cultura professionale che potrebbero maturare all'interno della Scuola della magistratura. Questa è la ragione per la quale proponiamo che anche la norma indicata nell'emendamento successivo 2.3 sia soppressa. (*Applausi del senatore Manzoni*).

BOBBIO Luigi (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOBBIO Luigi (AN). Signor Presidente, il Gruppo Alleanza Nazionale voterà contro l'emendamento 2.2. Qualche intervento precedente mi aveva fatto temere per la reale qualità culturale e intellettuale del dibattito, ma interventi come quelli del senatore Dalla Chiesa, del senatore Calvi e di altri mi tranquillizzano a titolo personale rispetto all'elevatezza della discussione e all'approfondimento dei temi. Nel motivare il voto contrario, desidero sottolineare alcuni aspetti.

Questa non è una soluzione di compromesso, come è stato sostenuto in maniera secondo me infondata. Il Governo e la maggioranza, nella convinzione di dover dare una reale attuazione all'articolo 111 della Costituzione e uno sbocco coerente al vigente codice di procedura penale, ritengono di adottare questa soluzione in regime di Costituzione vigente.

Non è una scelta di compromesso ma è una scelta che, per andare verso una separazione nominalistica e sostanziale delle carriere, che pure a titolo personale auspico, consente di rispondere ai parametri che ho citato precedentemente senza modificare il testo della Costituzione.

Sarebbe riduttivo qualificarla come soluzione di compromesso, dobbiamo qualificarla come soluzione a Costituzione vigente. Si è tentata dapprima la strada del doppio concorso, della divisione dei ruoli, ma alla Camera questa strada è stata ritenuta non utilmente praticabile. Si ricorre oggi alla soluzione del concorso unico con scelta definitiva successiva.

Per replicare a qualche osservazione, è opportuno sottolineare che, posta questa premessa, la manifestazione di preferenza del candidato nella domanda di ammissione al concorso non vale, come i colleghi dell'opposizione vorrebbero far credere, a costituire una sorta di diritto quesito del candidato ad andare a ricoprire la funzione prescelta, né vale a prefigurare gli estremi per una successiva, eventuale, patente di insoddisfazione del magistrato non soddisfatto nell'aspirazione dichiarata.

Al contrario, la manifestazione di preferenza vale – a mio avviso – come contributo nella costituzione di un sistema integrato, composto inoltre (oltre quindi alla manifestazione di preferenza) dalla possibilità di scelta successiva all'ingresso in carriera, essendo il tutto funzionale a disegnare un percorso possibile per soddisfare le aspirazioni individuali.

Il vero bene che questa norma vuole tutelare, ossia il reale bene collettivo e giuridico entro certi limiti a livello costituzionale, è tuttavia l'interesse dei cittadini a confrontarsi con soggetti professionali comunque chiari nel loro ruolo e nella loro posizione o inquirente (allora inquirente per sempre agli occhi dei cittadini dopo la scelta definitiva) o giudicante (allora giudicante per sempre agli occhi dei cittadini dopo la scelta definitiva).

Signor Presidente, mi si permetta di chiudere questa mia dichiarazione di voto con un riferimento. Il senatore Zancan mi ha chiamato personalmente in causa. Un bravo avvocato – mi permetta il collega avvocato Zancan – non si sarebbe mai permesso di chiamare in causa a mo' di esempio nel suo contraddittorio processuale – nel caso specifico nell'Aula del Senato – un magistrato che, per la verità, è un collega senatore. Credevo che il vanto di non aver fatto una sola intelligente dichiarazione appartenesse in questo dibattito solo al senatore Massimo Brutti. Oggi il senatore Zancan ha recuperato molte posizioni. (*Applausi dei senatori Greco e Pastore*).

VALENTINO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALENTINO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, è talmente impegnativo il tema in esame e oggetto di attenzioni così vaste che il Governo intende dare alcune risposte ai colleghi intervenuti.

Innanzitutto si prende volentieri atto della disponibilità al dialogo manifestata dal senatore Calvi, il quale con intelligenza ha capito che è particolarmente avvertita la necessità di un tavolo di concertazione sul tema in esame e prescinde dal disegno di legge in questione. Egli immagina la separazione delle carriere come momento incidente sull'assetto costituzionale.

Il Governo non può che prendere atto della disponibilità manifestata da un uomo autorevole dell'opposizione e giurista altrettanto autorevole. Fin da ora dichiara quindi la propria disponibilità ad individuare un percorso comune perché si possa realizzare una separazione compiuta delle carriere. In sostanza, la separazione non è altro che la realizzazione della pariteticità nell'ambito processuale della posizione dell'accusa e di quella della difesa, nel solco di quanto stabilito in maniera inequivoca dall'articolo 111 della Costituzione.

Diceva bene poc'anzi il collega Bobbio. Se non si può incidere sulla Costituzione – questo disegno di legge non ha tale pretesa – l'unica possibilità che abbiamo è quella di chiedere un'indicazione d'attitudine al candidato e, quindi, creare una serie di meccanismi interni all'ordinamento che facciano sì che chi ha manifestato l'attitudine e intende restare nell'ambito di una funzione circoscritta, poi prosegua per buona parte della sua carriera.

Pur ribadendo l'opposizione del Governo all'emendamento 2.2, desidero rimarcare la disponibilità del Governo stesso a discutere questo tema da molti preso in considerazione. Si tratta di uno degli argomenti fondanti sui quali si discute da anni a questa parte. È come se i problemi della giustizia fossero i problemi del pubblico ministero separato o meno. Ahimè, i problemi della giustizia sono altri e complessi. Questo certamente contribuisce a crearli. (*Applausi dei senatori Ayala, Calvi, Fassone e D'Ippolito*).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.2, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 2.3.

FASSONE (*DS-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FASSONE (*DS-U*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, dichiaro a termini di Regolamento il voto favorevole all'emendamento 2.5, a mia prima firma, che presumo sarà messo ai voti in unica votazione con quelli che lo precedono.

Dichiaro altresì che utilizzo questa occasione per rispondere da un lato all'attuale disponibilità dell'onorevole Valentino, e dall'altro lato alla sfida che ieri ci ha lanciato – sfida dialettica correttissima – il senatore Bobbio quando ci ha chiesto perché questa fiera, totale, categorica, irretrattabile avversione alla separazione delle funzioni, direi meglio delle carriere, tra i magistrati.

L'intervento non può avere grande ampiezza; d'altra parte, come ora è stato autorevolmente detto, la materia è il cuore di questa riforma. Pertanto, dati i limiti temporali degli interventi in questa sede, anticipo che, se mi è consentito, interverrò – per così dire – a puntate, confidando che da un lato la comprensione del Presidente, dall'altro il mio rigoroso impegno a non produrre divagazioni o ripetizioni, giustificherà l'ampiezza del discorso, che si articola in una premessa e due capitoli essenziali.

La premessa è che anche noi ci facciamo carico del problema, non da oggi e non da ieri: il problema della distinzione di queste due funzioni esiste da tempo; senza rivendicare sciocche primogeniture posso dire che l'abbiamo affrontato sin dal 1992 in sede di Consiglio superiore della magistratura, anticipando alcuni interventi essenziali in questa materia. Oggi noi siamo a proporre, e lo dico sin d'ora, come anticipazione di quella che è la nostra intenzione collaborativa, due soluzioni.

La prima, la principale, è quella di intervenire contro quello che il senatore Bobbio ha chiamato il balletto tra le varie funzioni, lo *slalom* che talora il magistrato compie non per vera dedizione all'una o all'altra, ma semplicemente per finalità egoistiche, cioè individuare una sede a lui più acconcia. Sotto questo profilo noi riteniamo che l'emendamento che verrà in esame più avanti sia ampiamente idoneo a rispondere alle preoccupazioni o alle attenzioni comuni, cioè di prevedere un lungo periodo di stabilità nella funzione.

Noi proponiamo otto anni – la misura temporale è ampiamente trattabile – ma una volta individuata questa scansione, molto maggiore della stabilità nella sede, noi abbiamo evidenziato da un lato il valore di messaggio dell'intervento, e dall'altro la concreta risposta, perché nella carriera del magistrato non avverranno a questo punto più di uno, o al massimo due passaggi di funzione.

Quindi, la prima proposta sulla quale insisteremo a tempo debito, ma che ora facciamo proprio per raccogliere la disponibilità del Governo è questa: intervenire visualizzando l'esigenza che il passaggio non sia un balletto tra l'una e l'altra funzione, ma una cosa da farsi rigorosamente una o al massimo due volte nella carriera, in funzione di vere e proprie attitudini, e non di interessi legati alla sede.

Gli interventi subordinati sono invece nella linea di evitare i profili di incostituzionalità – dei quali sono convinto – che l'attuale disciplina propone, laddove prevede la coazione a svolgere una certa funzione. E noi

proponiamo, come ipotesi subordinata e veramente in spirito collaborativo, che siano accolti quegli emendamenti che prevedono che, fermo restando l'onere per il magistrato di chiedere il cambio nell'arco del triennio, questa domanda, ove non possa essere soddisfatta per carenza di posti, conservi validità per un certo numero di anni successivi, anche qui da convenirsi, in modo che egli possa, prima o poi, ottenere quella funzione per la quale ha dichiarato la sua inclinazione e la volontà di esercitarla. Questo mi sembra un emendamento minimale, che veramente soccorre ad un probabilissimo profilo di incostituzionalità.

Fatta questa premessa proprio nei termini di una contribuzione costruttiva al discorso che stiamo pacatamente svolgendo, credo debba essere affrontato il primo di quelli che ho pomposamente chiamato i due capitoli del mio intervento, cioè una sorta di pulizia delle parole, di stipulazioni linguistiche sulle quali dobbiamo metterci d'accordo.

Si parla spesso di distinzione delle funzioni e se ne parla in senso improprio. «Distinzione delle funzioni» significa che la stessa persona fisica non può, nell'identico procedimento, svolgere l'una e poi l'altra funzione, e questa garanzia è assicurata al processo da decenni. Direi, quindi, facendo emenda anche di errori di linguaggio nei quali talora tutti incorriamo in una specie di cristallizzazione delle parole, di non parlare più di distinzione delle funzioni: parliamo – se vogliamo – di separazione delle carriere in senso forte o in senso debole.

In senso forte significa (come ho avuto occasione di anticipare) diverso concorso, diverso tirocinio, diverso ruolo organico, soprattutto, e diverso organo di autogoverno. E questo, come ha riconosciuto il Ministro, non è attuabile a Costituzione vigente.

La formula proposta dal disegno di legge è quella di una separazione in senso debole, nel senso che nessuno di questi quattro elementi compare, ma compare una sorta di muro invalicabile una volta eletta la funzione da svolgere, con quel limitato *ius poenitendi* di cui si è detto.

L'altra necessità di pulizia linguistica e concettuale concerne, a mio giudizio, l'esigenza di abbandonare l'invocazione dell'articolo 111 della Costituzione come parametro di riferimento non solo legittimante ma necessitante una separazione delle carriere.

L'articolo 111 è norma processuale e non ordinamentale; esso scandisce la distinzione nel processo davanti al giudice, nel senso che le parti hanno davanti al giudice gli stessi poteri: e anche questo è già garanzia acquisita. Non possiamo, sotto pena di una truffa delle etichette, utilizzare la legge costituzionale che novellò l'articolo 111 facendo passare come riforma di tipo ordinamentale quella che è dichiaratamente (e il relatore ben lo sa) una norma che a suo tempo si configurò come norma processuale e non ordinamentale.

Detto questo, e consapevole che il discorso dovrà proseguire nelle ulteriori puntate, affaccio un'ultima considerazione preliminare al cuore dell'intervento che avrà luogo nelle occasioni successive.

La separazione delle carriere è diventata con gli anni una parola mito, ma anche quella che i francesi chiamano *mot piège*, una parola trappola,

nel senso che è stata sovraccaricata di aspettative, di attese, di valori simbolici largamente superiori alla sua effettiva portata.

La separazione delle carriere (ed è l'ultimo, diciamo, atteggiamento di pulizia concettuale sul quale dobbiamo convenire) è semplicemente uno strumento e allora correttamente noi dobbiamo interrogarci su questo: qual è il fine vero che vogliamo raggiungere attraverso quello strumento? Una volta individuato questo fine, dobbiamo porci le due domande successive che ogni buon legislatore deve porsi: se lo strumento sia idoneo al fine o non sia eccedente rispetto ad esso e, qualora si risponda positivamente, cioè che lo strumento è idoneo, se i costi non siano superiori ai benefici.

Ecco perché mi pare importante affacciare questa operazione preliminare di individuazione dei fini e – supponendo che questo sia l'ultimo concetto che posso svolgere in questo momento – dico che, avendo compulsato non tutta, ma comunque la letteratura di cui sono stato capace in argomento, mi pare che i fini finora prospettati siano essenzialmente quattro.

Il primo obiettivo che si dice postulerebbe la separazione è quello di garantire una migliore professionalità delle due figure. Il secondo è quello di rispondere all'esigenza di garanzia del cittadino, che ha diritto di non vedere sul banco del giudice un soggetto che pochi mesi prima lo ha inquisito come pubblico ministero, cioè evitare il cosiddetto cambio di cappello nella stessa sede giudiziaria. Il terzo è quello di rimuovere, per quanto possibile, il senso di colleganza, di identità e quindi di omologazione nel pensare e nel decidere tra colleghi, pubblico ministero e giudice. Il quarto è quello di dare rilievo al fatto che il pubblico ministero e non il giudice gode ed esercita una discrezionalità enormemente più ampia, incisiva, significativa e – in ultima analisi – politica e quindi, come tale, deve essere assoggettato ad una qualche forma di responsabilità.

Questi sono i quattro obiettivi in funzione dei quali si auspica la separazione delle carriere. Li illustrerò in una successiva puntata. (*Applausi dal Gruppo DS-U*).

AYALA (*DS-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto, in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

AYALA (*DS-U*). Signor Presidente, la ringrazio per avermi dato la parola. Chiaramente, il mio è un dissenso tecnico, lo strumento per poter svolgere alcune brevissime osservazioni. Assicuro i colleghi che li annovererò il meno possibile, anche perché faccio un richiamo ricettizio a quanto è stato detto in ultimo dal senatore Fassone, ma anche dal senatore Dalla Chiesa e dagli colleghi intervenuti in precedenza.

Non me la sentivo di stare zitto, perché si tratta di uno dei temi fondamentali di questo disegno di legge. Mi sarei chiesto cosa ci sto a fare qui dentro, se non intervenissi al riguardo, dopo che per circa trent'anni,

certo non nella sacralità di un'Aula parlamentare, ma comunque in convegni anche importanti, ci siamo sempre confrontati su questi temi.

Signor Presidente, metodologicamente, avendo richiamato e facendo mie le osservazioni svolte in ultimo dal collega Fassone, rilevo quanto segue. L'emendamento 2.3 ha un contenuto preciso; esso suggerisce di eliminare, al comma 1, lettera *a*), numero 1), dell'articolo 2, le parole: «e che i candidati debbano indicare nella domanda, a pena di inammissibilità, se intendano accedere ai posti nella funzione giudicante ovvero a quelli nella funzione requirente».

Non capisco che senso abbia tale norma messa in questo punto. Perché, a pena di inammissibilità, per partecipare al concorso in magistratura debbo dire se vorrò fare il pubblico ministero o non piuttosto il giudice? Non lo capisco. Lei mi dirà, signor Presidente, che è una cosa che mi capita spesso, e ha ragione. Questa è una delle volte in cui mi capita, ma forse invece ho ragione a non capire.

Infatti, siccome tutto si lega – e questo disegno di legge, più di tanti altri, prospetta un sistema – senza fare letture ampie e lunghe, ma molto puntuali e mirate, osservo che successivamente si dice che quella dichiarazione che a pena di inammissibilità di partecipazione al concorso va fatta non serve a niente, se non – pensi un po' – a costituire, come si stabilisce al numero 4) della stessa lettera, titolo preferenziale per la scelta di prima destinazione, nei limiti della disponibilità dei posti.

La scelta di prima destinazione presuppone che, rispetto a quella dichiarazione che si richiede a pena di inammissibilità, il candidato abbia affrontato il concorso, lo abbia superato ed abbia completato successivamente il periodo di formazione professionale (chiamiamolo così, per capirci). A quel punto tale dichiarazione, fatta – ripeto – a pena di inammissibilità, varrà come mero titolo preferenziale, perché poi c'è la dura legge dei posti in organico.

Ebbene, non capisco perché, se si vuole questa dichiarazione, non la si collochi in una fase successiva, almeno dopo la formazione professionale, quando, grazie anche a questa, il candidato sarà meglio in condizione, conoscendo all'interno quel mondo, di capire se da grande vorrà fare il pubblico ministero o non piuttosto il giudice. No! La deve fare chi ancora non ha neanche partecipato al concorso, un concorso che magari non vincerà mai.

Ma c'è di più, signor Presidente. Successivamente – cito sempre puntualmente il disegno di legge – si prevede che, entro il terzo anno successivo all'espletamento del tirocinio, al periodo di formazione, si può cambiare anche rispetto all'indicazione data, che si richiede però severamente, a pena di inammissibilità, prima di partecipare al concorso.

Si può cambiare con una ragionevole previsione e io, che in linea di massima non condivido complessivamente l'impianto, dico che in quell'impianto questa previsione la condivido. Solo allora, e cioè entro i primi tre anni di carriera, si può cambiare dopo aver frequentato con favorevole giudizio finale un apposito corso di formazione al riguardo presso la Scuola superiore della magistratura.

Allora, ritengo che ci siano cose utili e cose dannose e su quelle ci confrontiamo, probabilmente con giudizi contrapposti, ma almeno le cose inutili, se non incomprensibili, togliamole di mezzo e ragioniamo focalizzando il problema.

Signor Presidente, con una vera sintesi (si vede che questa mattina sono in forma su questo fronte) io dico che abbiamo raccolto un segno di disponibilità espresso in sua assenza, ministro Castelli, dal sottosegretario Valentino, ma ovviamente è come se lo avesse espresso lei, perché ha dato atto in queste ultime sedute, soprattutto, di possedere anche lei una disponibilità al confronto. E allora io dico che è previsto un meccanismo che consente in maniera eccessivamente rigida e francamente non plausibile la possibilità che avvenga questo passaggio, a determinate, severe condizioni.

Presidente Pera, siamo lontani dai tempi in cui si poteva passare dalla funzione requirente a quella giudicante inoltrando una domanda al CSM. Devo dire che anche il CSM, del quale possiamo pensare il peggio possibile, su questo percorso ha fatto dei notevoli passi avanti, perché i famosi filtri sono molto consistenti. Noi vogliamo andare oltre, siamo d'accordo, per quelle esigenze che il collega Fassone ha chiarito poco fa. Ma allora, perché una sola volta entro i primi tre anni della carriera, previo superamento del corso di formazione?

Su questi tre passaggi io suggerisco in primo luogo un emendamento che i colleghi che hanno buon senso non possono non accogliere, perché eliminiamo le cose inutili. Che senso ha la dichiarazione, pena l'inammissibilità, prima di partecipare al concorso, quando poi comunque una qualche forma di flessibilità viene riconosciuta ed introdotta in esito al periodo di formazione o, addirittura, entro i primi tre anni di carriera?

Queste due questioni mettiamole assieme e facciamone oggetto di una riflessione senza innescare una marcia indietro spaventosa che ci porti all'esistente. Su questo, credo di poter parlare anche a nome dei colleghi del centro-sinistra, siamo tutti d'accordo, ma per introdurre una più accettabile ipotesi di flessibilità di passaggio, severa, rigida, non legata esclusivamente al desiderio di provare nuove emozioni e nuovi tipi di responsabilità nel proprio lavoro e quindi legata soltanto ad una scelta del magistrato. Su questo io credo si possa trovare un accordo sul terreno della ragionevolezza.

In conclusione, signor Presidente, si era partiti con la separazione delle carriere alla grande (la montagna), con il superamento dell'obbligatorietà dell'azione penale, principio costituzionale, come veniva annunciato in campagna elettorale dalla Casa delle libertà. Da quella montagna fossimo arrivati al topolino. Siamo invece arrivati al brutto anatroccolo.

Sistemiamo dunque questo anatroccolo che è un animale, quando non è brutto, anche carino, siamo ancora in tempo per farlo. Rilevo – e ribadisco – che c'è la volontà, non soltanto da parte nostra, che poco sarebbe, e perciò rivolgo un invito al Governo ed ai colleghi della maggioranza: su questo punto concentriamo la nostra riflessione, non soltanto questa mattina. (*Applausi dei senatori Calvi, Fassone e Dalla Chiesa*).

PRESIDENTE. Senatore Ayala, sbaglio o lei ha proposto una sorta di accantonamento? Mi sembra di poter riassumere così il suo intervento.

AYALA (DS-U). Con l'acume che la contraddistingue, lei ha centrato il problema, al di là dell'infelicità delle mie parole, naturalmente.

PRESIDENTE. Questo dunque era il significato della proposta del senatore Ayala.

Invito pertanto il rappresentante del Governo a pronunciarsi su tale proposta.

CASTELLI, *ministro della giustizia*. Signor Presidente, non vorrei riprendere questioni che abbiamo discusso e approfondito credo in molte sedi. In realtà, questo combinato disposto ha una logica, senatore Ayala. La logica è legata soprattutto al punto 4) che stabilisce che al momento dell'attribuzione delle funzioni l'indicazione di cui al punto 1) (che è quella a cui lei fa riferimento) costituisce titolo preferenziale per la scelta della sede di prima destinazione.

Quindi, la *ratio*, ben precisa, consiste nella possibilità offerta al candidato di dichiarare la sua inclinazione e d'altro canto ciò è naturale. Prima di iniziare qualsiasi professione si ha una certa idea al riguardo, pertanto, c'è chi vorrà fare il procuratore e chi il giudice ma dovrà dichiararlo prima e a seguito di tale dichiarazione, nei limiti dei posti disponibili, verrà accontentato. Tutto si tiene, come dicono i francesi, e non vedo incongruenze in questo passaggio dell'articolato.

AYALA (DS-U). Purtroppo, signor Ministro, non mi ha ascoltato.

CASTELLI, *ministro della giustizia*. No, l'ho ascoltata. Questa è la logica a sostegno di tali disposizioni e ritengo sia coerente, facendo parte, tra l'altro, di un punto fondamentale della legge sul quale non si può tornare indietro.

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte l'emendamento 2.3, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori, fino alle parole «*del periodo*».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.3 e gli emendamenti 2.501, 2.4 e 2.5.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.6.

AYALA (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AYALA (DS-U). Signor Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.7.

CALVI (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALVI (DS-U). Signor Presidente, seguirò l'indicazione data nel mio precedente intervento. Tutti questi emendamenti si susseguono in un unico disegno alternativo sul quale interverrò seguendo il mio pensiero in relazione alla proposta in esame.

Mi spiace che l'intervento del collega Ayala abbia ricevuto un'attenzione tanto scarsa. Egli chiedeva semplicemente che di fronte all'irrazionalità di una proposta relativa alla dichiarazione immediata su una sorta di vocazione a fare l'uno o l'altro, si tenesse presente che l'ingresso in magistratura comporta la semplice dichiarazione di voler fare il giudice. Si stabilirà poi quale funzione si intende svolgere. Mi sembra che questa occasione non sia stata colta. Ieri, invece, vi era stato un accenno di disponibilità su altri punti meno qualificanti.

Questo era un aspetto sul quale, dalle dichiarazioni del sottosegretario Valentino ed anche del relatore alla Commissione, senatore Bobbio, ci era parso si fosse aperto un confronto di qualità che consentiva di verificare l'esistenza di condizioni idonee a ricercare soluzioni più ragionevoli sul testo del Governo.

La ragione per la quale ho preso la parola è quella di rispondere, non in termini provocatori ma propositivi ed argomentativi, alle domande poste ieri dal collega Bobbio, il quale ci ha invitato a dire cosa proponiamo. Mi spiace dover tirare sempre in ballo il Ministro, ma francamente ritengo inverosimile che egli continui a dichiarare che noi non avanziamo alcuna proposta. Egli afferma di non aver visto proposte alternative, ma di aver invece assistito a critiche al limite dell'insulto. Sono sconcertato da queste dichiarazioni.

Evidentemente, la sua assenza dall'Aula gli ha consentito di immaginare ciò che in Aula non è avvenuto. A giustificazione del Ministro, tuttavia, devo dire che poiché in altra sede ha aggiunto di non aver letto gli emendamenti, il suo atteggiamento si giustifica proprio per la mancata conoscenza delle nostre proposte, peraltro di lunga data essendo nate nella scorsa legislatura e riproposte in questa.

Il collega Bobbio ha posto la domanda: siete contrari alla separazione delle carriere? Per quale motivo? Credo che il senatore Fassone abbia iniziato a dare risposte che riassumono le nostre posizioni.

Fuori da queste Aule ho esercitato e continuo ad esercitare una professione diversa da quella del senatore Fassone; la nostra posizione è la stessa ma può darsi che l'approccio e le esperienze personali ci consentano una diversa angolazione di vedute. Alla domanda «cosa volete fare?» ha risposto e risponderà il collega Fassone, ma io voglio aggiungere un'altra riflessione. Mi domando, collega Bobbio, come si possa non es-

sere favorevoli – naturalmente in un discorso di teoria generale – alla separazione delle carriere.

Il problema, signor Presidente, lei lo sa molto bene essendo stato relatore sulla riforma dell'articolo 111 della Costituzione, non è soltanto ordinamentale ma anche processuale; i due problemi si congiungono. Il tentativo che facemmo nella scorsa legislatura di ridefinire all'interno della Carta costituzionale i poteri e i doveri, comunque uno schema processuale che si riflette poi su uno schema ordinamentale, ci costringe oggi a discutere di questo.

Intanto dobbiamo scegliere se siamo a favore di un sistema accusatorio o inquisitorio. Mi auguro che in una democrazia avanzata come la nostra non ci sia chi abbia nostalgia del sistema inquisitorio; non c'è dubbio, siamo tutti a favore di un sistema accusatorio. Se quest'ultimo, che noi tutti auspichiamo e ci battiamo perché si realizzi, dovesse realizzarsi, indubbiamente prefigurerebbe la separazione delle carriere. Le posizioni istituzionali di accusa e difesa sono paritarie davanti ad un giudice terzo nella misura in cui il pubblico ministero non si somma all'organo giudicante.

Questo schema è teorico, per quanto molto sintetico e anche molto elementare perché non è facile definire cosa sia un sistema accusatorio. Il modello angloamericano di *common law* non è definito, mentre il modello inquisitorio lo conosciamo da secoli e sappiamo come possa essere ingiusto e devastante sul piano delle garanzie. Quindi siamo tutti per la separazione delle carriere.

Il problema che si pone è come va attuato e soprattutto quando. Andrò per gradi, Presidente, e una volta terminato il tempo a mia disposizione mi riservo di intervenire successivamente.

Il problema qual è? È opportuno intervenire, al di là dei problemi di ordine costituzionale, per una separazione delle carriere quando il sistema accusatorio non è ancora neanche in qualche modo iniziato oppure non è invece indispensabile assommare una riforma ordinamentale e processuale in cui il problema nel suo complesso viene verificato, valutato, sistematizzato in modo coerente con le nostre aspirazioni di avere un processo finalmente accusatorio, di parti eguali, con un giudice indipendente, terzo?

Allora, oltre al problema dell'anticipazione di questa riforma, al di là delle ragioni certamente condivisibili che sono state finora esposte circa l'inutilità ai fini che ci si propone in relazione alla distinzione o alla separazione delle funzioni, si pone anche un ulteriore problema.

Se dovessimo dare atto a questa riforma, credo che il sistema delle garanzie sarebbe più arretrato rispetto al sistema attuale. Non avremo guadagni reali sul tema delle garanzie per le ragioni che avete ascoltato e gli argomenti utilizzati per sostenerlo sono sicuramente deboli, cedevoli, criticabili, perfino argomenti non conferenti; invece l'obiettivo che ci proponiamo è dare una sistemazione organica, processuale e ordinamentale.

È un po' lo stesso problema che abbiamo avuto qualche tempo fa con le corti d'appello: dobbiamo fare la riforma delle circoscrizioni, altrimenti ci troveremmo sommersi da richieste di formazione corti di appello che,

siccome sono in totale distonia con il sistema, creano ulteriori disfunzioni, una corsa ingiustificata a creare istituti inutili.

La stessa cosa riguarda anche la separazione delle carriere: ci troviamo di fronte ad un istituto che può essere auspicabile, ma certamente deve essere inserito all'interno di un disegno organico che attiene il sistema processuale. È, infatti, innanzitutto un problema processuale vedere se il pubblico ministero può interferire, influenzare problemi che possono assommarsi rispetto ad un ordinato svolgimento del processo, magari tramutando la sua posizione dall'una all'altra funzione, quando oggi sappiamo che non è possibile, perché la Corte ha stabilito i limiti entro i quali dobbiamo contenerci, allora a questo punto i fini indicati non sono realizzabili, affrontiamo il problema in termini diversi, naturalmente il capitolo al prossimo intervento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.7, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.8.

CAVALLARO (*Mar-DL-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVALLARO (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, riguardo all'emendamento 2.8, che è solo apparentemente molto puntuale, vorrei evidenziare le ragioni più profonde della modifica delle parole «previa delibera», che sembrerebbero soddisfare una iniziativa di partecipazione formale del Consiglio superiore della magistratura, con le parole «su proposta vincolante».

Senza nessuna volontà di digressione non funzionale al dibattito che è stato affrontato, vorrei far rilevare come anche l'evoluzione del dibattito nella odierna seduta dimostri – mi si consenta di dire – una certa inutilità del lavoro che stiamo compiendo, perché via via, purtroppo, stiamo scoprendo che per le opinioni che la stessa maggioranza sostanzialmente manifesta, il disegno lascia irrisolte le questioni di fondo. Si tratta di una sorta di ortopedia del vecchio ordinamento giudiziario nella quale, tuttavia, non abbiamo raccolto nessuna delle significative sollecitazioni che avevamo proposto.

Ritengo, non a caso, di aver svolto un intervento in discussione generale che poteva essere percepito come ellittico e come dedito ai massimi sistemi. Tuttavia, credo che di questi massimi sistemi evidentemente non si sia ancora discusso abbastanza. Mi permetto di far rilevare come il problema centrale delle modalità di tutela dell'autonomia e indipendenza della magistratura non lo abbiamo risolto, né lo risolse il legislatore costi-

tuzionale nella scorsa legislatura anche se ha costituzionalizzato il principio della terzietà delle corti e il cosiddetto principio che va sotto il nome sintetico di giusto processo.

Qui ci troviamo in presenza di un altro tema di rilevanza costituzionale. Dagli interventi precedenti mi sembra che abbiamo convenuto che su questo tema non siamo approdati ad un risultato definitivo, allora l'ipotesi è quella di una modifica della Costituzione.

Dice il collega Fassone che, a suo giudizio, siamo già non in un regime di separazione delle funzioni bensì di attenuata separazione delle carriere, ma certo è che, per opinione della stessa maggioranza, se separazione delle carriere non c'è, questa dovrebbe rappresentare comunque l'approdo di un altro sistema e di un altro modello.

Nell'emendamento in esame vi è un altro degli snodi fondamentali, cioè il modo attraverso il quale il governo della magistratura è in sintonia con il dettato costituzionale attuale e con le esigenze organizzative e strategiche di un sistema di magistratura complessa in un Paese di democrazia avanzata.

Credo non si rechi offesa al Ministro se si afferma che questo testo tende a svilire, a condizionare o a mettere in secondo piano l'opera del Consiglio superiore della magistratura, come del resto la maggioranza ha tentato fin dall'inizio della legislatura, mentre cerca di valorizzare la posizione del Ministro che dovrebbe addirittura illustrare alle Camere una politica giudiziaria che non gli è propria. Per la Costituzione, infatti, la politica giudiziaria la fa il Parlamento, non la fa il Governo, e i giudici applicano soltanto la legge, non la politica giudiziaria.

Anche in questo caso sarebbe tuttora opportuno ridefinire in maniera generale il ruolo e le funzioni del Consiglio superiore della magistratura, stabilire in quale misura l'organo è chiamato a determinare la formazione, la selezione, l'orientamento culturale dei magistrati, e in quale misura, legittimamente o no, il Ministro possa e debba intervenire in questo procedimento.

Ritengo che in questo ambito gli interventi del Ministro debbano essere quanto meno incisivi possibile e non per un'avversione nei confronti del Ministro in carica – sia chiaro – ma per un'avversione ad ogni incursione del Ministro della giustizia nell'attività in senso lato giurisdizionale.

Il Ministro della giustizia è custode dell'organizzazione giudiziaria, ne garantisce il buon funzionamento, ma non ha nulla a che vedere né con l'esercizio della giurisdizione né con le modalità di amministrazione della stessa. Il ruolo del Consiglio superiore della magistratura può essere irrobustito e può esserne ridisegnata la composizione in maniera meno approssimativa di quanto sia stato fatto nell'ultima occasione per cui una parte è condizionante in maniera parossistica rispetto ai lavori di tale organo. Questa invasione di campo del Ministro nei procedimenti di nomina, di selezione della classe magistratuale non mi sembra la strada corretta ed esatta.

Comprendo che la proposta emendativa è soltanto un rimedio rispetto a un determinato testo, mi pare però che sia necessario discutere il ruolo

del Ministro e più in generale dell'Esecutivo e il ruolo del Consiglio superiore della magistratura. Se abbiamo discusso della necessità di revisione del tema della separazione delle carriere alla luce della nozione di magistrato vigente, non meno dobbiamo discutere dell'organizzazione collegiale dei giudici attraverso iniziative di articolazione associativa e soprattutto del ruolo dell'organo costituzionalmente previsto, cioè il Consiglio superiore della magistratura.

Da ultimo, non dobbiamo dimenticare che il Ministro della giustizia è l'unico Ministro che ha una specifica menzione nella Carta costituzionale. Anche questo tema perciò riguarda non tanto il riassetto organizzativo delle funzioni quanto piuttosto la ricollocazione del Ministro nell'ambito della Costituzione. Mi permetto di segnalare la consistenza puntuale dell'emendamento e la necessità che si continui a dibattere di questi temi durante il percorso di esame del testo legislativo. (*Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U*).

ZANCAN (*Verdi-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANCAN (*Verdi-U*). Signor Presidente, l'emendamento 2.8 in esame, al quale chiedo di poter apporre la mia firma, mi sembra assolutamente opportuno. Il testo in discussione, infatti, prevede che la commissione di concorso venga nominata dal Ministro della giustizia previa delibera del Consiglio superiore della magistratura.

Tra l'altro, sappiamo che tale commissione è composta da magistrati e professori universitari e non so se la previa delibera del Consiglio superiore della magistratura si riferisca ad entrambi, come sembrerebbe dal significato letterale della norma, ovvero solo ai magistrati, come mi sembrerebbe più logico secondo una sistematica divisione dei rapporti.

Prevedere che il Consiglio superiore della magistratura dia un parere vincolante al Ministro, al quale spetta soltanto la nomina formale della commissione, ritengo sia saggio, perché regola quei rapporti. Non voglio attribuire aggettivi al ruolo del Ministro in questo disegno di legge che non esito a definire ruolo sospettoso, permaloso e litigioso, se non premettendo che non mi riferisco al Ministro presente e nemmeno ad uno futuro. Data la permalosità diffusa nella maggioranza e nel Governo, mi riferisco al Ministro della giustizia di Catania, facendo in tal modo contento almeno Musil e non offendendo alcuno in questo clima di sospetto e di permalosità.

È certo, però, che il Ministro della giustizia delineato nel disegno di legge in esame, che ripeto non è l'attuale ma uno ipotetico, è assolutamente litigioso. Infatti, rispetto alle nomine, può ricorrere al Consiglio di Stato perché interviene in modo pesante nel procedimento disciplinare; perché interviene in sede di inaugurazione dell'anno giudiziario delineando le linee della politica giudiziaria; perché, in sostanza, interviene ad ogni piè sospinto.

Si regolano i rapporti in merito alla nomina del Ministro e la delibera del Consiglio superiore della magistratura, poiché dal concorso discende l'assunzione e poiché l'articolo 105 della Costituzione prevede che i magistrati siano assunti dal Consiglio superiore della magistratura (questo è il compito che la Costituzione affida al CSM). Prevedere che questa delibera sia vincolante è saggezza in linea generale e concreta, visto il ruolo che si disegna di lite permanente nel provvedimento tra il Ministro della giustizia e il Consiglio superiore della magistratura.

In questo clima di guerra perenne è bene stabilire dei confini molto precisi. L'emendamento in esame, sul quale assolutamente concordo, prevede finalmente un confine preciso, nel senso che il parere del Consiglio superiore della magistratura è vincolante per il signor Ministro e non per considerarlo inferiore ma perché lo dice l'articolo 105 della Costituzione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.8, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.502, presentato dai senatori Sodano Tommaso e Malabarba.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.9, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori, identico agli emendamenti 2.10, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori, 2.503, presentato dai senatori Sodano Tommaso e Malabarba, e 2.11, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.

Non è approvato.

CALVI (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALVI (DS-U). Signor Presidente, intervengo per ritirare gli emendamenti 2.12, 2.13 e 2.14.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.504.

BISCARDINI (Misto-SDI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BISCARDINI (Misto-SDI). Signor Presidente, in coerenza con quanto abbiamo sostenuto in questi giorni, non essendo passato l'emendamento 2.500, che proponeva con nettezza la separazione delle carriere, è chiaro

che questo emendamento non avrebbe senso nella struttura organica del testo in esame, e quindi lo ritiro.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.505, presentato dai senatori Sodano Tommaso e Malabarba.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 2.14 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 2.15, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori, identico all'emendamento 2.16, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.17.

ZANCAN (*Verdi-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANCAN (*Verdi-U*). Signor Presidente, l'aggiunta della sanzione in misura non inferiore alla censura significa non escludere i colpiti da quella sanzione minore che è l'avvertimento.

È vero che nella tematica disciplinare si distingue se l'avvertimento sia una sanzione oppure no (su questo punto è aperta discussione), ma siccome è meglio fare chiarezza, io credo che prevedere che la sanzione non debba essere inferiore alla censura consenta di non escludere dalla magistratura chi ha ricevuto la sanzione minima (spesso succede all'inizio di una professione) dell'avvertimento.

PETRINI (*Mar-DL-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRINI (*Mar-DL-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.
Sospendo la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 11,55, è ripresa alle ore 12,18).

**Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629**

PRESIDENTE. La seduta è ripresa.

Metto ai voti l'emendamento 2.17, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.

Non è approvato.

Richiamo al Regolamento

ANGIUS (*DS-U*). Domando di parlare per un richiamo al Regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANGIUS (*DS-U*). Signor Presidente, ho chiesto la parola per un richiamo al Regolamento ai sensi dell'articolo 92, perché intendo sottoporre all'attenzione dei colleghi e alla valutazione dei Ministri presenti in questo momento in Aula una questione sulla quale del resto essi stessi sono intervenuti, ricordando in premessa che tra ieri ed oggi per l'undicesima volta, poco fa, è mancato il numero legale.

Lo dico perché sia registrato a futura memoria, in modo che non venga poi imputata alla terribile opposizione delle forze democratiche di sinistra la responsabilità o la colpa di eventuali richieste di questione di fiducia motivate anche dal presunto ostruzionismo che noi staremmo conducendo in Aula. E' piuttosto la maggioranza che fa l'ostruzionismo a se stessa e al Governo che dovrebbe sostenere.

La questione che intendo sollevare è la seguente. Siamo rimasti molto colpiti, questa mattina, da due importanti dichiarazioni rese dal Presidente del Consiglio e dal Vice presidente del Consiglio.

Il Presidente del Consiglio ha sostenuto – credo di citare testualmente – che, arrivati a questo punto, è necessario che Governo e maggioranza mantengano le promesse fatte agli elettori, oppure si va tutti a casa. Se ne deduce che le promesse fino ad ora non sono state interamente mante-

nute (*Commenti dai banchi della maggioranza*) e che quindi bisogna accelerare, bisogna mantenere questo impegno.

Il Vice presidente del Consiglio, invece, in un'ampia intervista al più importante quotidiano italiano, il «Corriere della Sera», che infatti giustamente apre il giornale, dice: bisogna fare un nuovo programma e un nuovo Governo. Vorrei richiamare nei pochissimi minuti che ho a disposizione alcune frasi molto importanti che sono state pronunciate dal Vice presidente del Consiglio, in particolare una.

Il Vice presidente del Consiglio afferma testualmente: «Con onestà intellettuale occorre però ammettere che il programma elettorale fu pensato in una congiuntura economica precedente l'11 settembre, totalmente diversa e assai più favorevole di quella che purtroppo stiamo attraversando. Avremo anche commesso degli errori, ma nessuno avrebbe saputo far meglio. (...) Ora, però, va fatta professione di realismo e di serietà politica».

Mi colpiscono queste parole del Vice presidente del Consiglio, perché, in sostanza, egli dice: con onestà intellettuale bisogna ammettere che, anche per ragioni oggettive, non siamo riusciti a realizzare – finora – il programma che ci eravamo prefissati.

Proseguendo, il Vice presidente del Consiglio fa un riferimento particolare e specifico, su cui non mi voglio dilungare, all'annosa questione della riduzione della pressione fiscale, sostenendo che la proposta che è stata formulata insistentemente, ancora nella giornata di ieri, dal Presidente del Consiglio è irrealizzabile. E' addirittura – usa queste due parole – «obiettivo impossibile».

In sostanza, la scelta fondamentale di politica economica (tale ritenuta dalla Casa delle Libertà e dal Governo e proposta, sostenuta e caldeggiata dal Presidente del Consiglio) il Vice presidente del Consiglio afferma che è un obiettivo impossibile. Lo dice lui: impossibile.

E poi sostiene ancora: dobbiamo impegnarci a scrivere un nuovo programma sino al termine della legislatura. Fa, cioè, una professione di realismo politico molto seria, secondo il mio punto di vista, dicendo in sostanza: diamoci una regolata, non si tratta soltanto di invertire una rotta, ma di riscrivere il programma. Il giornalista chiede se ci potrà essere un rimpasto e il Vice presidente del Consiglio spiega che, varato il nuovo programma, dovrebbe anche nascere un nuovo Governo: nuovo programma, nuovo Governo.

Questa dichiarazione non è stata fatta dall'usciera di Palazzo Chigi, bensì dal Vice presidente del Consiglio, ed è stata fatta in questo momento, cioè nel momento in cui (vengo alla questione sulla quale volevo intervenire) noi, qui in Senato, stiamo discutendo quella che viene ritenuta dalla maggioranza, ma lo è anche per l'opposizione, una delle più importanti riforme di questa legislatura, la riforma dell'ordinamento giudiziario.

Ora, perché il Vice presidente del Consiglio fa queste affermazioni? Io penso che ci siano varie ragioni politiche: la sconfitta nelle ultime elezioni suppletive, perché è evidente che quel 7 – 0 è bruciante per la Casa

delle Libertà e per il Governo. In sette collegi si è votato e in sette collegi avete perso.

Dopodiché è evidente che c'è un disagio profondo all'interno della maggioranza anche per il colpo subito ieri a Bruxelles, perché il commissario indicato dal Governo non è visto di buon grado dal Parlamento europeo, dai professionisti della democrazia del turismo, come erano stati a suo tempo definiti i parlamentari europei dal Presidente del Consiglio.

È evidente che questo fatto ha comportato un'umiliazione per l'Italia e anche una qualche discussione all'interno della Casa delle Libertà. Questo disagio è evidente anche per atti come quello compiuto ieri alla Camera, in sede di discussione di un emendamento definito dai giornalisti «salva-Previti», reiterato. (*Commenti del senatore Chincarini*).

È evidente che da tutte quante queste ragioni il Vice presidente del Consiglio trae una conclusione politica. (*Commenti del senatore Malan*).

NESSA (*FI*). Sta facendo un comizio, signor Presidente!

ANGIUS (*DS-U*). No, io sto avanzando una proposta. (*Commenti dal Gruppo LP*).

PRESIDENTE. Senatore Angius, avanzi la proposta, altrimenti le mancherà il tempo per poterlo fare.

ANGIUS (*DS-U*). Ho finito e arrivo alla proposta, però, dovevo motivarla, signor Presidente.

PRESIDENTE. La motivi in tempo utile, senatore Angius.

ANGIUS (*DS-U*). Signor Presidente, noi stiamo cercando di porre all'attenzione del Governo e dei colleghi una questione rilevante, sulla quale peraltro è intervenuto anche il ministro Castelli, perché poco fa ha risposto alle dichiarazioni del Vice presidente del Consiglio in termini opposti, dicendo che l'onorevole Fini ha torto: bisogna portare a termine il programma con questo Governo.

Allora, noi stiamo discutendo di un provvedimento che non è stato neanche citato dal Vice presidente del Consiglio nell'intervista di oggi: infatti, laddove ha affermato che riforme importanti sono state fatte da questo Governo e da questa maggioranza, non ha citato la riforma dell'ordinamento giudiziario.

SEMERARO (*AN*). Perché non è stata ancora fatta!

ANGIUS (*DS-U*). Il problema quindi è che noi non possiamo discutere in quest'Aula, signor Presidente, come se niente fosse. Questa è la nostra opinione. In particolare, non possiamo discutere una riforma così rilevante come quella dell'ordinamento giudiziario.

Dunque, secondo le parole del vice presidente Fini, riscriviamo il programma (ma allora forse è qualcosa che riguarda anche l'ordinamento giudiziario), anzi, facciamo un Governo nuovo.

La mia proposta è questa: si sospenda la discussione sulla riforma dell'ordinamento giudiziario e s'inverta l'ordine dei nostri lavori, discutendo subito le mozioni previste per oggi pomeriggio, in attesa che vi sia il doveroso e giusto chiarimento.

Siamo favorevoli a dare questo tempo al Governo ed alla maggioranza affinché si chiariscano le idee. Eventualmente, possiamo discutere anche il disegno di legge sul cosiddetto mandato di cattura europeo, cioè uno di quei provvedimenti per i quali l'Italia è vista con sospetto in Europa.

PRESIDENTE. Senatore Angius, ha terminato il tempo a sua disposizione e noi abbiamo compreso la proposta.

ANGIUS (*DS-U*). Il senso della mia proposta è molto chiaro e credo sia ineludibile. Potete far finta che questo problema non vi sia, ma sono certo che travaglierà i vostri pomeriggi, le vostre serate e i vostri giorni futuri. (*Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U, Verdi-U e Misto-Com*).

PRESIDENTE. Senatore Angius, lei ha fatto un richiamo al Regolamento che non ha alcun fondamento, così come la sua proposta d'interrompere la discussione in corso non ha valenza regolamentare. Tutto quello che ha detto ha un valore esclusivamente politico.

In considerazione di ciò, darò la parola soltanto ad un senatore, perché non intendo che si faccia passare altro tempo in modo strumentale, interrompendo la discussione sul provvedimento in esame.

BOBBIO Luigi (*AN*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOBBIO Luigi (*AN*). Signor Presidente, colleghi, sono assolutamente contrario – e penso di poterlo affermare a nome di tutti i colleghi della maggioranza – alla proposta avanzata dal senatore Angius e soprattutto mi sento infastidito dalle modalità con le quali questo tema è stato oggi introdotto in Aula. (*Commenti del senatore Garraffa*).

PRESIDENTE. Senatore Garraffa, faccia come gli altri e non interrompa.

BOBBIO Luigi (*AN*). Prendiamo atto che il senatore Angius ha ritenuto, tentando di usare ai suoi fini il Regolamento, di fare qui, in questa sede, a mio avviso impropria, la sua conferenza stampa. Credo sarebbe stato molto più utile farla all'esterno di quest'Aula consentendo a noi senatori di lavorare, come stavamo facendo (*Applausi dai Gruppi AN, FI e*

LP), nell'interesse dei cittadini e del Paese, tentando insieme all'opposizione, con un dialogo finalmente costruttivo, fatto di contenuti seri, di arrivare ad una elaborazione politica prima ancora che ordinamentale che avesse senso agli occhi dei cittadini italiani.

Signor Presidente, credo che le dichiarazioni politiche dei *leaders*, come di tutti coloro che si occupano di politica, siano legittime e anzi debbano esserci per contribuire al dibattito politico; quest'ultimo quando si deve svolgere in Assemblea troverà in essa la sua sede legittima, ma quando si deve svolgere all'esterno è bene che non si cerchi di trascinarlo all'interno dell'Aula per paralizzare in maniera strumentale e sospetta la sua attività.

Mi permetta di concludere con una dichiarazione. Se quando si parlò del problema del «bello guaglione», quando cioè si mise in discussione da parte di Prodi la *leadership* di Rutelli indicato solo come un bel ragazzo, noi fossimo intervenuti per chiedere all'opposizione di cambiare *leader*, trascinando in Aula una problematica esterna afferente alla politica del centro-sinistra e interrompendone i lavori, avremmo reso ai cittadini quel pessimo servizio che oggi il centro-sinistra ha tentato di rendere nei loro confronti. (*Applausi dai Gruppi AN, FI e del senatore Del Pen- nino*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.18, identico agli emendamenti 2.19, 2.20 e 2.21.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, non sarei intervenuto sul punto, ma ritengo opportuno far osservare che il Governo ha proposto nel suo emendamento qualcosa di diverso da quanto previsto alla lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 2.

Personalmente ero intervenuto in Commissione per rimarcare l'assurdità di un *test* psico-attitudinale per l'ammissione alle prove. Mi sembra che ora il Governo sia orientato a prevedere un colloquio di valutazione psico-attitudinale all'esito delle prove orali. Rimanendo comunque contrario alla modalità – e lo spiegherò quando esamineremo l'emendamento del Governo – non capisco il motivo per cui non vi sia un emendamento della maggioranza soppressivo della lettera *c*), dal momento che approvando l'emendamento del Governo quella parte decadrebbe.

Mi sembra una questione procedurale, signor Presidente; noi rischiamo di approvare una previsione relativa alla lettera *c*) che l'emenda-

mento governativo farebbe decadere. Pertanto, per ragioni di razionalità dei nostri lavori, sottopongo il problema a lei, prima di tutto, ma anche alla maggioranza, perché sarebbe incongruo tenere in piedi una previsione contraria a quella che passerebbe con l'emendamento governativo.

Comunque, se dovessimo arrivare alla votazione dell'emendamento, chiedo la stessa sia preceduta dalla verifica del numero legale.

MARITATI (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARITATI (DS-U). Signor Presidente, nell'ultimo intervento il relatore ha fatto riferimento a contenuti finalmente seri dell'opposizione. Mi permetto di dire che l'opposizione su questo tema, come su quasi tutti gli altri trattati dal Senato, è sempre seria e ha sempre prospettato contenuti di grande valore. Nonostante ciò, però, di disponibilità reale da parte della maggioranza ne ho vista assai poca, ad eccezione della richiesta del ministro Castelli di accantonare la parte che riguarda gli incarichi extragiudiziari. Altra concreta prova di disponibilità fino ad oggi non vedo, a fronte di una nostra seria contrapposizione a questo disegno di legge.

Parliamo dei *test* psico-attitudinali. Se, caro collega relatore, c'è attitudine da parte vostra ad ascoltare, questo è il momento. Cos'è un *test* psico-attitudinale? Servirebbero molto tempo e forse capacità tecniche per spiegarlo fino in fondo.

Nel nostro Paese non abbiamo mai attuato o utilizzato questo strumento per le professioni come quella di medico, per esempio, o di professore, che pure sono professioni che incidono direttamente sulla persona, sulla persona fisica e sulla persona nella sua formazione culturale. Ci sono i *test* psico-attitudinali per i piloti, per l'accesso alle varie armi, per i militari; sono attività ben definite, per cui il *test* psico-attitudinale si può formulare sulla base di principi definiti, scientifici.

Poco importa, da questo punto di vista, se il *test* psico-attitudinale – poi diremo i tempi e i modi in cui si può valutare ciò che tutti vogliamo o dovremmo voler valutare – si colloca tra lo scritto e l'orale o dopo l'orale. Ma cosa chiediamo all'esperto? Innanzitutto, qual è l'esperto che deve stilare il *test* psico-attitudinale? Sarà uno psichiatra? Uno psicologo? Un tecnico di diversa competenza? La delega non lo stabilisce e, secondo me, è importante e indispensabile che si preveda, altrimenti arriviamo come al solito a toccare la nostra Costituzione.

Per quest'ultima è il Consiglio superiore della magistratura che deve valutare e provvedere all'assunzione dopo un concorso che viene effettuato certamente da persone diverse dai componenti del Consiglio. Ma queste persone, cioè i componenti della commissione, ricevono direttive ben definite, precise, circa i programmi, l'oggetto della materia e il modo in cui si procede alla valutazione degli aspiranti magistrati.

Vi chiedo di spiegarci, colleghi della maggioranza, in cosa dovrà consistere il *test* psico-attitudinale, che sarà differente per il pubblico mi-

nistero e per il giudice. Dovremo saperlo, perché l'aspirante magistrato dovrà prepararsi al *test* psico-attitudinale. Come si fa un pubblico ministero, come si svolge la funzione di giudice? Voi pretendete che questo lo sappia l'aspirante magistrato.

Quando leggo di *test* psico-attitudinali non posso non ricordare le sprovvedute dichiarazioni di qualcuno che ha parlato di psichiatria a proposito della magistratura. Ebbene, non siamo qui a polemizzare sterilmente e vi voglio dare la prova della nostra propensione a perseguire l'obiettivo primario di dare al Paese magistrati sempre più qualificati, sempre più preparati e capaci.

Questa ricerca, che può vederci uniti, deve però essere seguita e rispettare delle regole ben definite. Non è possibile affidarsi ad esterni, ad estranei, a tecnici ai quali il Consiglio superiore della magistratura dovrebbe rimettersi a scatola chiusa, senza dare delle precise indicazioni. Non è, quindi, un terreno sul quale possiamo addentrarci senza mettere in pericolo la stessa serietà della professione.

Come dicevo prima, siamo pronti non solo a collaborare, ma ad offrire soluzioni meritevoli di essere accettate. Mi riferisco in particolare all'emendamento 2.249, sul quale interverrà probabilmente il collega Fassone, dove abbiamo scritto testualmente: «prevedere che, in esito al tirocinio, l'assegnazione delle funzioni sia preceduta da un giudizio positivo, espresso anche in relazione alla funzione richiesta, che, sulla base di valutazioni periodiche e collegiali formulate durante il tirocinio, tenga conto altresì delle qualità di equilibrio, maturità e responsabilità dimostrate dal soggetto»; questo sulla base di comportamenti e non delle risposte al *test* psico-attitudinale.

Allora, o questi *test* psico-attitudinali non dovranno servire a nulla, dovranno essere una farsa, ma non lo penso, oppure dovete spiegarci a che cosa deve rispondere un'aspirante magistrato.

Le norme che ci proponete, collega Bobbio, non solo non definiscono nulla in merito al modo in cui si sviluppa l'attività del magistrato, ma al contrario, quel che è scritto in alcune norme ci lascia intravedere che ciò che si richiede al magistrato, per esempio al pubblico ministero, è più un'attitudine ad essere succube, ad eseguire gli ordini, ad agire sulla base di ciò che gli viene imposto e dichiarato.

Questa è la vostra riforma. Temo, quindi, che i *test* psico-attitudinali con questo tipo di organizzazione, per esempio, del pubblico ministero, provocherebbero una catastrofe: avremmo magistrati non capaci, non in grado di valutare, di decidere anche con prontezza, ma bravi ad eseguire gli ordini, non sappiamo in realtà di chi.

Queste sono le ragioni per le quali vi chiediamo di rivedere la vostra posizione e di cancellare questa parte della vostra riforma.

ZANCAN (*Verdi-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANCAN (*Verdi-U*). Colleghi, sono costretto ad incominciare dicendo «nel rito e nel merito».

Nel rito ha assolutamente ragione il senatore Dalla Chiesa, perché questa «giravoltola» – se posso usare questo termine senza stimolare la suscettibilità del Governo – di presentare un emendamento alle ore 18 ed un subemendamento che voti in senso contrario all'emendamento delle 18 alle ore 12 del giorno dopo crea una situazione molto difficile. Infatti, mi sembra molto difficile che, qualsiasi sia il voto espresso di approvazione o di reiezione dell'emendamento, si possa tenere in vita quel colloquio psico-attitudinale che è cosa tutt'affatto diversa dai *test* psico-attitudinali che vuole il Governo.

Ma venendo nel merito di questa proposta, perché siamo così contrari ai *test* psico-attitudinali? Siamo già tornati moltissime volte su questo argomento e restringo proprio in estrema sintesi le ragioni della nostra profonda, piena e totale avversione.

In primo luogo, non si sa chi deciderà i test; in secondo luogo, non si sa chi valuterà i test; in terzo luogo, soprattutto – visto che alla fine bisogna chiamare le cose con il loro nome – questi *test* psico-attitudinali possono essere utilizzati per discriminare personale o politico dei magistrati.

Se accetto che i magistrati non debbano iscriversi a partiti politici, se accetto limitazioni della possibilità di partecipare a determinate attività dei partiti politici, non accetto però e non potrò mai accettare che vi sia un discriminare personale rispetto all'assunzione dei magistrati. I *test* psico-attitudinali si fondano su dati di reazione del candidato che sono anche fisici e caratteriali. Si tratta di valutazioni personali rispetto a questa alta funzione che configurano una preselezione del potere esecutivo rispetto al potere giudiziario.

Tutto questo è inaccettabile; una scelta della magistratura da parte dell'Esecutivo è di una pericolosità estrema per l'indipendenza della magistratura che rimane un bene sommo. (*Applausi dal Gruppo DS-U*).

BOBBIO Luigi (*AN*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOBBIO Luigi (*AN*). Signor Presidente, non comprendo realmente la portata di certe contrapposizioni.

Quando parliamo di colloquio psico-attitudinale, parliamo di un colloquio previsto per coloro che magistrati ancora non sono. Non riesco a comprendere la logica di una contrapposizione che induce i colleghi dell'opposizione fare una richiesta di tutela avanzata di una categoria professionale. Dovreste essere solidali con noi nell'individuare quanti più strumenti possibile per arrivare alla costruzione di una categoria dotata di tutti i necessari requisiti, estremamente chiari e semplici nella definizione concreta: equilibrio, mancanza di profili di rivalsa sociale e linearità di processi mentali. Altro non si vuole da coloro che aspirano a diventare magistrati.

Non comprendo – ripeto – le ragioni di una tutela avanzata, non comprendo perché contrapporsi e richiamare i problemi dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura a tutela di coloro che magistrati ancora non sono ma aspirano a diventarlo.

CONTESTABILE (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONTESTABILE (FI). Signor Presidente, non intervengo da anni sui problemi della giustizia perché da tempo mi occupo di altro; ho ritenuto però doveroso intervenire su questo problema perché penso che sia particolarmente delicato.

Alla base degli emendamenti presentati dall'opposizione vi è innanzitutto la ovvia e giusta preoccupazione di non sminuire l'attività del magistrato. Qualcuno può pensare che sottoporre il candidato alla magistratura ad un *test* psico-attitudinale potrebbe sminuirne la funzione e la dignità. Non credo che sia così, ma mi rendo conto che ciò possa costituire una preoccupazione.

Dall'altro lato, c'è da considerare che la funzione del magistrato nella società è particolarmente delicata e ciò evidenzia la necessità di tutelare il cittadino e di tutelare in fondo lo stesso magistrato. Il magistrato deve essere sicuro che nessuno possa pensare che le sue decisioni siano state prese in una situazione di mente turbata. Ho fatto l'avvocato per quarant'anni e mi è capitato di incontrare magistrati – un'infima minoranza, sia ben chiaro – pazzi.

La stragrande maggioranza dei magistrati italiani gode per fortuna di serenità e di tranquillità, *frigido pacatoque animo*, per cui possiamo fidarci dei loro giudizi. Tuttavia, in quarant'anni di professione mi è capitato di incontrare magistrati pazzi.

Voglio ricordare, senza fare i nomi, un episodio clamoroso, un processo di una certa rilevanza in cui ero difensore – non darò pubbliche indicazioni per non far individuare di chi si tratta – che contava decine e decine di provvedimenti di custodia cautelare, qualche suicidio in carcere, nonché pronunzie di merito assolutamente difformi dalle richieste dell'accusa (tutte o quasi tutte assolutorie) da parte di un pubblico ministero che noi avvocati ritenevamo non godesse di buona salute mentale. Questa persona, che deve essere rispettata (la malattia va rispettata), ha poi lasciato la magistratura in seguito a situazioni personali degne di rispetto, perché frutto di una grande sofferenza. In ogni caso, l'episodio è clamoroso ed è noto a tutti.

Anche altre volte mi è successo di aver a che fare con magistrati – ripeto che si tratta di un'infima minoranza – che non godevano di una buona salute mentale.

Esiste il problema del *test* iniziale psico-fisico. Consiglierei – non è il caso in questa sede – di fare come in Spagna una verifica ogni cinque

anni, perché la funzione del magistrato è tanto delicata e così drammaticamente solitaria da esporre la sua persona a certi rischi. Dico questo con il pieno rispetto della magistratura.

Viviamo in una situazione in cui oramai i *test* psico-attitudinali sono diffusi; vi si sottopongono i piloti degli aerei e coloro che intendono diventare ufficiali dei carabinieri, per cui non vedo per quale motivo non possano essere previsti anche per i magistrati.

Dobbiamo ricordare che da questi ultimi dipende il bene più prezioso per la società e la persona: la libertà. Il cittadino deve essere garantito. La persona che fa il magistrato deve essere, come avviene nel 99 per cento dei casi, in grado di giudicare con serenità e nel pieno possesso delle sue facoltà mentali. (*Applausi dai Gruppi FI, AN, UDC e LP*).

CALVI (*DS-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Senatore Calvi, le domando se intende intervenire in dissenso dal suo Gruppo.

CALVI (*DS-U*). Signor Presidente, farò una dichiarazione che sicuramente non è in linea con quanto è stato finora espresso.

PRESIDENTE. Senatore Calvi, mi scusi, ma devo saperlo, in quanto è già intervenuto un rappresentante del suo Gruppo.

CALVI (*DS-U*). Intervengo allora in dissenso – non la ritengo una questione sostanziale, ma formale – in quanto, in effetti, le motivazioni che desidero portare alla vostra attenzione sono diverse e le espongo partendo dalla seguente osservazione.

Dobbiamo evitare, da una parte, una sorta di criminalizzazione dell'intero corpo della magistratura, che è totalmente inverosimile e falsa; dall'altra parte, non dobbiamo sottovalutare il problema delle gravi responsabilità che hanno i magistrati e quindi della necessità di un controllo.

Quello che voglio dire, Presidente, intanto è che l'Associazione nazionale magistrati, quella che rappresenta i magistrati italiani, non si è mai detta contraria al *test* psico-attitudinale, o meglio, al *test*. Non si è mai detta contraria. Il problema di questa norma, alla quale noi siamo contrari, anche se io dissento rispetto ad alcune delle motivazioni che sono state portate, è che il *test* non è finalizzato a verificare la serenità e l'equilibrio del magistrato ma, come si può leggere nel provvedimento, è finalizzato a verificarne l'attitudine alle specifiche funzioni. In altre parole, non sarà la Commissione, ma uno psichiatra a dire al vincitore di concorso: tu puoi fare il pubblico ministero, oppure tu non puoi fare il giudice. Questa è la sconcezza di questa norma!

Poiché ci troviamo di fronte a persone che avranno la responsabilità anche delle nostre libertà, vogliamo tutte le garanzie, compresa la possibilità di un *test*; ma questo per verificare la serenità e l'equilibrio del sog-

getto, non per demandare ad uno psichiatra la scelta circa le funzioni che egli dovrà esercitare, scelta che non può essere rimessa a tale figura.

Questa è la ragione del mio dissenso, se vogliamo chiamarlo così, ma è anche la ragione per cui ho presentato quell'emendamento. Sono contrario a questa parte della norma per le anzidette ragioni, non perché sono contrario al *test*. (*Applausi dal Gruppo DS-U*).

PRESIDENTE. Come vota, senatore Calvi? Non l'abbiamo mica capito.

CALVI (*DS-U*). Ma certamente: a questo punto, mi astengo!

PRESIDENTE. Ora me lo ha detto, prima no.

PETRINI (*Mar-DL-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto, in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

PETRINI (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, intervengo anch'io in dissenso dal mio Gruppo e molto brevemente per richiamare l'attenzione dell'Assemblea su un fatto che mi sembra sostanziale.

Tutta questa discussione si fonda su un presupposto logico che è assolutamente fallace, vale a dire l'idea che un colloquio psico-attitudinale sia in grado di disvelare eventuali disturbi della personalità dell'aspirante magistrato. Ma questo presupposto è assolutamente illogico e inesistente!

Io vorrei chiedere al relatore in Commissione Bobbio e al presidente della Commissione Caruso, che ho imparato in tante occasioni a stimare, se avete mai fatto un'audizione con gli psichiatri, ad esempio con il presidente della Scuola di psichiatria italiana, per sapere se uno strumento del genere è adatto a quella finalità che voi dichiarate di voler perseguire.

Infatti, i *test* psico-attitudinali possono distinguere le potenzialità di una persona, possono dirci se c'è un talento musicale, un'intelligenza matematica, una capacità logico-dialettica, ma non possono in nessun modo dirci se c'è un disturbo della personalità tale da determinare in un futuro alterazioni nelle funzioni sociali che andrà ad espletare quella persona. Il *test* psico-attitudinale non può avere quella funzione che voi dichiarate debba avere.

Per questo la discussione si fonda su un'assoluta illogicità. Per questa ragione, mi asterrò dal voto. (*Applausi del senatore Manzione*).

* GUBETTI (*FI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUBETTI (*FI*). Signor Presidente, io avrei preferito non intervenire in quanto psichiatra, ma l'ultimo intervento che è stato fatto mi costringe ad intervenire.

I *test* non sono sicuramente in grado di dire qual è la figura ideale, perfetta del giudice, ma possono dire, eccome, una persona è totalmente inadatta a giudicare. Questo lo possono dire di sicuro.

Vorrei dire al senatore Petrini che, se noi oggi siamo qui a parlare tranquillamente, se siamo ancora vivi, lo dobbiamo al fatto che sia gli americani che i russi per decenni hanno sottoposto tutti coloro che avevano la possibilità di accedere ad armi atomiche a visite psichiatriche periodiche! Se siamo ancora vivi, se lei è ancora vivo, se io sono ancora vivo, è per quel motivo! Per cui lei dovrebbe parlare con maggior rispetto della psichiatria, della psicologia e di coloro che la praticano. Il mio voto è ovviamente favorevole. (*Applausi dai Gruppi FI, LP, UDC e AN*).

BOBBIO Luigi (*AN*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOBBIO Luigi (*AN*). Signor Presidente, il senatore Calvi ha fatto delle dichiarazioni a mio avviso veramente importanti, soprattutto quando si è riferito alla indubbia utilità dei *test* per i magistrati al fine di verificare equilibrio e serenità. Io mi domando per quale ragione non si possa eventualmente proporre, dal Governo all'opposizione, di riformulare l'emendamento in questo senso. Penso che la maggioranza prenderebbe sicuramente in considerazione un riferimento negli stessi termini adoperati dal senatore Calvi nel suo intervento.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Ma c'è già l'emendamento del Governo!

PRESIDENTE. Questa in sostanza è una proposta di accantonamento.

Invito pertanto il rappresentante del Governo a pronunciarsi al riguardo.

CASTELLI, *ministro della giustizia*. Signor Presidente, ritengo che questa discussione si potrebbe utilmente svolgere sull'emendamento 2.1000 del Governo, del quale vi è, appunto, una riformulazione. Oggi stiamo parlando di alcune questioni che sono destinate ad essere superate presumibilmente dal voto favorevole a questo emendamento. Quindi, se il senatore Calvi vuole proporre una riformulazione del comma *a*) del nostro emendamento, siamo disponibilissimi a valutarlo. Ne abbiamo anche il tempo, perché non l'abbiamo ancora esaminato, quindi non c'è bisogno di accantonarlo.

PRESIDENTE. Non è questo comunque l'emendamento da accantonare.

CASTELLI, *ministro della giustizia*. In ogni caso, proporrei di respingere tutti gli emendamenti, o eventualmente ritirarli, e discutere del 2.1000, che è quello sostanziale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta, precedentemente avanzata dal senatore Dalla Chiesa, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).
(Brusì in Aula).

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Ognuno per sé! All'ultimo banco lassù c'è una luce a cui non corrisponde alcun senatore!

PRESIDENTE. State seduti, colleghi, per facilitare i controlli. Invito naturalmente i commessi di togliere le tessere presenti nei banchi della sinistra a cui non corrisponda un senatore presente. *(Applausi dal Gruppo FI)*.

Tutte quelle luci a cui non corrisponda un senatore, che per caso si sia spostato, devono essere spente!

MANZIONE (*Mar-DL-U*). A sinistra e a destra, signor Presidente! Lei deve guardare da entrambe le parti!

MARITATI (*DS-U*). Vedo delle luci bianche...

PRESIDENTE. Dietro le sue spalle, senatrice Donati, non vedo alcun senatore...

(Brusì in Aula).

MARITATI (*DS-U*). Signor Presidente, quelle luci bianche vanno spente... *(Proteste del senatore Longhi)*.

PRESIDENTE. Senatore Longhi, la richiamo all'ordine. Non lo faccia più, altrimenti sono costretto ad espellerla dall'Aula!

Il Senato non è in numero legale.
Suspendo la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 13,04, è ripresa alle ore 13,26).

**Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629**

PRESIDENTE. La seduta è ripresa.

Passiamo nuovamente alla votazione dell'emendamento 2.18, identico agli emendamenti 2.19, 2.20 e 2.21.

Verifica del numero legale

MACONI (*DS-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

GARRAFFA (*DS-U*). Va bene: 7-0!

BUCCIERO (*AN*). *(Con riferimento ai banchi dell'opposizione ove vi sono luci cui non corrisponderebbero senatori)*. I lumini al cimitero.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la verifica del numero legale.

Il Senato non è in numero legale.

Appreziate le circostanze, tolgo la seduta e rinvio la discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

Naturalmente noto anche la circostanza che, per ripetute volte, la maggioranza non ha assicurato il numero legale per l'approvazione di questo disegno di legge, perciò chiudo la seduta piuttosto rammaricato.

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza interrogazioni, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16, con l'ordine del giorno già stampato e distribuito.

La seduta è tolta (*ore 13,28*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE DISCUSO AI SENSI DELL'ARTICOLO 44,
COMMA 3, DEL REGOLAMENTO

Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonché per l'emanazione di un testo unico (1296-B)

ARTICOLO 2 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA
DEI DEPUTATI

Art. 2.

(Principi e criteri direttivi)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere per l'ingresso in magistratura:

1) che sia bandito annualmente un concorso per l'accesso in magistratura e che i candidati debbano indicare nella domanda, a pena di inammissibilità, se intendano accedere ai posti nella funzione giudicante ovvero a quelli nella funzione requirente;

2) che il concorso sia articolato in prove scritte ed orali nelle materie indicate dall'articolo 123-ter, commi 1 e 2, dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, nonché nelle materie attinenti al diritto dell'economia;

3) che la commissione di concorso sia unica e che sia nominata dal Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, e che sia composta da magistrati, aventi almeno cinque anni di esercizio nelle funzioni di secondo grado, in numero variabile fra un minimo di dodici e un massimo di sedici e da professori universitari di prima fascia nelle materie oggetto di esame da un minimo di quattro a un massimo di otto, e che la funzione di presidente sia svolta da un magistrato che eserciti da almeno tre anni le funzioni direttive giudicanti di legittimità ovvero le funzioni direttive giudicanti di secondo grado e

quella di vicepresidente da un magistrato che eserciti funzioni di legittimità; che il numero dei componenti sia determinato tenendo conto del presumibile numero dei candidati e dell'esigenza di rispettare le scadenze indicate al numero 1) della lettera *d*); che il numero dei componenti professori universitari sia tendenzialmente proporzionato a quello dei componenti magistrati;

4) che, al momento dell'attribuzione delle funzioni, l'indicazione di cui al numero 1) costituisca titolo preferenziale per la scelta della sede di prima destinazione e che tale scelta, nei limiti delle disponibilità dei posti, debba avvenire nell'ambito della funzione prescelta;

b) prevedere che siano ammessi al concorso per l'accesso in magistratura nelle funzioni giudicanti e nelle funzioni requirenti coloro che:

1) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito diploma presso le scuole di specializzazione nelle professioni legali previste dall'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, stabilendo inoltre che il numero dei laureati da ammettere alle scuole di specializzazione per le professioni legali sia determinato, fermo quanto previsto nel comma 5 dell'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, in misura non superiore a dieci volte il maggior numero dei posti considerati negli ultimi tre bandi di concorso per uditore giudiziario;

2) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito il dottorato di ricerca in materie giuridiche;

3) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione forense;

4) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno svolto, dopo il superamento del relativo concorso, funzioni direttive nelle pubbliche amministrazioni per almeno tre anni;

5) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno svolto le funzioni di magistrato onorario per almeno quattro anni senza demerito e senza essere stati revocati o disciplinarmente sanzionati;

6) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito il diploma di specializzazione in una disciplina giuridica, al termine di un corso di studi della durata non inferiore a due anni presso le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

c) prevedere che per essere ammessi a sostenere le prove orali del concorso di cui alla lettera *a*), numero 2), il candidato debba essere positivamente valutato nei *test* di idoneità psico-attitudinale all'esercizio della

professione di magistrato anche in relazione alle specifiche funzioni indicate nella domanda di ammissione;

d) prevedere che:

1) le prove scritte avvengano tendenzialmente a data fissa, e cioè nei giorni immediatamente prossimi al 15 settembre di ogni anno; che la correzione degli elaborati scritti e le prove orali si svolgano inderogabilmente in un tempo non superiore a nove mesi; che l'intera procedura concorsuale sia espletata in modo da consentire l'inizio del tirocinio il 15 settembre dell'anno successivo;

2) non possano essere ammessi al concorso coloro che sono stati già dichiarati non idonei per tre volte;

e) prevedere che, dopo il compimento del periodo di uditorato, le funzioni dei magistrati si distinguano in funzioni di merito e di legittimità e siano le seguenti:

- 1) funzioni giudicanti di primo grado;
- 2) funzioni requirenti di primo grado;
- 3) funzioni giudicanti di secondo grado;
- 4) funzioni requirenti di secondo grado;
- 5) funzioni semidirettive giudicanti di primo grado;
- 6) funzioni semidirettive requirenti di primo grado;
- 7) funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado;
- 8) funzioni semidirettive requirenti di secondo grado;
- 9) funzioni direttive giudicanti o requirenti di primo grado e di primo grado elevato;
- 10) funzioni direttive giudicanti o requirenti di secondo grado;
- 11) funzioni giudicanti di legittimità;
- 12) funzioni requirenti di legittimità;
- 13) funzioni direttive giudicanti o requirenti di legittimità;
- 14) funzioni direttive superiori giudicanti o requirenti di legittimità;
- 15) funzioni direttive superiori apicali di legittimità;

f) prevedere:

1) che, fatta eccezione per i magistrati in aspettativa per mandato parlamentare o collocati fuori dal ruolo organico in quanto componenti elettivi del Consiglio superiore della magistratura, fino al compimento dell'ottavo anno dall'ingresso in magistratura debbano essere svolte effettivamente le funzioni requirenti o giudicanti di primo grado;

2) che, dopo otto anni dall'ingresso in magistratura, previo concorso per titoli ed esami, scritti e orali, ovvero dopo tredici anni dall'ingresso in magistratura, previo concorso per titoli, possano essere svolte funzioni giudicanti o requirenti di secondo grado;

3) che, dopo tre anni di esercizio delle funzioni di secondo grado, previo concorso per titoli, ovvero dopo diciotto anni dall'ingresso in magistratura, previo concorso per titoli ed esami, scritti e orali, possano

essere svolte funzioni di legittimità; che al concorso per titoli ed esami, scritti e orali, per le funzioni di legittimità possano partecipare anche i magistrati che non hanno svolto diciotto anni di servizio e che hanno esercitato per tre anni le funzioni di secondo grado;

4) che il Consiglio superiore della magistratura attribuisca le funzioni di secondo grado e di legittimità all'esito dei concorsi di cui ai numeri 2) e 3) e le funzioni semidirettive o direttive previo concorso per titoli;

5) le modalità dei concorsi per titoli e per titoli ed esami, scritti ed orali, previsti dalla presente legge, nonché i criteri di valutazione, stabilendo, in particolare, che le prove d'esame consistano nella redazione, anche con l'impiego di prospettazioni e di materiali forniti dalla commissione, di più provvedimenti relativi alle funzioni richieste e in una discussione orale sui temi attinenti alle stesse;

6) che i magistrati che in precedenza abbiano subito una sanzione disciplinare superiore all'ammonizione siano ammessi ai concorsi di cui ai numeri 2), 3) e 4) dopo il maggior numero di anni specificatamente indicato nella sentenza disciplinare definitiva, comunque non inferiore a due e non superiore a quattro rispetto a quanto previsto dai numeri 1), 2) e 3) e dalle lettere *h)* e *i)*;

g) prevedere che:

1) entro il terzo anno di esercizio delle funzioni giudicanti assunte subito dopo l'espletamento del periodo di tirocinio, i magistrati possano partecipare a concorsi per titoli, banditi dal Consiglio superiore della magistratura, per l'assegnazione di posti vacanti nella funzione requirente, dopo aver frequentato con favorevole giudizio finale un apposito corso di formazione al riguardo presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2);

2) la commissione esaminatrice sia quella indicata alla lettera *l)*, numero 6);

3) entro il terzo anno di esercizio delle funzioni requirenti assunte subito dopo l'espletamento del periodo di tirocinio, i magistrati possano partecipare a concorsi per titoli, banditi dal Consiglio superiore della magistratura, per l'assegnazione di posti vacanti nella funzione giudicante, dopo aver frequentato con favorevole giudizio finale un apposito corso di formazione al riguardo presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2);

4) la commissione esaminatrice sia quella indicata dalla lettera *l)*, numero 5);

5) il Consiglio superiore della magistratura individui, con priorità assoluta, i posti vacanti al fine di consentire il passaggio di funzione nei casi indicati ai numeri 1) e 3);

6) fuori dai casi indicati ai numeri 1) e 3), e, in via transitoria, dal comma 8, lettera *c)*, non sia consentito il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa;

7) il mutamento delle funzioni da giudicanti a requirenti e viceversa debba avvenire per posti disponibili in ufficio giudiziario avente sede in diverso distretto, con esclusione di quello competente ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale;

h) prevedere che:

1) funzioni giudicanti di primo grado siano quelle di giudice di tribunale, di giudice del tribunale per i minorenni e di magistrato di sorveglianza;

2) funzioni requirenti di primo grado siano quelle di sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario e di sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni;

3) funzioni giudicanti di secondo grado siano quelle di consigliere di corte di appello;

4) funzioni requirenti di secondo grado siano quelle di sostituto procuratore generale presso la corte di appello nonché quelle di sostituto addetto alla Direzione nazionale antimafia;

5) funzioni giudicanti di legittimità siano quelle di consigliere della Corte di cassazione;

6) funzioni requirenti di legittimità siano quelle di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione;

7) funzioni semidirettive giudicanti di primo grado siano quelle di presidente di sezione di tribunale, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per il conferimento delle funzioni di secondo grado da non meno di tre anni;

8) funzioni semidirettive requirenti di primo grado siano quelle di procuratore della Repubblica aggiunto, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per il conferimento delle funzioni di secondo grado da non meno di tre anni;

9) funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado siano quelle di presidente di sezione di corte di appello, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per il conferimento delle funzioni di secondo grado da non meno di sei anni;

10) funzioni semidirettive requirenti di secondo grado siano quelle di avvocato generale della procura generale presso la corte di appello, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per il conferimento delle funzioni di secondo grado da non meno di sei anni;

11) funzioni direttive giudicanti di primo grado siano quelle di presidente di tribunale e di presidente del tribunale per i minorenni, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per il conferimento delle funzioni di secondo grado da non meno di cinque anni;

12) funzioni direttive requirenti di primo grado siano quelle di procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario e di procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per

il conferimento delle funzioni di secondo grado da non meno di cinque anni;

13) funzioni direttive giudicanti di primo grado elevato siano quelle di presidente di tribunale e di presidente della sezione per le indagini preliminari dei tribunali di cui alla tabella L allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, di presidente dei tribunali di sorveglianza di cui alla tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per le funzioni di secondo grado da almeno otto anni;

14) funzioni direttive requirenti di primo grado elevato siano quelle di procuratore della repubblica presso i tribunali di cui alla tabella L allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per le funzioni di secondo grado da almeno otto anni;

15) funzioni direttive giudicanti di secondo grado siano quelle di presidente della corte di appello, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per le funzioni di legittimità da almeno cinque anni;

16) funzioni direttive requirenti di secondo grado siano quelle di procuratore generale presso la corte di appello e di procuratore nazionale antimafia, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per le funzioni di legittimità da almeno cinque anni;

17) le funzioni indicate ai numeri 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14), 15) e 16) possano essere conferite esclusivamente ai magistrati che, in possesso dei requisiti richiesti, abbiano ancora quattro anni di servizio prima della data di ordinario collocamento a riposo, prevista dall'articolo 5 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, abbiano frequentato con favorevole giudizio finale l'apposito corso di formazione alle funzioni semidirettive o direttive presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e siano stati positivamente valutati nel concorso per titoli previsto alla lettera f), numero 4), ultima parte;

18) i magistrati che abbiano superato il concorso per le funzioni di legittimità possano partecipare ai concorsi per le funzioni semidirettive e direttive indicate ai numeri 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), e 14); che l'aver esercitato funzioni di legittimità giudicanti o requirenti costituisca, a parità di graduatoria, titolo preferenziale per il conferimento degli incarichi direttivi indicati rispettivamente al numero 13) e al numero 14);

i) prevedere che:

1) le funzioni direttive giudicanti di legittimità siano quelle di presidente di sezione della Corte di cassazione, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che esercitino funzioni giudicanti di legittimità da almeno quattro anni;

2) le funzioni direttive requirenti di legittimità siano quelle di avvocato generale della procura generale presso la Corte di cassazione, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che esercitino funzioni requirenti di legittimità da almeno quattro anni;

3) le funzioni direttive superiori giudicanti di legittimità siano quelle di presidente aggiunto della Corte di cassazione e quella di presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che esercitino funzioni direttive giudicanti di legittimità;

4) le funzioni direttive superiori requirenti di legittimità siano quelle di Procuratore generale presso la Corte di cassazione e di Procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che esercitino funzioni direttive requirenti di legittimità;

5) le funzioni direttive superiori apicali di legittimità siano quelle di primo Presidente della Corte di cassazione, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che esercitino funzioni direttive giudicanti di legittimità;

6) le funzioni indicate ai numeri 1) e 2) possano essere conferite esclusivamente ai magistrati che, in possesso dei requisiti richiesti, abbiano frequentato con favorevole giudizio finale un apposito corso di formazione alle funzioni direttive presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2, siano stati positivamente valutati nel concorso per titoli previsto alla lettera *f*), numero 4), ultima parte, ed abbiano ancora due anni di servizio prima della data di ordinario collocamento a riposo, prevista dall'articolo 5 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511; le funzioni indicate ai numeri 3), 4) e 5) possano essere conferite esclusivamente ai magistrati che, in possesso dei requisiti richiesti, siano stati positivamente valutati nel concorso per titoli previsto alla lettera *f*), numero 4), ultima parte;

l) prevedere che:

1) annualmente i posti vacanti nella funzione giudicante di primo grado, individuati quanto al numero nel rispetto dell'esigenza di assicurare il passaggio di funzioni di cui alla lettera *g*), numero 3), e quanto alle sedi giudiziarie, ove possibile, all'esito delle determinazioni adottate dal Consiglio superiore della magistratura, previa acquisizione del parere motivato del consiglio giudiziario, sulle domande di tramutamento presentate dai magistrati che esercitino da almeno tre anni le funzioni giudicanti di primo grado, vengano assegnati, secondo l'anzianità di servizio, ai magistrati che ne facciano richiesta ai sensi della lettera *g*), numero 3), e, per la parte residua, vengano posti a concorso per l'accesso in magistratura;

2) annualmente i posti vacanti nella funzione requirente di primo grado, individuati quanto al numero nel rispetto dell'esigenza di assicurare il passaggio di funzioni di cui alla lettera *g*), numero 1), e quanto alle sedi giudiziarie, ove possibile, all'esito delle determinazioni adottate dal Consiglio superiore della magistratura, previa acquisizione del parere motivato

del consiglio giudiziario, sulle domande di tramutamento presentate dai magistrati che esercitino da almeno tre anni le funzioni requirenti di primo grado, vengano assegnati, secondo l'anzianità di servizio, ai magistrati che ne facciano richiesta ai sensi della lettera g), numero 1), e, per la parte residua, vengano posti a concorso per l'accesso in magistratura;

3) annualmente tutti i posti vacanti nella funzione giudicante di secondo grado, individuati quanto alle sedi giudiziarie all'esito delle determinazioni adottate dal Consiglio superiore della magistratura, previa acquisizione del parere motivato del consiglio giudiziario, sulle domande di tramutamento presentate dai magistrati che esercitino da almeno tre anni le funzioni giudicanti di secondo grado, vengano assegnati dal Consiglio superiore della magistratura con le seguenti modalità:

3.1) per il 40 per cento, i posti siano assegnati, prioritariamente, ai magistrati giudicanti che abbiano frequentato con favorevole giudizio finale un apposito corso di formazione alle funzioni di secondo grado presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e che risultino positivamente valutati nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, previsto dalla lettera f), numero 2), prima parte;

3.2) per il 60 per cento i posti siano assegnati ai magistrati giudicanti che abbiano frequentato con favorevole giudizio finale un apposito corso di formazione alle funzioni di secondo grado presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e che risultino positivamente valutati nel concorso per titoli previsto dalla lettera f), numero 2), seconda parte;

3.3) i posti di cui al numero 3.1), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati valutati positivamente nel concorso per titoli indicato al numero 3.2) ed espletato nello stesso anno;

3.4) i posti di cui al numero 3.2), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati valutati positivamente nel concorso per titoli ed esami, scritti e orali, indicato al numero 3.1) ed espletato nello stesso anno;

3.5) il Consiglio superiore della magistratura, acquisito il parere motivato dei consigli giudiziari e gli ulteriori elementi di valutazione rilevanti ai fini del conferimento delle funzioni giudicanti di secondo grado, assegni i posti di cui ai numeri 3.1), 3.2), 3.3) e 3.4) secondo l'ordine di graduatoria di cui rispettivamente al concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, o al concorso per soli titoli, salvo che vi ostino specifiche e determinate ragioni delle quali deve fornire dettagliata motivazione e, a parità di graduatoria, secondo l'anzianità di servizio;

3.6) i magistrati che abbiano assunto le funzioni giudicanti di secondo grado ai sensi di quanto previsto al numero 3.5) possano presentare domanda di tramutamento dopo che sia decorso il termine di due anni;

3.7) i magistrati che abbiano assunto le funzioni giudicanti di secondo grado ai sensi di quanto previsto al numero 3.5) presso una sede indicata come disagiata e che abbiano presentato domanda di tramuta-

mento dopo che sia decorso il termine di tre anni abbiano diritto a che la loro domanda venga valutata con preferenza assoluta rispetto alle altre;

3.8) il Consiglio superiore della magistratura valuti specificamente la laboriosità con riguardo alle domande di tramutamento presentate ai sensi dei numeri 3.6) e 3.7);

4) annualmente tutti i posti vacanti nella funzione requirente di secondo grado, individuati quanto alle sedi giudiziarie all'esito delle determinazioni adottate dal Consiglio superiore della magistratura, previa acquisizione del parere motivato del consiglio giudiziario, sulle domande di tramutamento presentate dai magistrati che esercitino da almeno tre anni le funzioni requirenti di secondo grado, vengano assegnati dal Consiglio superiore della magistratura con le seguenti modalità:

4.1) per il 40 per cento, i posti siano assegnati, prioritariamente, ai magistrati requirenti che abbiano frequentato con favorevole giudizio finale l'apposito corso di formazione alle funzioni di secondo grado presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e che risultino positivamente valutati nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, previsto dalla lettera *f*), numero 2), prima parte;

4.2) per il 60 per cento i posti siano assegnati ai magistrati requirenti che abbiano frequentato con favorevole giudizio finale l'apposito corso di formazione alle funzioni di secondo grado presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e che risultino positivamente valutati nel concorso per titoli previsto dalla lettera *f*), numero 2), seconda parte;

4.3) i posti di cui al numero 4.1), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati positivamente valutati nel concorso per titoli indicato al numero 4.2) ed espletato nello stesso anno;

4.4) i posti di cui al numero 4.2), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati positivamente valutati nel concorso per titoli ed esami, scritti e orali, indicato al numero 4.1) ed espletato nello stesso anno;

4.5) il Consiglio superiore della magistratura, acquisito il parere motivato dei consigli giudiziari e gli ulteriori elementi di valutazione rilevanti ai fini del conferimento delle funzioni requirenti di secondo grado, assegni i posti di cui ai numeri 4.1), 4.2), 4.3) e 4.4) secondo l'ordine di graduatoria di cui rispettivamente al concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, o al concorso per soli titoli, salvo che vi ostino specifiche e determinate ragioni delle quali deve fornire dettagliata motivazione e, a parità di graduatoria, secondo l'anzianità di servizio;

4.6) i magistrati che abbiano assunto le funzioni requirenti di secondo grado ai sensi di quanto previsto al numero 4.5) possano presentare domanda di tramutamento dopo che sia decorso il termine di due anni;

4.7) i magistrati che abbiano assunto le funzioni requirenti di secondo grado ai sensi di quanto previsto al numero 4.5) presso una sede

indicata come disagiata e che abbiano presentato domanda di tramutamento dopo che sia decorso il termine di tre anni abbiano diritto a che la loro domanda venga valutata con preferenza assoluta rispetto alle altre;

4.8) il Consiglio superiore della magistratura valuti specificatamente la laboriosità con riguardo alle domande di tramutamento presentate ai sensi dei numeri 4.6) e 4.7);

5) ai fini di cui al numero 3), sia istituita una commissione composta da un magistrato che eserciti le funzioni direttive giudicanti di legittimità ovvero le funzioni direttive giudicanti di secondo grado, da un magistrato che eserciti le funzioni giudicanti di legittimità, da tre magistrati che esercitino le funzioni giudicanti di secondo grado da almeno tre anni e da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura;

6) ai fini di cui al numero 4), sia istituita una commissione composta da un magistrato che eserciti le funzioni direttive requirenti di legittimità ovvero le funzioni direttive requirenti di secondo grado, da un magistrato che eserciti le funzioni requirenti di legittimità, da tre magistrati che esercitino le funzioni requirenti di secondo grado da almeno tre anni e da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura;

7) annualmente i posti vacanti nelle funzioni giudicanti di legittimità, come individuati all'esito delle determinazioni adottate dal Consiglio superiore della magistratura, previa acquisizione del parere motivato del consiglio giudiziario e del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, sulle domande di riassegnazione alle funzioni di legittimità di provenienza presentate dai magistrati che esercitino funzioni direttive o semi-direttive giudicanti ovvero sulla loro riassegnazione conseguente alla scadenza temporale dell'incarico rivestito, vengano assegnati dal Consiglio superiore della magistratura con le seguenti modalità:

7.1) per il 60 per cento, i posti siano assegnati, prioritariamente, ai magistrati che esercitino da almeno tre anni funzioni giudicanti di secondo grado, che abbiano frequentato con favorevole giudizio finale l'apposito corso di formazione alle funzioni giudicanti di legittimità presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e che risultino positivamente valutati nel concorso per titoli previsto dalla lettera *f*), numero 3);

7.2) per il 40 per cento i posti siano assegnati ai magistrati con funzioni giudicanti che abbiano svolto diciotto anni di servizio in magistratura ovvero ai magistrati che, pur non avendo svolto diciotto anni di servizio, abbiano esercitato per tre anni le funzioni giudicanti di secondo grado, abbiano frequentato con favorevole giudizio finale l'apposito corso di formazione alle funzioni di legittimità presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e risultino positivamente valutati nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, previsto dalla lettera *f*), numero 3);

7.3) i posti di cui al numero 7.1), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati positivamente valutati nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, indicato al numero 7.2) ed espletato nello stesso anno;

7.4) i posti di cui al numero 7.2), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati positivamente valutati nel concorso per titoli indicato al numero 7.1) ed espletato nello stesso anno;

7.5) il Consiglio superiore della magistratura, acquisito il parere motivato dei consigli giudiziari e gli ulteriori elementi di valutazione rilevanti ai fini del conferimento delle funzioni giudicanti di legittimità, assegni i posti di cui ai numeri 7.1), 7.2), 7.3) e 7.4) secondo l'ordine di graduatoria risultante all'esito del concorso per titoli o del concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, salvo che vi ostino specifiche e determinate ragioni delle quali deve fornire dettagliata motivazione e, a parità di graduatoria, secondo l'anzianità nelle funzioni di secondo grado ovvero secondo l'anzianità di servizio;

8) ai fini di cui al numero 7), sia istituita una commissione composta da un magistrato che eserciti le funzioni direttive giudicanti di legittimità, da tre magistrati che esercitino le funzioni giudicanti di legittimità da almeno tre anni e da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura;

9) annualmente i posti vacanti nelle funzioni requirenti di legittimità, come individuati all'esito delle determinazioni adottate dal Consiglio superiore della magistratura, previa acquisizione del parere motivato del consiglio giudiziario e del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, sulle domande di riassegnazione alle funzioni requirenti di legittimità di provenienza presentate dai magistrati che esercitino funzioni direttive o semidirettive requirenti ovvero sulla loro riassegnazione conseguente alla scadenza temporale dell'incarico rivestito, vengano assegnati dal Consiglio superiore della magistratura con le seguenti modalità:

9.1) per il 60 per cento, i posti siano assegnati, prioritariamente, ai magistrati che esercitino da almeno tre anni funzioni requirenti di secondo grado, che abbiano frequentato con favorevole giudizio finale l'apposito corso di formazione alle funzioni requirenti di legittimità presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e che risultino positivamente valutati nel concorso per titoli previsto dalla lettera *f*), numero 3);

9.2) per il 40 per cento i posti siano assegnati ai magistrati con funzioni requirenti che abbiano svolto diciotto anni di servizio in magistratura ovvero ai magistrati che, pur non avendo svolto diciotto anni, abbiano esercitato per tre anni le funzioni requirenti di secondo grado, abbiano frequentato con favorevole giudizio finale l'apposito corso di formazione alle funzioni di legittimità presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e risultino positivamente valutati nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, previsto dalla lettera *f*), numero 3);

9.3) i posti di cui al numero 9.1), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati positivamente valutati nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, indicato al numero 9.2) ed espletato nello stesso anno;

9.4) i posti di cui al numero 9.2), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati positivamente valutati nel concorso per titoli indicato al numero 9.1) ed espletato nello stesso anno;

9.5) il Consiglio superiore della magistratura, acquisito il parere motivato dei consigli giudiziari e gli ulteriori elementi di valutazione rilevanti ai fini del conferimento delle funzioni requirenti di legittimità, assegni i posti di cui ai numeri 9.1), 9.2), 9.3) e 9.4) secondo l'ordine di graduatoria risultante all'esito del concorso per titoli o del concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, salvo che vi ostino specifiche e determinate ragioni delle quali deve fornire dettagliata motivazione e, a parità di graduatoria, secondo l'anzianità nelle funzioni di secondo grado ovvero secondo l'anzianità di servizio;

10) ai fini di cui al numero 9), sia istituita una commissione composta da un magistrato che eserciti le funzioni direttive requirenti di legittimità, da tre magistrati che esercitino le funzioni requirenti di legittimità da almeno tre anni e da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura;

11) nella individuazione e valutazione dei titoli ai fini dei concorsi previsti dalla presente lettera, sulla base di criteri oggettivi e predefiniti, si tenga conto prevalentemente, sotto il profilo sia quantitativo che qualitativo, dell'attività prestata dal magistrato nell'ambito delle sue funzioni giudiziarie, desunta da specifici e rilevanti elementi e da verificare anche mediante esame a campione, effettuato tramite sorteggio, dei provvedimenti dallo stesso adottati nonché dell'eventuale autorelazione e, in particolare, della complessità dei procedimenti trattati, degli esiti dei provvedimenti adottati, delle risultanze statistiche relative all'entità del lavoro svolto, tenuto specificamente conto della sede e dell'ufficio presso cui risulta assegnato il magistrato, con loro proiezione comparativa rispetto a quelle delle medie nazionali e dei magistrati in servizio presso lo stesso ufficio; i titoli vengano valutati in modo tale che, ove possibile, i componenti della commissione esaminatrice non conoscano il nominativo del candidato; nei concorsi per titoli ed esami si proceda alla valutazione dei titoli solo in caso di esito positivo della prova di esame e la valutazione dei titoli incida in misura non inferiore al 50 per cento sulla formazione della votazione finale sulla cui base viene redatto l'ordine di graduatoria; nella valutazione dei titoli ai fini dell'assegnazione delle funzioni di sostituto procuratore presso la Direzione nazionale antimafia resta fermo quanto previsto in via preferenziale dall'articolo 76-bis, comma 4, dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;

m) prevedere che:

1) i concorsi per gli incarichi direttivi consistano nella valutazione, da parte delle commissioni di cui ai numeri 9) e 10), dei titoli, della laboriosità del magistrato, nonché della sua capacità organizzativa; la commissione comunichi gli esiti del concorso e l'ordine di graduatoria al Consiglio superiore della magistratura, il quale, acquisiti ulteriori elementi di valutazione ed il parere motivato dei consigli giudiziari e del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, propone le nomine al Ministro della giustizia per il concerto; sia effettuato il coordinamento della presente disposizione con quanto previsto dall'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni; il Ministro della giustizia sia legittimato a ricorrere in sede di giustizia amministrativa contro le delibere concernenti il conferimento o la proroga di incarichi direttivi adottate in contrasto con il concerto o con il parere previsto al numero 3);

2) i concorsi per gli incarichi semidirettivi consistano nella valutazione, da parte delle commissioni di cui ai numeri 9) e 10), dei titoli, della laboriosità del magistrato, nonché della sua capacità organizzativa; la commissione comunichi l'esito delle valutazioni e l'ordine di graduatoria dei candidati al Consiglio superiore della magistratura che, acquisiti ulteriori elementi di valutazione ed il parere motivato dei consigli giudiziari e del Consiglio direttivo della Corte di Cassazione, assegna l'incarico semidirettivo secondo l'ordine di graduatoria risultante all'esito del concorso per titoli, salvo che vi ostino specifiche e determinate ragioni delle quali deve fornire dettagliata motivazione e, a parità di graduatoria, secondo l'anzianità nelle funzioni di legittimità ovvero in quelle di secondo grado ovvero secondo l'anzianità di servizio;

3) gli incarichi direttivi, ad esclusione di quelli indicati nella lettera *i)*, abbiano carattere temporaneo e siano attribuiti per la durata di quattro anni, rinnovabili a domanda, acquisito il parere del Ministro della giustizia, previa valutazione positiva da parte del Consiglio superiore della magistratura, per un periodo ulteriore di due anni;

4) il magistrato, allo scadere del termine di cui al numero 3), possa concorrere per il conferimento di altri incarichi direttivi di uguale grado in sedi poste fuori dal circondario di provenienza e per incarichi direttivi di grado superiore per sedi poste fuori dal distretto di provenienza, con esclusione di quello competente ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale; ai fini di quanto disposto dal presente numero si considerano di pari grado le funzioni direttive di primo grado e quelle di primo grado elevato;

5) alla scadenza del termine di cui al numero 3), il magistrato che abbia esercitato funzioni direttive, in assenza di domanda per il conferimento di altro ufficio, ovvero in ipotesi di rieiezione della stessa, sia assegnato alle funzioni non direttive da ultimo esercitate nella sede di originaria provenienza, se vacante, ovvero in altra sede, senza maggiori oneri per il bilancio dello Stato;

6) gli incarichi semidirettivi requirenti di primo e di secondo grado abbiano carattere temporaneo e siano attribuiti per la durata di sei anni;

7) il magistrato che esercita funzioni semidirettive requirenti, allo scadere del termine di cui al numero 6), possa concorrere per il conferimento di altri incarichi semidirettivi o di incarichi direttivi di primo grado e di primo grado elevato in sedi poste fuori dal circondario di provenienza nonché di incarichi direttivi di secondo grado in sedi poste fuori dal distretto di provenienza, con esclusione di quello competente ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale;

8) alla scadenza del termine di cui al numero 6), il magistrato che abbia esercitato funzioni semidirettive requirenti, in assenza di domanda per il conferimento di altro ufficio, ovvero in ipotesi di rieiezione della stessa, sia assegnato alle funzioni non direttive da ultimo esercitate nella sede di originaria provenienza, se vacante, ovvero in altra sede, senza maggiori oneri per il bilancio dello Stato;

9) sia istituita una commissione di esame alle funzioni direttive giudicanti e alle funzioni semidirettive giudicanti, composta da un magistrato che eserciti le funzioni direttive giudicanti di legittimità, da tre a cinque magistrati che esercitino le funzioni giudicanti di legittimità e da due magistrati che esercitino le funzioni giudicanti di secondo grado, nonché da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura;

10) sia istituita una commissione di esame alle funzioni direttive requirenti e alle funzioni semidirettive requirenti, composta da un magistrato che eserciti le funzioni direttive requirenti di legittimità, da tre a cinque magistrati che esercitino le funzioni requirenti di legittimità e da due magistrati che esercitino le funzioni requirenti di secondo grado, nonché da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura;

11) ai fini di cui ai numeri 1) e 2) i titoli vengano individuati con riferimento alla loro specifica rilevanza ai fini della verifica delle attitudini allo svolgimento di funzioni direttive o semidirettive; fermo restando il possesso dei requisiti indicati dalle lettere *h*) ed *i*) per il conferimento delle funzioni direttive o semidirettive, il pregresso esercizio di funzioni direttive o semidirettive, degli incarichi di capo o vice capo di uno degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 2001, n. 315, ovvero di capo, vice capo o direttore generale di uno dei dipartimenti del Ministero della giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 55, costituisce titolo preferenziale; in ogni caso si applichino le disposizioni di cui alla lettera *l*), numero 11); per le funzioni semidirettive giudicanti si tenga adeguatamente conto della pregressa esperienza maturata dal magistrato nello specifico settore oggetto dei procedimenti trattati dalla sezione di tribunale o di corte di appello la cui presidenza è messa a concorso; nella valutazione dei titoli ai fini dell'assegnazione delle funzioni direttive di procuratore nazionale antimafia resta fermo quanto previsto in via preferenziale dall'articolo 76-bis, comma

2, primo periodo, dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;

n) prevedere che le disposizioni dei numeri 1), 3), 5) e 10) della lettera *m)* si applichino anche per il conferimento dell'incarico di Procuratore nazionale antimafia e che, alla scadenza del termine di cui al citato numero 3), il magistrato che abbia esercitato le funzioni di Procuratore nazionale antimafia possa concorrere per il conferimento di altri incarichi direttivi requirenti ubicati in distretto diverso da quello competente ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale;

o) prevedere che, ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente legge, il periodo trascorso dal magistrato fuori dal ruolo organico della magistratura sia equiparato all'esercizio delle ultime funzioni giurisdizionali svolte e il ricollocamento in ruolo, senza maggiori oneri per il bilancio dello Stato, avvenga nella medesima sede, se vacante, o in altra sede, e nelle medesime funzioni, ovvero, nel caso di cessato esercizio di una funzione elettiva extragiudiziaria, salvo che il magistrato svolgesse le sue funzioni presso la Corte di cassazione o la Procura generale presso la Corte di cassazione o la Direzione nazionale antimafia, in una sede diversa vacante, appartenente ad un distretto sito in una regione diversa da quella in cui è ubicato il distretto presso cui è posta la sede di provenienza nonché in una regione diversa da quella in cui, in tutto o in parte, è ubicato il territorio della circoscrizione nella quale il magistrato è stato eletto; prevedere che, fatta eccezione per i magistrati in aspettativa per mandato parlamentare e per i magistrati eletti al Consiglio superiore della magistratura, il collocamento fuori ruolo non possa superare il periodo massimo complessivo di dieci anni. In ogni caso i magistrati collocati fuori dal ruolo organico in quanto componenti elettivi del Consiglio superiore della magistratura ovvero per mandato parlamentare non possono partecipare ai concorsi previsti dalla presente legge. Resta fermo quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, e successive modificazioni;

p) prevedere che:

1) le commissioni di cui alle lettere *l)* e *m)* siano nominate per due anni e siano automaticamente prorogate sino all'esaurimento delle procedure concorsuali in via di espletamento;

2) i componenti delle predette commissioni, ad eccezione dei magistrati che esercitino funzioni direttive requirenti di legittimità, non siano immediatamente confermabili e non possano essere nuovamente nominati prima che siano decorsi tre anni dalla cessazione dell'incarico;

q) prevedere che:

1) la progressione economica dei magistrati si articoli automaticamente secondo le seguenti classi di anzianità, salvo quanto previsto dai numeri 2) e 3) e fermo restando il migliore trattamento economico eventualmente conseguito:

1.1) prima classe: dalla data del decreto di nomina a sei mesi;

- 1.2) seconda classe: da sei mesi a due anni;
- 1.3) terza classe: da due a cinque anni;
- 1.4) quarta classe: da cinque a tredici anni;
- 1.5) quinta classe: da tredici a venti anni;
- 1.6) sesta classe: da venti a ventotto anni;
- 1.7) settima classe: da ventotto anni in poi;

2) i magistrati che conseguono le funzioni di secondo grado a seguito del concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, di cui alla lettera *f*), numero 2), prima parte, conseguono la quinta classe di anzianità;

3) i magistrati che conseguono le funzioni di legittimità a seguito dei concorsi di cui alla lettera *f*), numero 3), conseguono la sesta classe di anzianità;

r) prevedere che il magistrato possa rimanere in servizio presso lo stesso ufficio svolgendo il medesimo incarico per un periodo massimo di dieci anni, con facoltà di proroga del predetto termine per non oltre due anni, previa valutazione del Consiglio superiore della magistratura fondata su comprovate esigenze di funzionamento dell'ufficio e comunque con possibilità di condurre a conclusione eventuali processi di particolare complessità nei quali il magistrato sia impegnato alla scadenza del termine; prevedere che non possano essere assegnati ai magistrati per i quali è in scadenza il termine di permanenza di cui sopra procedimenti la cui definizione non appare probabile entro il termine di scadenza;

s) prevedere che:

1) siano attribuite al magistrato capo dell'ufficio giudiziario la titolarità e la rappresentanza dell'ufficio nel suo complesso, nei rapporti con enti istituzionali e con i rappresentanti degli altri uffici giudiziari, nonché la competenza ad adottare i provvedimenti necessari per l'organizzazione dell'attività giudiziaria e, comunque, concernenti la gestione del personale di magistratura ed il suo stato giuridico;

2) siano indicati i criteri per l'assegnazione al dirigente dell'ufficio di cancelleria o di segreteria delle risorse finanziarie e strumentali necessarie per l'espletamento del suo mandato, riconoscendogli la competenza ad adottare atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, anche nel caso in cui comportino oneri di spesa, definendone i limiti;

3) sia assegnata al dirigente dell'ufficio di cancelleria o di segreteria la gestione delle risorse di personale amministrativo in coerenza con gli indirizzi del magistrato capo dell'ufficio e con il programma annuale delle attività e gli sia attribuito l'esercizio dei poteri di cui all'articolo 55, comma 4, terzo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

4) entro trenta giorni dall'emanazione della direttiva del Ministro della giustizia di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e comunque non oltre il 15 febbraio di ciascun anno, il magistrato capo dell'ufficio giudiziario ed il dirigente dell'ufficio di cancelleria o segreteria predispongano, tenendo conto delle risorse disponibili ed indicando le priorità, il programma delle attività da svolgersi nel corso

dell'anno; il magistrato capo dell'ufficio giudiziario ed il dirigente dell'ufficio di cancelleria o segreteria possano apportare eventuali modifiche al programma nel corso dell'anno; nell'ipotesi di mancata predisposizione o esecuzione del programma, oppure di mancata adozione di modifiche divenute indispensabili per la funzionalità dell'ufficio giudiziario, siano attribuiti al Ministro della giustizia, specificandone condizioni e modalità di esercizio, poteri di intervento in conformità a quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché poteri decisionali circa le rispettive competenze.

t) prevedere che:

1) presso le corti di appello di Roma, Milano, Napoli e Palermo, l'organizzazione tecnica e la gestione dei servizi non aventi carattere giurisdizionale siano affidate a un direttore tecnico, avente la qualifica di dirigente generale, nominato dal Ministro della giustizia, al quale sono attribuiti i compiti di gestione e controllo delle risorse umane, finanziarie e strumentali relative ai servizi tecnico-amministrativi degli uffici giudicanti e requirenti del distretto, di razionalizzazione ed organizzazione del loro utilizzo, nonché i compiti di programmare la necessità di nuove strutture tecniche e logistiche e di provvedere al loro costante aggiornamento, nonché di pianificare il loro utilizzo in relazione al carico giudiziario esistente, alla prevedibile evoluzione di esso e alle esigenze di carattere sociale nel rapporto tra i cittadini e la giustizia;

2) per ciascuna corte di appello di cui al numero 1):

2.1) sia istituita una struttura tecnico-amministrativa di supporto all'attività del direttore tecnico, composta da 11 unità, di cui 2 appartenenti alla posizione economica C2, 3 alla posizione economica C1, 3 alla posizione economica B3 e 3 alla posizione economica B2 e che, nell'ambito di dette posizioni economiche, in sede di prima applicazione, sia possibile avvalersi di personale tecnico estraneo all'Amministrazione;

2.2) le strutture di cui al numero 2.1) siano allestite attraverso il ricorso allo strumento della locazione finanziaria.

2. Nell'attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere l'istituzione come ente autonomo della Scuola superiore della magistratura quale struttura didattica stabilmente preposta:

1) all'organizzazione e alla gestione del tirocinio e della formazione degli uditori giudiziari, curando che la stessa sia attuata sotto i profili tecnico, operativo e deontologico;

2) all'organizzazione dei corsi di aggiornamento professionale e di formazione dei magistrati, curando che la stessa sia attuata sotto i profili tecnico, operativo e deontologico;

3) alla promozione di iniziative e scambi culturali, incontri di studio e ricerca;

4) all'offerta di formazione di magistrati stranieri, nel quadro degli accordi internazionali di cooperazione tecnica in materia giudiziaria;

b) prevedere che la Scuola superiore della magistratura sia fornita di autonomia contabile, giuridica, organizzativa e funzionale ed utilizzi personale dell'organico del Ministero della giustizia, ovvero comandato da altre amministrazioni, in numero non superiore a cinquanta unità, con risorse finanziarie a carico del bilancio dello stesso Ministero;

c) prevedere che la Scuola superiore della magistratura sia articolata in due sezioni, l'una destinata al tirocinio degli uditori giudiziari, l'altra all'aggiornamento professionale e alla formazione dei magistrati;

d) prevedere che il tirocinio abbia la durata di ventiquattro mesi e che sia articolato in sessioni della durata di sei mesi quella presso la Scuola superiore della magistratura e di diciotto mesi quella presso gli uffici giudiziari, dei quali almeno nove in un collegio giudicante e nove in un ufficio corrispondente a quello di prima destinazione;

e) prevedere modalità differenti di svolgimento del tirocinio che tengano conto della diversità delle funzioni, giudicanti e requirenti, che gli uditori saranno chiamati a svolgere;

f) prevedere che nelle sessioni presso la Scuola superiore della magistratura gli uditori giudiziari ricevano insegnamento da docenti di elevata competenza e autorevolezza, scelti secondo principi di ampio pluralismo culturale, e siano seguiti assiduamente da tutori scelti tra i docenti della scuola;

g) prevedere che per ogni sessione sia compilata una scheda valutativa dell'uditore giudiziario;

h) prevedere che, in esito al tirocinio, sia formulata da parte della Scuola, tenendo conto di tutti i giudizi espressi sull'uditore nel corso dello stesso, una valutazione di idoneità all'assunzione delle funzioni giudiziarie sulla cui base il Consiglio superiore della magistratura delibera in via finale;

i) prevedere che, in caso di deliberazione finale negativa, l'uditore possa essere ammesso ad un ulteriore periodo di tirocinio, di durata non superiore a un anno, e che da un'ulteriore deliberazione negativa derivi la cessazione del rapporto di impiego;

l) prevedere che la Scuola superiore della magistratura sia diretta da un comitato che dura in carica quattro anni, composto dal primo Presidente della Corte di cassazione o da un magistrato dallo stesso delegato, dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione o da un magistrato dallo stesso delegato, da due magistrati ordinari nominati dal Consiglio superiore della magistratura, da un avvocato con almeno quindici anni di esercizio della professione nominato dal Consiglio nazionale forense, da un componente professore universitario ordinario in materie giuridiche nominato dal Consiglio universitario nazionale e da un membro nominato dal Ministro della giustizia; prevedere che, nell'ambito del comitato, i componenti eleggano il presidente; prevedere che i componenti del comitato, diversi dal primo Presidente della Corte di cassazione, dal Procura-

tore generale presso la stessa e dai loro eventuali delegati, non siano immediatamente rinnovabili e non possano far parte delle commissioni di concorso per uditore giudiziario;

m) prevedere un comitato di gestione per ciascuna sezione, chiamato a dare attuazione alla programmazione annuale per il proprio ambito di competenza, a definire il contenuto analitico di ciascuna sessione e ad individuare i docenti, a fissare i criteri di ammissione alle sessioni di formazione, ad offrire ogni utile sussidio didattico e a sperimentare formule didattiche, a seguire lo svolgimento delle sessioni ed a presentare relazioni consuntive all'esito di ciascuna, a curare il tirocinio nelle fasi effettuate presso la Scuola selezionando i tutori nonché i docenti stabili e quelli occasionali; prevedere che, in ciascuna sezione, il comitato di gestione sia formato da un congruo numero di componenti, comunque non superiore a cinque, nominati dal comitato direttivo di cui alla lettera *l)*;

n) prevedere che, nella programmazione dell'attività didattica, il comitato direttivo di cui alla lettera *l)* possa avvalersi delle proposte del Consiglio superiore della magistratura, del Ministro della giustizia, del Consiglio nazionale forense, dei consigli giudiziari, del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, nonché delle proposte dei componenti del Consiglio universitario nazionale esperti in materie giuridiche;

o) prevedere l'obbligo del magistrato a partecipare ogni cinque anni, se non vi ostano comprovate e motivate esigenze organizzative e funzionali degli uffici giudiziari di appartenenza, ai corsi di aggiornamento professionale e a quelli di formazione con conseguente riconoscimento di un corrispondente periodo di congedo retribuito; in ogni caso assicurare il diritto del magistrato a partecipare ai corsi di formazione funzionali al passaggio a funzioni superiori con facoltà del capo dell'ufficio di rinviare la partecipazione al corso per un periodo non superiore a sei mesi;

p) stabilire che, al termine del corso di aggiornamento professionale, sia formulata una valutazione che contenga elementi di verifica attitudinale e di proficua partecipazione del magistrato al corso, modulata secondo la tipologia del corso, da inserire nel fascicolo personale del magistrato, al fine di costituire elemento per le valutazioni operate dal Consiglio superiore della magistratura;

q) prevedere che il magistrato, il quale abbia partecipato ai corsi di aggiornamento professionale organizzati dalla Scuola superiore della magistratura, possa nuovamente parteciparvi trascorso almeno un anno;

r) prevedere che vengano istituite sino a tre sedi della Scuola superiore della magistratura a competenza interregionale;

s) prevedere che, al settimo anno dall'ingresso in magistratura, i magistrati che non abbiano effettuato il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti o viceversa, previsto dal comma 1, lettera *g)*, numeri 1) e 3), debbano frequentare presso la Scuola superiore della magistratura il corso di aggiornamento e formazione alle funzioni da loro svolte e, all'esito, siano sottoposti dal Consiglio superiore della magistratura, secondo i criteri indicati alla lettera *t)*, a giudizio di idoneità per l'esercizio in via

definitiva delle funzioni medesime; che, in caso di esito negativo, il giudizio di idoneità debba essere ripetuto per non più di due volte, con l'intervallo di un biennio tra un giudizio e l'altro; che, in caso di esito negativo di tre giudizi consecutivi, si applichi l'articolo 3 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, come modificato ai sensi del comma 6, lettera o), del presente articolo;

t) prevedere che i magistrati, i quali non hanno sostenuto i concorsi per le funzioni di secondo grado o di legittimità, dopo avere frequentato con esito positivo l'apposito corso di aggiornamento e formazione presso la Scuola superiore della magistratura, siano sottoposti da parte del Consiglio superiore della magistratura a valutazioni periodiche di professionalità, desunte dall'attività giudiziaria e scientifica, dalla produttività, dalla laboriosità, dalla capacità tecnica, dall'equilibrio, dalla disponibilità alle esigenze del servizio, dal tratto con tutti i soggetti processuali, dalla deontologia, nonché dalle valutazioni di cui alla lettera p); prevedere che le valutazioni di cui alla presente lettera debbano avvenire al compimento del tredicesimo, ventesimo e ventottesimo anno dall'ingresso in magistratura e che il passaggio rispettivamente alla quinta, alla sesta ed alla settima classe stipendiale possa essere disposto solo in caso di valutazione positiva; prevedere che, in caso di esito negativo, la valutazione debba essere ripetuta per non più di due volte, con l'intervallo di un biennio tra una valutazione e l'altra; prevedere che, in caso di esito negativo di tre valutazioni consecutive, si applichi l'articolo 3 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, come modificato ai sensi del comma 6, lettera o), del presente articolo;

u) prevedere che, per i magistrati che hanno sostenuto i concorsi per il conferimento delle funzioni di secondo grado o di legittimità e non abbiano ottenuto i relativi posti, la commissione di concorso comunicata al Consiglio superiore della magistratura l'elenco di coloro i quali, per inidoneità, non devono essere esentati dalle valutazioni periodiche di professionalità.

3. Nell'attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere l'istituzione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, composto, oltre che dai membri di diritto di cui alla lettera c), da un magistrato che eserciti funzioni direttive giudicanti di legittimità, da un magistrato che eserciti funzioni direttive requirenti di legittimità, da due magistrati che esercitino effettive funzioni giudicanti di legittimità in servizio presso la Corte di cassazione, da un magistrato che eserciti effettive funzioni requirenti di legittimità in servizio presso la Procura generale della Corte di cassazione, da un professore ordinario di università in materie giuridiche e da un avvocato con venti anni di esercizio della professione che sia iscritto da almeno cinque anni nell'albo speciale per le giurisdizioni superiori di cui all'articolo 33 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36;

b) prevedere che i componenti non togati del Consiglio direttivo della Corte di cassazione siano designati, rispettivamente, dal Consiglio universitario nazionale e dal Consiglio nazionale forense;

c) prevedere che membri di diritto del Consiglio direttivo della Corte di cassazione siano il primo Presidente, il Procuratore generale della medesima Corte e il Presidente del Consiglio nazionale forense;

d) prevedere che il Consiglio direttivo della Corte di cassazione sia presieduto dal primo Presidente ed elegga a scrutinio segreto, al suo interno, un vice presidente scelto tra i componenti non togati, ed un segretario;

e) prevedere che al Consiglio direttivo della Corte di cassazione si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni dettate alle lettere n), o), r), u) e z) per i consigli giudiziari presso le corti d'appello;

f) prevedere che i consigli giudiziari presso le corti d'appello nei distretti nei quali prestino servizio fino a trecentocinquanta magistrati ordinari siano composti, oltre che dai membri di diritto di cui alla lettera l), da cinque magistrati in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, da quattro membri non togati, di cui uno nominato tra i professori universitari in materie giuridiche, uno tra gli avvocati che abbiano almeno quindici anni di effettivo esercizio della professione e due dal consiglio regionale della regione ove ha sede il distretto, o nella quale rientra la maggiore estensione del territorio su cui hanno competenza gli uffici del distretto, eletti con maggioranza qualificata tra persone estranee al consiglio medesimo, nonché da un rappresentante eletto dai giudici di pace del distretto nel loro ambito;

g) prevedere che nei distretti nei quali prestino servizio oltre trecentocinquanta magistrati ordinari, i consigli giudiziari siano composti, oltre che dai membri di diritto di cui alla lettera l), da sette magistrati in servizio presso uffici giudiziari del distretto, da quattro membri non togati, dei quali uno nominato tra i professori universitari in materie giuridiche, uno nominato tra gli avvocati con almeno quindici anni di effettivo esercizio della professione e due nominati dal consiglio regionale della regione ove ha sede il distretto, o nella quale rientra la maggiore estensione del territorio su cui hanno competenza gli uffici del distretto, eletti con maggioranza qualificata tra persone estranee al medesimo consiglio, nonché da un rappresentante eletto dai giudici di pace del distretto nel loro ambito;

h) prevedere che i componenti supplenti del consiglio giudiziario siano cinque, due dei quali magistrati che esercitano, rispettivamente, funzioni reagenti e giudicanti nel distretto e tre componenti non togati nominati con lo stesso criterio di cui alle lettere f) e g), riservandosi un posto per ciascuna delle tre categorie non togate indicate nelle medesime lettere f) e g);

i) prevedere che i componenti avvocati e professori universitari siano nominati, rispettivamente, dal Consiglio nazionale forense ovvero dal Consiglio universitario nazionale, su indicazione dei consigli dell'ordine degli avvocati del distretto e dei presidi delle facoltà di giurisprudenza delle università della regione;

l) prevedere che membri di diritto del consiglio giudiziario siano il presidente, il procuratore generale della corte d'appello ed il presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati avente sede nel capoluogo del distretto;

m) prevedere che il consiglio giudiziario sia presieduto dal presidente della corte d'appello ed elegga a scrutinio segreto, al suo interno, un vice presidente scelto tra i componenti non togati, ed un segretario;

n) prevedere che il consiglio giudiziario duri in carica quattro anni e che i componenti non possano essere immediatamente confermati;

o) prevedere che l'elezione dei componenti togati del consiglio giudiziario avvenga in un collegio unico distrettuale con il medesimo sistema vigente per l'elezione dei componenti togati del Consiglio superiore della magistratura, in quanto compatibile, così da attribuire tre seggi a magistrati che esercitano funzioni giudicanti e due seggi a magistrati che esercitano funzioni requirenti nei distretti che comprendono fino a trecentocinquanta magistrati, quattro seggi a magistrati che esercitano funzioni giudicanti e tre seggi a magistrati che esercitano funzioni requirenti nei distretti che comprendono oltre trecentocinquanta magistrati;

p) prevedere che dei componenti togati del consiglio giudiziario che esercitano funzioni giudicanti uno abbia maturato un'anzianità di servizio non inferiore a venti anni;

q) prevedere che la nomina dei componenti supplenti del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari presso le corti d'appello avvenga secondo i medesimi criteri indicati per la nomina dei titolari;

r) prevedere che al consiglio giudiziario vengano attribuite le seguenti competenze:

1) parere sulle tabelle proposte dai titolari degli uffici, nel rispetto dei criteri generali indicati dalla legge;

2) formulazione di pareri, anche su richiesta del Consiglio superiore della magistratura, sull'attività dei magistrati sotto il profilo della preparazione, della capacità tecnico-professionale, della laboriosità, della diligenza, dell'equilibrio nell'esercizio delle funzioni, e comunque nelle ipotesi previste dal comma 1 e nei periodi intermedi di permanenza nella qualifica. Ai fini sopra indicati, il consiglio giudiziario dovrà acquisire le motivate e dettagliate valutazioni del consiglio dell'ordine degli avvocati avente sede nel luogo ove il magistrato esercita le sue funzioni e, se non coincidente, anche del consiglio dell'ordine degli avvocati avente sede nel capoluogo del distretto;

3) vigilanza sul comportamento dei magistrati con obbligo di segnalare i fatti disciplinarmente rilevanti ai titolari dell'azione disciplinare;

4) vigilanza sull'andamento degli uffici giudiziari nel distretto, con segnalazione delle eventuali disfunzioni rilevate al Ministro della giustizia;

5) formulazione di pareri e proposte sull'organizzazione ed il funzionamento degli uffici del giudice di pace del distretto;

6) adozione di provvedimenti relativi allo stato dei magistrati, con particolare riferimento a quelli relativi ad aspettative e congedi, dipendenza di infermità da cause di servizio, equo indennizzo, pensioni privilegiate, concessione di sussidi;

7) formulazione di pareri, anche su richiesta del Consiglio superiore della magistratura, in ordine all'adozione da parte del medesimo Consiglio di provvedimenti inerenti collocamenti a riposo, dimissioni, decadenze dall'impiego, concessioni di titoli onorifici, riammissioni in magistratura;

s) prevedere che i consigli giudiziari formulino pareri, anche su richiesta del Consiglio superiore della magistratura, su materie attinenti ad ulteriori competenze ad essi attribuite;

t) coordinare con quanto previsto dalla presente legge le disposizioni vigenti che prevedono ulteriori competenze dei consigli giudiziari;

u) prevedere la reclamabilità innanzi al Consiglio superiore della magistratura delle delibere adottate dal consiglio giudiziario nelle materie di cui alla lettera r), numero 1);

v) prevedere che i componenti designati dal consiglio regionale prendano parte esclusivamente alle riunioni, alle discussioni ed alle deliberazioni inerenti le materie di cui alla lettera r), numeri 1), 4) e 5);

z) prevedere che gli avvocati, i professori ed il rappresentante dei giudici di pace che compongono il consiglio giudiziario possano prendere parte solo alle discussioni e deliberazioni concernenti le materie di cui alla lettera r), numeri 1), 4) e 5). Il rappresentante dei giudici di pace, inoltre, partecipa alle discussioni e deliberazioni di cui agli articoli 4, 4-*bis*, 7, comma 2-*bis*, e 9, comma 4, della legge 21 novembre 1991, n. 374.

4. Nell'attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che il procuratore della Repubblica, quale preposto all'ufficio del pubblico ministero, sia il titolare esclusivo dell'azione penale e che la eserciti sotto la sua responsabilità nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, assicurando il corretto ed uniforme esercizio della stessa e delle norme sul giusto processo;

b) prevedere che il procuratore della Repubblica possa delegare un procuratore aggiunto alla funzione del vicario, nonché uno o più procuratori aggiunti ovvero uno o più magistrati del proprio ufficio perché lo coadiuvino nella gestione per il compimento di singoli atti, per la trattazione di uno o più procedimenti o nella gestione dell'attività di un settore di affari;

c) prevedere che il procuratore della Repubblica determini i criteri per l'organizzazione dell'ufficio e quelli ai quali si uniformerà nell'assegnazione della trattazione dei procedimenti ai procuratori aggiunti o ai magistrati del proprio ufficio, precisando per quali tipologie di reato riterrà di adottare meccanismi di natura automatica; di tali criteri il Procuratore della Repubblica deve dare comunicazione al Consiglio superiore della magistratura; prevedere che il procuratore della Repubblica possa de-

terminare i criteri cui i procuratori aggiunti o i magistrati delegati ai sensi della lettera *b*) devono attenersi nell'adempimento della delega, con facoltà di revoca in caso di divergenza o di inosservanza dei criteri; prevedere che il procuratore della Repubblica trasmetta al Procuratore generale presso la Corte di cassazione il provvedimento di revoca della delega alla trattazione di un procedimento e le eventuali osservazioni formulate dal magistrato o dal procuratore aggiunto cui è stata revocata la delega; che il provvedimento di revoca e le osservazioni vengano acquisiti nei relativi fascicoli personali; prevede che il procuratore della Repubblica possa determinare i criteri generali cui i magistrati addetti all'ufficio devono attenersi nell'impiego della polizia giudiziaria, nell'utilizzo delle risorse finanziarie e tecnologiche dell'ufficio e nella impostazione delle indagini;

d) prevedere che alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *d*), sia abrogato l'articolo 7-ter, comma 3, dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dall'articolo 6 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51;

e) prevedere che gli atti di ufficio, che incidano o richiedano di incidere su diritti reali o sulla libertà personale, siano assunti previo assenso del procuratore della Repubblica ovvero del procuratore aggiunto o del magistrato eventualmente delegato ai sensi della lettera *b*); prevedere tuttavia che le disposizioni della presente lettera non si applichino nelle ipotesi in cui la misura cautelare personale o reale è richiesta in sede di convalida del fermo o dell'arresto o del sequestro ovvero, limitatamente alle misure cautelari reali, nelle ipotesi che il procuratore della Repubblica, in ragione del valore del bene o della rilevanza del fatto per cui si procede, riterrà di dovere indicare con apposita direttiva;

f) prevedere che il procuratore della Repubblica tenga personalmente, o tramite magistrato appositamente delegato, i rapporti con gli organi di informazione e che tutte le informazioni sulle attività dell'ufficio vengano attribuite impersonalmente allo stesso; prevedere che il procuratore della Repubblica segnali obbligatoriamente al consiglio giudiziario, ai fini di quanto previsto al comma 3, lettera *r*), numero 3), i comportamenti dei magistrati del proprio ufficio che siano in contrasto con la disposizione di cui sopra;

g) prevedere che il procuratore generale presso la corte di appello, al fine di verificare il corretto ed uniforme esercizio dell'azione penale, nonché il rispetto dell'adempimento degli obblighi di cui alla lettera *a*), acquisisca dalle procure del distretto dati e notizie, relazionando annualmente, oltre che quando lo ritenga necessario, al Procuratore generale presso la Corte di cassazione;

h) prevedere, relativamente ai procedimenti riguardanti i reati indicati nell'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, che sia fatto salvo quanto previsto dall'articolo 70-bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni;

5. Nell'attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere la soppressione di quindici posti di magistrato d'appello previsti in organico presso la Corte di cassazione nonché di tutti i posti di magistrato d'appello destinato alla Procura generale presso la Corte di cassazione e la loro sostituzione con altrettanti posti di magistrato di cassazione, presso i rispettivi uffici;

b) prevedere la soppressione di quindici posti di magistrato d'appello previsti in organico presso la Corte di cassazione e la loro sostituzione con altrettanti posti di magistrato di tribunale;

c) prevedere che della pianta organica della Corte di cassazione facciano parte trentasette magistrati con qualifica non inferiore a magistrato di tribunale con non meno di cinque anni di esercizio delle funzioni di merito destinati a prestare servizio presso l'ufficio del massimario e del ruolo;

d) prevedere che il servizio prestato per almeno otto anni presso l'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione costituisca, a parità di graduatoria, titolo preferenziale nell'attribuzione delle funzioni giudicanti di legittimità;

e) prevedere l'abrogazione dell'articolo 116 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, e prevedere che all'articolo 117 e alla relativa rubrica del citato ordinamento giudiziario di cui al regio decreto n.12 del 1941 siano soppresse le parole: «di appello e».

6. Nell'attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) provvedere alla tipizzazione delle ipotesi di illecito disciplinare dei magistrati, sia inerenti l'esercizio della funzione sia estranee alla stessa, garantendo comunque la necessaria completezza della disciplina con adeguate norme di chiusura, nonché all'individuazione delle relative sanzioni;

b) prevedere:

1) che il magistrato debba esercitare le funzioni attribuitegli con imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo ed equilibrio;

2) che in ogni atto di esercizio delle funzioni il magistrato debba rispettare la dignità della persona;

3) che anche fuori dall'esercizio delle sue funzioni il magistrato non debba tenere comportamenti, ancorché legittimi, che compromettano la credibilità personale, il prestigio e il decoro del magistrato o il prestigio dell'istituzione;

4) che la violazione dei predetti doveri costituisca illecito disciplinare perseguibile nelle ipotesi previste dalle lettere c), d) ed e);

c) salvo quanto stabilito dal numero 11), prevedere che costituiscono illeciti disciplinari nell'esercizio delle funzioni:

1) i comportamenti che, violando i doveri di cui alla lettera b), arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio ad una delle parti; l'omissione della comunicazione al Consiglio superiore della magistratura della sussistenza di una delle situazioni di incompatibilità di cui agli articoli 18 e 19 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, come modificati ai sensi della lettera p); la consapevole inosservanza dell'obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge;

2) i comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell'ambito dell'ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o di collaboratori; l'ingiustificata interferenza nell'attività giudiziaria di altro magistrato; l'omessa comunicazione al capo dell'ufficio delle avvenute interferenze da parte del magistrato destinatario delle medesime;

3) la grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile; il travisamento dei fatti determinato da negligenza inescusabile; il perseguimento di fini diversi da quelli di giustizia; l'emissione di provvedimenti privi di motivazione, ovvero la cui motivazione consiste nella sola affermazione della sussistenza dei presupposti di legge senza indicazione degli elementi di fatto dai quali tale sussistenza risulti, quando la motivazione è richiesta dalla legge; l'adozione di provvedimenti non consentiti dalla legge che abbiano leso diritti personali o, in modo rilevante, diritti patrimoniali; la reiterata o grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario adottate dagli organi competenti; l'indebito affidamento ad altri del proprio lavoro; l'inosservanza dell'obbligo di risiedere nel comune in cui ha sede l'ufficio, se manca l'autorizzazione prevista dalle norme vigenti e ne sia derivato concreto pregiudizio all'adempimento dei doveri di diligenza e laboriosità;

4) il reiterato, grave o ingiustificato ritardo nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni; il sottrarsi in modo abituale e ingiustificato al lavoro giudiziario; per il dirigente dell'ufficio o il presidente di una sezione o il presidente di un collegio, l'omettere di assegnarsi affari e di redigere i relativi provvedimenti; l'inosservanza dell'obbligo di rendersi reperibile per esigenze di ufficio quando esso sia imposto dalla legge o da disposizione legittima dell'organo competente;

5) i comportamenti che determinano la divulgazione di atti del procedimento coperti dal segreto o di cui sia previsto il divieto di pubblicazione, nonché la violazione del dovere di riservatezza sugli affari in corso di trattazione, o sugli affari definiti, quando è idonea a ledere diritti altrui; pubbliche dichiarazioni o interviste che, sotto qualsiasi profilo, riguardino i soggetti a qualsivoglia titolo coinvolti negli affari in corso di trattazione e che non siano stati definiti con sentenza passata in giudicato;

6) il tenere rapporti in relazione all'attività del proprio ufficio con gli organi di informazione al di fuori delle modalità previste al comma 4, lettera *f*); il sollecitare la pubblicità di notizie attinenti alla propria attività di ufficio ovvero il costituire e l'utilizzare canali informativi personali riservati o privilegiati; il rilasciare dichiarazioni e interviste in violazione dei criteri di equilibrio e di misura;

7) l'adozione intenzionale di provvedimenti affetti da palese incompatibilità tra la parte dispositiva e la motivazione, tali da manifestare una preconstituita e inequivocabile contraddizione sul piano logico, contenutistico o argomentativo;

8) l'omissione, da parte del dirigente l'ufficio o del presidente di una sezione o di un collegio, della comunicazione agli organi competenti di fatti che possono costituire illeciti disciplinari compiuti da magistrati dell'ufficio, della sezione o del collegio; l'omissione, da parte del dirigente l'ufficio ovvero da parte del magistrato cui compete il potere di sorveglianza, della comunicazione al Consiglio superiore della magistratura della sussistenza di una delle situazioni di incompatibilità previste dagli articoli 18 e 19 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, come modificati ai sensi della lettera *p*), ovvero delle situazioni che possono dare luogo all'adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 2 e 3 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, come modificati ai sensi delle lettere *n*) e *o*);

9) l'adozione di provvedimenti abnormi ovvero di atti e provvedimenti che costituiscano esercizio di una potestà riservata dalla legge ad organi legislativi o amministrativi ovvero ad altri organi costituzionali;

10) l'emissione di un provvedimento restrittivo della libertà personale fuori dei casi consentiti dalla legge, determinata da negligenza grave ed inescusabile;

11) fermo quanto previsto dai numeri 3), 7) e 9), non può dar luogo a responsabilità disciplinare l'attività di interpretazione di norme di diritto in conformità all'articolo 12 delle disposizioni sulla legge in generale;

d) prevedere che costituiscano illeciti disciplinari al di fuori dell'esercizio delle funzioni:

1) l'uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti per sé o per altri;

2) il frequentare persona sottoposta a procedimento penale o di prevenzione comunque trattato dal magistrato, o persona che a questi consta essere stata dichiarata delinquente abituale, professionale o per tendenza o aver subito condanna per delitti non colposi alla pena della reclusione superiore a tre anni o una misura di prevenzione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione, ovvero l'intrattenere rapporti consapevoli di affari con una di tali persone;

3) l'assunzione di incarichi extragiudiziari senza la prescritta autorizzazione dell'organo competente;

4) lo svolgimento di attività incompatibili con la funzione giudiziaria o tali da recare concreto pregiudizio all'assolvimento dei doveri indicati nella lettera *b*), numeri 1), 2) e 3);

5) l'ottenere, direttamente o indirettamente, prestiti o agevolazioni da soggetti che il magistrato sa essere indagati, parti offese, testimoni o comunque coinvolti in procedimenti penali o civili pendenti presso l'ufficio giudiziario di appartenenza o presso altro ufficio che si trovi nel distretto di corte d'appello nel quale esercita le funzioni giudiziarie, ovvero dai difensori di costoro;

6) la pubblica manifestazione di consenso o dissenso in ordine ad un procedimento in corso quando, per la posizione del magistrato o per le modalità con cui il giudizio è espresso, sia idonea a condizionare la libertà di decisione nel procedimento medesimo;

7) la partecipazione ad associazioni segrete o i cui vincoli sono oggettivamente incompatibili con l'esercizio delle funzioni giudiziarie;

8) l'iscrizione o la partecipazione a partiti politici ovvero il coinvolgimento nelle attività di centri politici o affaristici che possano condizionare l'esercizio delle funzioni o comunque appannare l'immagine del magistrato;

9) ogni altro comportamento tale da compromettere l'indipendenza, la terzietà e l'imparzialità del magistrato, anche sotto il profilo dell'apparenza;

10) l'uso strumentale della qualità che, per la posizione del magistrato o per le modalità di realizzazione, è idoneo a turbare l'esercizio di funzioni costituzionalmente previste;

e) prevedere che costituiscano illeciti disciplinari conseguenti al reato:

1) i fatti per i quali è intervenuta condanna irrevocabile o è stata pronunciata sentenza ai sensi dell'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, per delitto doloso o preterintenzionale, quando la legge stabilisce la pena detentiva sola o congiunta alla pena pecuniaria;

2) i fatti per i quali è intervenuta condanna irrevocabile o è stata pronunciata sentenza ai sensi dell'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, per delitto colposo, alla pena della reclusione, sempre che presentino, per modalità e conseguenze, carattere di particolare gravità;

3) i fatti per i quali è intervenuta condanna irrevocabile o è stata pronunciata sentenza ai sensi dell'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, alla pena dell'arresto, sempre che presentino, per le modalità di esecuzione, carattere di particolare gravità;

4) altri fatti costituenti reato idonei a compromettere la credibilità del magistrato, anche se il reato è estinto per qualsiasi causa o l'azione penale non può essere iniziata o proseguita;

f) prevedere come sanzioni disciplinari:

- 1) l'ammonimento;
- 2) la censura;
- 3) la perdita dell'anzianità;
- 4) l'incapacità temporanea ad esercitare un incarico direttivo o semidirettivo;
- 5) la sospensione dalle funzioni da tre mesi a due anni;
- 6) la rimozione;

g) stabilire che:

1) l'ammonimento consista nel richiamo, espresso nel dispositivo della decisione, all'osservanza da parte del magistrato dei suoi doveri, in rapporto all'illecito commesso;

2) la censura consista in un biasimo formale espresso nel dispositivo della decisione;

3) la sanzione della perdita dell'anzianità sia inflitta per un periodo compreso tra due mesi e due anni;

4) la sanzione della temporanea incapacità ad esercitare un incarico direttivo o semidirettivo sia inflitta per un periodo compreso tra sei mesi e due anni. Se il magistrato svolge funzioni direttive o semidirettive, debbono essergli conferite di ufficio altre funzioni non direttive o semidirettive, corrispondenti alla sua qualifica. Scontata la sanzione, il magistrato non può riprendere l'esercizio delle funzioni direttive o semidirettive presso l'ufficio dove le svolgeva anteriormente alla condanna;

5) la sospensione dalle funzioni comporti altresì la sospensione dallo stipendio ed il collocamento del magistrato fuori dal ruolo organico della magistratura. Al magistrato sospeso è corrisposto un assegno alimentare pari ai due terzi dello stipendio e delle altre competenze di carattere continuativo, se il magistrato sta percependo il trattamento economico riservato alla prima o seconda o terza classe stipendiale; alla metà, se alla quarta o quinta classe; ad un terzo, se alla sesta o settima classe;

6) la rimozione determini la cessazione del rapporto di servizio;

7) quando, per il concorso di più illeciti disciplinari, si dovrebbero irrogare più sanzioni meno gravi, si applichi altra sanzione di maggiore gravità, sola o congiunta con quella meno grave se compatibile;

8) la sanzione di cui al numero 6) sia eseguita mediante decreto del Presidente della Repubblica;

h) prevedere che siano puniti con la sanzione non inferiore alla censura:

1) i comportamenti che, violando i doveri di cui alla lettera b), arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio ad una delle parti;

2) la consapevole inosservanza dell'obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge;

3) l'omissione, da parte dell'interessato, della comunicazione al Consiglio superiore della magistratura della sussistenza di una delle cause

di incompatibilità di cui agli articoli 18 e 19 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificati ai sensi della lettera *p*);

4) il tenere comportamenti che, a causa dei rapporti comunque esistenti con i soggetti coinvolti nel procedimento ovvero a causa di avvenute interferenze, costituiscano violazione del dovere di imparzialità;

5) i comportamenti previsti dal numero 2) della lettera *c*);

6) il perseguimento di fini diversi da quelli di giustizia;

7) il reiterato o grave ritardo nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni;

8) la scarsa laboriosità, se abituale;

9) la grave o abituale violazione del dovere di riservatezza;

10) l'uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti;

11) lo svolgimento di incarichi extragiudiziari senza avere richiesto o ottenuto la prescritta autorizzazione dal Consiglio superiore della magistratura, qualora per l'entità e la natura dell'incarico il fatto non si appalesi di particolare gravità;

i) prevedere che siano puniti con una sanzione non inferiore alla perdita dell'anzianità:

1) i comportamenti che, violando i doveri di cui alla lettera *b*), arrecano grave ed ingiusto danno o indebito vantaggio ad una delle parti;

2) l'uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti, se abituale e grave;

3) i comportamenti previsti dal numero 2) della lettera *d*);

l) stabilire che:

1) sia punita con la sanzione della incapacità ad esercitare un incarico direttivo o semidirettivo l'interferenza nell'attività di altro magistrato da parte del dirigente dell'ufficio o del presidente della sezione, se ripetuta o grave;

2) sia punita con una sanzione non inferiore alla sospensione dalle funzioni l'accettazione e lo svolgimento di incarichi ed uffici vietati dalla legge ovvero l'accettazione e lo svolgimento di incarichi per i quali non è stata richiesta o ottenuta la prescritta autorizzazione, qualora per l'entità e la natura dell'incarico il fatto si appalesi di particolare gravità;

3) sia rimosso il magistrato che sia stato condannato in sede disciplinare per i fatti previsti dalla lettera *d*), numero 5), che incorre nella interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici in seguito a condanna penale o che incorre in una condanna a pena detentiva per delitto non colposo non inferiore ad un anno la cui esecuzione non sia stata sospesa ai sensi degli articoli 163 e 164 del codice penale o per la quale sia intervenuto provvedimento di revoca della sospensione ai sensi dell'articolo 168 dello stesso codice;

m) stabilire che, nell'infliggere una sanzione diversa dall'ammonimento e dalla rimozione, la sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura possa disporre il trasferimento del magistrato ad altra sede o ad altro ufficio quando, per la condotta tenuta, la permanenza nella stessa sede o nello stesso ufficio appare in contrasto con il buon andamento dell'amministrazione della giustizia. Il trasferimento è sempre disposto quando ricorre una delle violazioni previste dal numero 1) della lettera *c)*, ad eccezione dell'inosservanza dell'obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge e dell'inosservanza dell'obbligo della comunicazione al Consiglio superiore della magistratura, dal numero 1) della lettera *d)*, ovvero se è inflitta la sanzione della sospensione dalle funzioni;

n) prevedere che, nei casi di procedimento disciplinare per addebiti punibili con una sanzione diversa dall'ammonimento, su richiesta del Ministro della giustizia o del Procuratore generale presso la Corte di cassazione, ove sussistano gravi elementi di fondatezza dell'azione disciplinare e ricorrano motivi di particolare urgenza, possa essere disposto dalla sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, in via cautelare e provvisoria, il trasferimento ad altra sede o la destinazione ad altre funzioni; modificare il secondo comma dell'articolo 2 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, stabilendo che, fermo quanto previsto dalla lettera *m)* e dalla prima parte della presente lettera, in sede di procedimento disciplinare, il trasferimento ad altre sede o la destinazione ad altre funzioni possano essere disposti con procedimento amministrativo dal Consiglio superiore della magistratura solo per una causa incolpevole tale da impedire al magistrato di svolgere le sue funzioni, nella sede occupata, con piena indipendenza e imparzialità; prevedere che alla data di entrata in vigore del primo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *f)*, i procedimenti amministrativi di trasferimento di ufficio ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, pendenti presso il Consiglio superiore della magistratura, per fatti astrattamente riconducibili alle fattispecie disciplinari previste dal presente comma siano trasmessi al Procuratore generale presso la Corte di cassazione per le sue determinazioni in ordine all'azione disciplinare;

o) prevedere la modifica dell'articolo 3 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, consentendo anche di far transitare nella pubblica amministrazione, con funzioni amministrative, i magistrati dispensati dal servizio;

p) ridisciplinare le ipotesi di cui agli articoli 18 e 19 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n.12, e successive modificazioni, in maniera più puntuale e rigorosa prevedendo, salvo eccezioni specificatamente disciplinate con riferimento all'entità dell'organico nonché alla diversità di incarico, l'incompatibilità per il magistrato a svolgere l'attività presso il medesimo ufficio in cui parenti sino al secondo grado, affini in primo grado, il coniuge o il convivente esercitano la professione di magistrato o di avvocato o di ufficiale o agente di polizia giudiziaria;

q) equiparare gli effetti della decadenza a quelli delle dimissioni.

7. Nell'attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), il Governo si attiene, per quel che riguarda la procedura per l'applicazione delle sanzioni disciplinari, ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che le funzioni di pubblico ministero nel procedimento disciplinare siano esercitate dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione o da un suo sostituto, e che all'attività di indagine relativa al procedimento disciplinare proceda il pubblico ministero;

b) stabilire che:

1) l'azione disciplinare sia promossa entro due anni dalla notizia del fatto, acquisita a seguito di sommarie indagini preliminari o di denuncia circostanziata o di segnalazione del Ministro della giustizia;

2) entro due anni dall'inizio del procedimento debba essere richiesta l'emissione del decreto che fissa la discussione orale davanti alla sezione disciplinare; entro due anni dalla richiesta debba pronunciarsi la sezione disciplinare. Se la sentenza è annullata in tutto o in parte a seguito del ricorso per cassazione, il termine per la pronuncia nel giudizio di rinvio è di un anno e decorre dalla data in cui vengono restituiti dalla Corte di cassazione gli atti del procedimento. Se i termini non sono osservati, il procedimento disciplinare si estingue, sempre che l'incolpato vi consenta;

3) il corso dei termini sia sospeso:

3.1) se per il medesimo fatto è iniziato il procedimento penale, riprendendo a decorrere dalla data in cui non è più soggetta ad impugnazione la sentenza di non luogo a procedere ovvero sono divenuti irrevocabili la sentenza o il decreto penale di condanna;

3.2) se durante il procedimento disciplinare viene sollevata questione di legittimità costituzionale, riprendendo a decorrere dal giorno in cui è pubblicata la decisione della Corte costituzionale;

3.3) se l'incolpato è sottoposto a perizia o ad accertamenti specialistici, e per tutto il tempo necessario;

3.4) se il procedimento disciplinare è rinviato a richiesta dell'incolpato o del suo difensore o per impedimento dell'incolpato o del suo difensore;

c) prevedere che:

1) il Ministro della giustizia abbia facoltà di promuovere l'azione disciplinare mediante richiesta di indagini al Procuratore generale presso la Corte di cassazione. Dell'iniziativa il Ministro dà comunicazione al Consiglio superiore della magistratura, con indicazione sommaria dei fatti per i quali si procede;

2) il Procuratore generale presso la Corte di cassazione abbia l'obbligo di esercitare l'azione disciplinare dandone comunicazione al Ministro della giustizia e al Consiglio superiore della magistratura, con indicazione sommaria dei fatti per i quali si procede. Il Ministro della giusti-

zia, se ritiene che l'azione disciplinare deve essere estesa ad altri fatti, ne fa richiesta al Procuratore generale, ed analoga richiesta può fare nel corso delle indagini;

3) il Consiglio superiore della magistratura, i consigli giudiziari e i dirigenti degli uffici debbano comunicare al Ministro della giustizia e al Procuratore generale presso la Corte di cassazione ogni fatto rilevante sotto il profilo disciplinare. I presidenti di sezione e i presidenti di collegio debbono comunicare ai dirigenti degli uffici i fatti concernenti l'attività dei magistrati della sezione o del collegio che siano rilevanti sotto il profilo disciplinare;

4) la richiesta di indagini rivolta dal Ministro della giustizia al Procuratore generale o la comunicazione da quest'ultimo data al Consiglio superiore della magistratura ai sensi del numero 2) determinino a tutti gli effetti l'inizio del procedimento;

5) il Procuratore generale presso la Corte di cassazione possa contestare fatti nuovi nel corso delle indagini, anche se l'azione è stata promossa dal Ministro della giustizia, salva la facoltà del Ministro di cui al numero 2), ultimo periodo;

d) stabilire che:

1) dell'inizio del procedimento debba essere data comunicazione entro trenta giorni all'incolpato con l'indicazione del fatto che gli viene addebitato; analoga comunicazione debba essere data per le ulteriori contestazioni di cui al numero 5) della lettera c). L'incolpato può farsi assistere da altro magistrato o da un avvocato, designati in qualunque momento dopo la comunicazione dell'addebito, nonché, se del caso, da un consulente tecnico;

2) gli atti di indagine non preceduti dalla comunicazione all'incolpato o dall'avviso al difensore, se già designato, siano nulli, ma la nullità non possa essere più rilevata quando non è dedotta con dichiarazione scritta e motivata nel termine di dieci giorni dalla data in cui l'interessato ha avuto conoscenza del contenuto di tali atti o, in mancanza, da quella della comunicazione del decreto che fissa la discussione orale davanti alla sezione disciplinare;

3) per l'attività di indagine si osservino, in quanto compatibili, le norme del codice di procedura penale, eccezione fatta per quelle che comportano l'esercizio di poteri coercitivi nei confronti dell'imputato, delle persone informate sui fatti, dei periti e degli interpreti; si applica comunque quanto previsto dall'articolo 133 del codice di procedura penale. Alle persone informate sui fatti, ai periti e interpreti si applicano le disposizioni degli articoli 366, 371-bis, 371-ter, 372, 373, 376, 377 e 384 del codice penale; prevedere che il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, se lo ritenga necessario ai fini delle sue determinazioni sull'azione disciplinare, possa acquisire atti coperti da segreto investigativo senza che detto segreto possa essergli opposto; prevedere altresì che nel caso in cui il Procuratore generale acquisisca atti coperti da segreto investigativo ed il procuratore della Repubblica comunichi motivatamente che

dalla loro pubblicizzazione possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il Procuratore generale disponga con decreto che i detti atti rimangano segreti per un periodo non superiore a dodici mesi e sospenda il procedimento disciplinare per un analogo periodo;

4) per gli atti da compiersi fuori dal suo ufficio, il pubblico ministero possa richiedere altro magistrato in servizio presso la procura generale della corte d'appello nel cui distretto l'atto deve essere compiuto;

5) al termine delle indagini, il Procuratore generale con le richieste conclusive di cui alla lettera e) invii alla sezione disciplinare il fascicolo del procedimento e ne dia comunicazione all'incolpato; il fascicolo sia depositato nella segreteria della sezione a disposizione dell'incolpato, con facoltà di prenderne visione e di estrarre copia degli atti;

e) prevedere che:

1) il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, al termine delle indagini, se non ritiene di dover chiedere la declaratoria di non luogo a procedere, formuli l'incolpazione e chiedi al presidente della sezione disciplinare la fissazione dell'udienza di discussione orale; il Procuratore generale presso la Corte di cassazione dà comunicazione al Ministro della giustizia delle sue determinazioni ed invia copia dell'atto;

2) il Ministro della giustizia, in caso di richiesta di declaratoria di non luogo a procedere, abbia facoltà di proporre opposizione entro dieci giorni, presentando memoria. Il Consiglio superiore della magistratura decide in camera di consiglio, sentite le parti;

3) il Ministro della giustizia, entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al numero 1), possa chiedere l'integrazione e, nel caso di azione disciplinare da lui promossa, la modificazione della contestazione, cui provvede il Procuratore generale presso la Corte di cassazione;

4) il presidente della sezione disciplinare fissi, con suo decreto, il giorno della discussione orale, con avviso ai testimoni e ai periti;

5) il decreto di cui al numero 4) sia comunicato, almeno dieci giorni prima della data fissata per la discussione orale, al pubblico ministero e all'incolpato nonché al difensore di quest'ultimo se già designato e al Ministro della giustizia;

6) nel caso in cui il Procuratore generale ritenga che si debba escludere l'addebito, faccia richiesta motivata alla sezione disciplinare per la declaratoria di non luogo a procedere. Della richiesta è data comunicazione al Ministro della giustizia, con invio di copia dell'atto;

7) il Ministro della giustizia, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al numero 6), possa richiedere copia degli atti del procedimento e, nei venti giorni successivi alla ricezione degli stessi, possa richiedere al presidente della sezione disciplinare la fissazione dell'udienza di discussione orale, formulando l'incolpazione;

8) decorsi i termini di cui al numero 7), sulla richiesta di non luogo a procedere la sezione disciplinare decida in camera di consiglio. Se rigetta la richiesta, provvede nei modi previsti dai numeri 4) e 5). Sulla

richiesta del Ministro della giustizia di fissazione della discussione orale, si provvede nei modi previsti nei numeri 4) e 5) e le funzioni di pubblico ministero, nella discussione orale, sono esercitate dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione o da un suo sostituto;

9) della data fissata per la discussione orale sia dato avviso al Ministro della giustizia, il quale può esercitare la facoltà di partecipare all'udienza delegando un magistrato dell'Ispettorato generale;

10) il delegato del Ministro della giustizia possa presentare memorie, esaminare testi, consulenti e periti e interrogare l'incolpato;

f) prevedere che:

1) nella discussione orale un componente della sezione disciplinare nominato dal presidente svolga la relazione;

2) l'udienza sia pubblica; tuttavia la sezione disciplinare, su richiesta di una delle parti, possa comunque disporre che la discussione non sia pubblica se ricorrono esigenze di tutela della credibilità della funzione giudiziaria, con riferimento ai fatti contestati ed all'ufficio che l'incolpato occupa, ovvero esigenze di tutela del diritto dei terzi;

3) la sezione disciplinare possa assumere anche d'ufficio tutte le prove che ritiene utili, possa disporre o consentire la lettura di rapporti dell'Ispettorato generale del Ministero della giustizia, dei consigli giudiziari e dei dirigenti degli uffici, la lettura di atti dei fascicoli personali nonché delle prove acquisite nel corso delle indagini; possa consentire l'esibizione di documenti da parte del pubblico ministero, dell'incolpato e del delegato del Ministro della giustizia. Si osservano, in quanto compatibili, le norme del codice di procedura penale sul dibattimento, eccezione fatta per quelle che comportano l'esercizio di poteri coercitivi nei confronti dell'imputato, dei testimoni, dei periti e degli interpreti; resta fermo quanto previsto dall'articolo 133 del codice di procedura penale. Ai testimoni, periti e interpreti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 366, 372, 373, 376, 377 e 384 del codice penale;

4) la sezione disciplinare deliberi immediatamente dopo l'assunzione delle prove, le conclusioni del pubblico ministero, del delegato del Ministro della giustizia e della difesa dell'incolpato; questi debba essere sentito per ultimo. Il pubblico ministero non assiste alla deliberazione in camera di consiglio;

5) se non è raggiunta prova sufficiente dell'addebito, la sezione disciplinare ne dichiara esclusa la sussistenza;

6) i motivi della sentenza siano depositati nella segreteria della sezione disciplinare entro trenta giorni dalla deliberazione;

7) dei provvedimenti adottati dalla sezione disciplinare sia data comunicazione al Ministro della giustizia con invio di copia integrale, anche ai fini della decorrenza dei termini per la proposizione del ricorso alle sezioni unite della Corte di cassazione. Il Ministro può richiedere copia degli atti del procedimento;

g) stabilire che:

1) l'azione disciplinare sia promossa indipendentemente dall'azione civile di risarcimento del danno o dall'azione penale relativa allo stesso fatto, fermo restando quanto previsto dal numero 3) della lettera b);

2) abbiano autorità di cosa giudicata nel giudizio disciplinare la sentenza penale irrevocabile di condanna, quella prevista dall'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, che è equiparata alla sentenza di condanna, e quella irrevocabile di assoluzione pronunciata perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso;

h) prevedere che:

1) a richiesta del Ministro della giustizia o del Procuratore generale presso la Corte di cassazione, la sezione disciplinare sospenda dalle funzioni e dallo stipendio e collochi fuori dal ruolo organico della magistratura il magistrato, sottoposto a procedimento penale, nei cui confronti sia stata adottata una misura cautelare personale;

2) la sospensione permanga sino alla sentenza di non luogo a procedere non più soggetta ad impugnazione o alla sentenza irrevocabile di proscioglimento; la sospensione debba essere revocata, anche d'ufficio, dalla sezione disciplinare, allorché la misura cautelare è revocata per carenza di gravi indizi di colpevolezza; la sospensione possa essere revocata, anche d'ufficio, negli altri casi di revoca o di cessazione degli effetti della misura cautelare;

3) al magistrato sospeso sia corrisposto un assegno alimentare nella misura indicata nel secondo periodo del numero 5) della lettera g) del comma 6;

4) il magistrato riacquisti il diritto agli stipendi e alle altre competenze non percepiti, detratte le somme corrisposte per assegno alimentare, se è prosciolto con sentenza irrevocabile ai sensi dell'articolo 530 del codice di procedura penale. Tale disposizione si applica anche se è pronunciata nei suoi confronti sentenza di proscioglimento per ragioni diverse o sentenza di non luogo a procedere non più soggetta ad impugnazione, qualora, essendo stato il magistrato sottoposto a procedimento disciplinare, lo stesso si sia concluso con la pronuncia indicata nel numero 3) della lettera m);

i) prevedere che:

1) quando il magistrato è sottoposto a procedimento penale per delitto non colposo punibile, anche in via alternativa, con pena detentiva, o quando al medesimo possono essere ascritti fatti rilevanti sotto il profilo disciplinare che, per la loro gravità, siano incompatibili con l'esercizio delle funzioni, il Ministro della giustizia o il Procuratore generale presso la Corte di cassazione possano chiedere la sospensione cautelare dalle funzioni e dallo stipendio, e il collocamento fuori dal ruolo organico della magistratura, anche prima dell'inizio del procedimento disciplinare;

2) la sezione disciplinare convochi il magistrato con un preavviso di almeno tre giorni e provveda dopo aver sentito l'interessato o

dopo aver constatato la sua mancata presentazione. Il magistrato può farsi assistere da altro magistrato o da un avvocato anche nel corso del procedimento di sospensione cautelare;

3) la sospensione possa essere revocata dalla sezione disciplinare in qualsiasi momento, anche d'ufficio;

4) si applichino le disposizioni di cui alla lettera *h*), numeri 3) e 4);

l) prevedere che:

1) contro i provvedimenti in materia di sospensione di cui alle lettere *h*) ed *i*) e contro le sentenze della sezione disciplinare, l'incolpato, il Ministro della giustizia e il Procuratore generale presso la Corte di cassazione possano proporre ricorso per cassazione, nei termini e con le forme previsti dal codice di procedura penale. Nei confronti dei provvedimenti in materia di sospensione di cui alle lettere *h*) ed *i*) il ricorso non ha effetto sospensivo del provvedimento impugnato;

2) la Corte di cassazione decida a sezioni unite penali, entro sei mesi dalla data di proposizione del ricorso;

m) prevedere che:

1) il magistrato sottoposto a procedimento penale e cautelatamente sospeso abbia diritto ad essere reintegrato a tutti gli effetti nella situazione anteriore qualora sia prosciolto con sentenza irrevocabile ovvero sia pronunciata nei suoi confronti sentenza di non luogo a procedere non più soggetta ad impugnazione. Se il posto prima occupato non è vacante, ha diritto di scelta fra quelli disponibili, ed entro un anno può chiedere l'assegnazione ad ufficio analogo a quello originariamente ricoperto, con precedenza rispetto ad altri eventuali concorrenti;

2) la sospensione cautelare cessi di diritto quando diviene definitiva la pronuncia della sezione disciplinare che conclude il procedimento;

3) se è pronunciata sentenza di non luogo a procedere o se l'incolpato è assolto o condannato ad una sanzione diversa dalla rimozione o dalla sospensione dalle funzioni per un tempo pari o superiore alla durata della sospensione cautelare eventualmente disposta, siano corrisposti gli arretrati dello stipendio e delle altre competenze non percepiti, detratte le somme già riscosse per assegno alimentare;

n) prevedere che:

1) in ogni tempo sia ammessa la revisione delle sentenze divenute irrevocabili, con le quali è stata applicata una sanzione disciplinare, quando:

1.1) i fatti posti a fondamento della sentenza risultano incompatibili con quelli accertati in una sentenza penale irrevocabile ovvero in una sentenza di non luogo a procedere non più soggetta ad impugnazione;

1.2) sono sopravvenuti o si scoprono, dopo la decisione, nuovi elementi di prova, che, soli o uniti a quelli già esaminati nel procedimento disciplinare, dimostrano l'insussistenza dell'illecito;

1.3) il giudizio di responsabilità e l'applicazione della relativa sanzione sono stati determinati da falsità ovvero da altro reato accertato con sentenza irrevocabile;

2) gli elementi in base ai quali si chiede la revisione debbano, a pena di inammissibilità della domanda, essere tali da dimostrare che, se accertati, debba essere escluso l'addebito o debba essere applicata una sanzione diversa da quella inflitta se trattasi della rimozione, ovvero se dalla sanzione applicata è conseguito il trasferimento d'ufficio;

3) la revisione possa essere chiesta dal magistrato al quale è stata applicata la sanzione disciplinare o, in caso di morte o di sopravvenuta incapacità di questi, da un suo prossimo congiunto che vi abbia interesse anche soltanto morale;

4) l'istanza di revisione sia proposta personalmente o per mezzo di procuratore speciale. Essa deve contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione specifica delle ragioni e dei mezzi di prova che la giustificano e deve essere presentata, unitamente ad eventuali atti e documenti, alla segreteria della sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura;

5) nei casi previsti dai numeri 1.1) e 1.3), all'istanza debba essere unita copia autentica della sentenza penale;

6) la revisione possa essere chiesta anche dal Ministro della giustizia e dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione, alle condizioni di cui ai numeri 1) e 2) e con le modalità di cui ai numeri 4) e 5);

7) la sezione disciplinare acquisisca gli atti del procedimento disciplinare e, sentiti il Ministro della giustizia, il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, l'istante ed il suo difensore, dichiari inammissibile l'istanza di revisione se proposta fuori dai casi di cui al numero 2), o senza l'osservanza delle disposizioni di cui al numero 4) ovvero se risulta manifestamente infondata; altrimenti, disponga il procedersi al giudizio di revisione, al quale si applicano le norme stabilite per il procedimento disciplinare;

8) contro la decisione che dichiara inammissibile l'istanza di revisione sia ammesso ricorso alle sezioni unite penali della Corte di cassazione;

9) in caso di accoglimento dell'istanza di revisione la sezione disciplinare revochi la precedente decisione;

10) il magistrato assolto con decisione irrevocabile a seguito di giudizio di revisione abbia diritto alla integrale ricostruzione della carriera nonché a percepire gli arretrati dello stipendio e delle altre competenze non percepiti, detratte le somme corrisposte per assegno alimentare, rivalutati in base alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati;

8. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 3, il Governo definisce la disciplina transitoria attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che, ai concorsi di cui alla lettera a) del comma 1 in-detti fino al quinto anno successivo alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), siano ammessi anche coloro che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, essendosi iscritti al relativo corso di laurea anteriormente all'anno accademico 1998-1999;

b) prevedere che il requisito della partecipazione al corso, previsto dalla lettera g), numeri 1) e 3), dalla lettera h), numero 17), dalla lettera i), numero 6), e dalla lettera l), numeri 3.1), 3.2), 4.1), 4.2), 7.1), 7.2), 9.1) e 9.2) del comma 1, possa essere richiesto solo dopo l'entrata in funzione della Scuola superiore della magistratura, di cui al comma 2;

c) prevedere che i magistrati in servizio alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), entro il termine di tre mesi dalla predetta data, possano richiedere il mutamento delle funzioni nello stesso grado da giudicanti a requirenti e viceversa; l'effettivo mutamento di funzioni, previa valutazione positiva da parte del Consiglio superiore della magistratura, si realizzerà nel limite dei posti vacanti individuati annualmente nei cinque anni successivi; che, ai fini del mutamento di funzioni, il Consiglio superiore della magistratura formerà la graduatoria dei magistrati richiedenti sulla base dell'eventuale anzianità di servizio nelle funzioni verso le quali si chiede il mutamento e, a parità o in assenza di anzianità, sulla base dell'anzianità di servizio; che la scelta nell'ambito dei posti vacanti avvenga secondo l'ordine di graduatoria e debba comunque riguardare un ufficio avente sede in un diverso circondario nell'ipotesi di esercizio di funzioni di primo grado e un ufficio avente sede in un diverso distretto, con esclusione di quello competente ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale, nell'ipotesi di esercizio di funzioni di secondo grado; che il rifiuto del magistrato richiedente ad operare la scelta secondo l'ordine di graduatoria comporti la rinuncia alla richiesta di mutamento nelle funzioni;

d) prevedere che le norme di cui ai numeri 3.1), 3.2), 4.1) e 4.2) della lettera l) del comma 1 non si applichino ai magistrati che, alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), abbiano già compiuto, o compiano nei successivi ventiquattro mesi, tredici anni dalla data del decreto di nomina ad uditore giudiziario;

e) prevedere che le norme di cui ai numeri 7.1), 7.2), 9.1) e 9.2) della lettera l) del comma 1 non si applichino ai magistrati che, alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), abbiano

già compiuto, o compiano nei successivi ventiquattro mesi, venti anni dalla data del decreto di nomina ad uditore giudiziario;

f) prevedere che ai magistrati di cui alle lettere *d)* ed *e)*, per un periodo di tempo non superiore a tre anni a decorrere dalla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, e fatta salva la facoltà di partecipare ai concorsi, le assegnazioni per l'effettivo conferimento rispettivamente delle funzioni di appello giudicanti o requirenti e di quelle giudicanti o requirenti di legittimità siano disposte nell'ambito dei posti vacanti da attribuire a domanda previsti dal comma 1, lettera *l)*, numeri 3), 4), 7) e 9), e sul 40 per cento dei posti che dovessero rendersi vacanti a seguito dell'accoglimento delle domande di tramutamento presentate dai magistrati che già esercitano funzioni giudicanti o requirenti di secondo grado; che, decorso tale periodo, ai magistrati di cui alla lettera *e)*, fatta salva la facoltà di partecipare ai concorsi per titoli ed esami, le assegnazioni per l'effettivo conferimento delle funzioni giudicanti o requirenti di legittimità siano disposte, previo concorso per titoli ed a condizione che abbiano frequentato con favorevole giudizio l'apposito corso di formazione alle funzioni giudicanti o requirenti di legittimità presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2, nell'ambito dei posti vacanti di cui al comma 1, lettera *l)*, numeri 7.1) e 9.1); prevedere che, ai fini del conferimento degli uffici semidirettivi e direttivi di cui al comma 1, lettera *h)*, numeri 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13) e 14), fermo restando quanto previsto dal comma 1, lettera *f)*, numero 4), ultima parte, per i magistrati di cui alle lettere *d)* ed *e)* il compimento di tredici anni di servizio dalla data del decreto di nomina ad uditore giudiziario equivalga al superamento del concorso per le funzioni di secondo grado; prevedere che, ai fini del conferimento degli uffici direttivi di cui al comma 1, lettera *h)*, numeri 15) e 16), fermo restando quanto previsto al comma 1, lettera *f)*, numero 4), ultima parte, per i magistrati di cui alla lettera *e)* il compimento di venti anni di servizio dalla data del decreto di nomina ad uditore giudiziario equivalga al superamento del concorso per le funzioni di legittimità; prevedere che i magistrati di cui alla lettera *e)* per un periodo di tempo non superiore a cinque anni e fermo restando quanto previsto al comma 1, lettera *f)*, numero 4), ultima parte, possano ottenere il conferimento degli incarichi direttivi di cui al comma 1, lettera *i)*, numeri 1), 2), 3), 4) e 5), anche in assenza dei requisiti di esercizio delle funzioni giudicanti o requirenti di legittimità o delle funzioni direttive giudicanti o requirenti di legittimità o delle funzioni direttive superiori giudicanti di legittimità rispettivamente previsti nei predetti numeri;

g) prevedere, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, che i magistrati che, alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, esercitano funzioni direttive ovvero semidirettive requirenti mantengano le loro funzioni per un periodo massimo di quattro anni, decorso il quale, senza che abbiano ottenuto l'assegnazione ad altro incarico o ad altre funzioni, ne decadano restando assegnati con

funzioni non direttive nello stesso ufficio, eventualmente anche in soprannumero da riassorbire alle successive vacanze, senza variazioni dell'organico complessivo della magistratura;

h) prevedere che, in deroga a quanto previsto dal comma 1, lettera *r)*, i magistrati che, alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, abbiano compiuto il periodo di dieci anni di permanenza nell'incarico nello stesso ufficio, possano permanervi, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente e dai commi 31 e 32, fermo restando che, una volta ottenuto il passaggio ad altro incarico o il tramutamento eventualmente richiesto, si applicano le norme di cui al citato comma 1, lettera *r)*;

i) prevedere che ai posti soppressi ai sensi del comma 5, lettere *a)* e *b)*, siano trattenuti i magistrati in servizio alla data di efficacia delle disposizioni emanate in attuazione del comma 5 e che ad essi possano essere conferite dal Consiglio superiore della magistratura le funzioni di legittimità nei limiti dei posti disponibili ed in ordine di anzianità di servizio se in possesso dei seguenti requisiti:

1) necessaria idoneità precedentemente conseguita;

2) svolgimento nei sei mesi antecedenti la predetta data delle funzioni di legittimità per aver concorso a formare i collegi nelle sezioni ovvero per aver svolto le funzioni di pubblico ministero in udienza;

l) prevedere che ai posti soppressi ai sensi del comma 5, lettera *b)*, siano trattenuti, in via transitoria, i magistrati di appello in servizio alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *e)*, per i quali non sia stato possibile il conferimento delle funzioni di legittimità ai sensi della lettera *i)* del presente comma;

m) prevedere per il ricollocamento in ruolo dei magistrati che risultino fuori ruolo alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*:

1) che i magistrati in aspettativa per mandato elettorale vengano ricollocati in ruolo secondo quanto previsto dal comma 1, lettera *o)*;

2) che i magistrati fuori ruolo che, all'atto del ricollocamento in ruolo, non abbiano compiuto tre anni di permanenza fuori ruolo vengano ricollocati in ruolo secondo quanto previsto dal comma 1, lettera *o)*, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato;

3) che i magistrati fuori ruolo che, all'atto del ricollocamento in ruolo, abbiano compiuto più di tre anni di permanenza fuori ruolo vengano ricollocati in ruolo secondo la disciplina in vigore alla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato;

4) che per i magistrati fuori ruolo che abbiano svolto per non meno di tre anni gli incarichi di capo o vice capo di uno degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della giustizia di cui al decreto del Pre-

sidente della Repubblica 25 luglio 2001, n. 315, ovvero di capo, vice capo o direttore generale di uno dei dipartimenti del Ministero della giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 55, e che, all'atto del ricollocamento in ruolo, rivestano da almeno cinque anni la qualifica di magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato di cassazione, lo svolgimento di detti incarichi costituisca titolo preferenziale per l'attribuzione, a loro domanda, da parte del Consiglio superiore della magistratura, delle funzioni di legittimità e per il conseguente ricollocamento in ruolo nei posti vacanti di consigliere della Corte di cassazione o di sostituto Procuratore generale della Procura generale presso la Corte di cassazione, ovvero per l'attribuzione delle funzioni di cui al comma 1, lettera e), numeri 5), 6), 7) e 8), e, se all'atto del ricollocamento in ruolo, rivestano da almeno cinque anni la qualifica di magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori, anche delle funzioni di cui al comma 1, lettera e), numeri 9), 10) e 13), senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato;

5) resta fermo per il ricollocamento in ruolo dei magistrati fuori ruolo in quanto componenti elettivi del Consiglio superiore della magistratura quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, e successive modificazioni;

n) prevedere che alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a):

1) ad eccezione di quanto previsto dal comma 1, lettera m), numeri 5) e 8), e lettera o), e in via transitoria dalla lettera m), numeri 1), 2) e 3), non sia consentito il tramutamento di sede per concorso virtuale;

2) che la disposizione di cui al numero 1) non si applichi in caso di gravi e comprovate ragioni di salute o di sicurezza;

3) che nel caso in cui venga disposto il tramutamento per le ragioni indicate al numero 2) non sia consentito il successivo tramutamento alla sede di provenienza prima che siano decorsi cinque anni.

9. È abrogato l'articolo 16, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, introdotto dall'articolo 34, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

10. I magistrati in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 16, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, continuano a prestare servizio nella stessa sede e nelle stesse funzioni svolte fino al settantacinquesimo anno di età.

11. In deroga ai vigenti limiti temporali di durata dell'incarico previsti dall'articolo 76-*bis*, comma 3, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, il magistrato preposto alla Direzione nazionale antimafia alla data di entrata in

vigore della presente legge è prorogato fino al compimento del settantaduesimo anno di età nell'esercizio delle funzioni ad esso attribuite.

12. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo volto a disciplinare il conferimento degli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di legittimità nonché degli incarichi direttivi e semidirettivi giudicanti e requirenti di primo e di secondo grado nel periodo antecedente all'entrata in vigore delle norme di cui alla lettera *h*), numero 17), e alla lettera *i*) numero 6), del comma 1, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che gli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di legittimità non possano essere conferiti a magistrati che abbiano meno di due anni di servizio prima della data di ordinario collocamento a riposo prevista all'articolo 5 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, e che gli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di primo grado non possano essere conferiti a magistrati che abbiano meno di quattro anni di servizio prima della data di ordinario collocamento a riposo prevista all'articolo 5 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511;

b) prevedere che detta disciplina sia adottata sulla base delle ordinarie vacanze di organico dei medesimi uffici direttivi e, comunque, entro il limite di spesa di 13.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005 e 8.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2006.

13. Ai fini dell'esercizio della delega di cui al comma 12 si applica la disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 1.

14. Le disposizioni di cui ai commi 9 e 10 si applicano anche ai magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, dei tribunali amministrativi regionali e della giustizia militare nonché agli avvocati e procuratori dello Stato.

15. Dall'attuazione dei commi 9, 10, 11 e 14 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

16. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti ad attuare su base regionale il decentramento del Ministero della giustizia. Nell'attuazione della delega il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) istituzione di direzioni generali regionali o interregionali dell'organizzazione giudiziaria;

b) competenza delle direzioni regionali o interregionali per le aree funzionali riguardanti il personale e la formazione, i sistemi informativi automatizzati, le risorse materiali, i beni e i servizi, le statistiche;

c) istituzione presso ogni direzione generale regionale o interregionale dell'organizzazione giudiziaria dell'ufficio per il monitoraggio dell'esito dei procedimenti, in tutte le fasi o gradi del giudizio, al fine di verificare l'eventuale sussistenza di rilevanti livelli di infondatezza giudiziariamente accertata della pretesa punitiva manifestata con l'esercizio dell'a-

zione penale o con i mezzi di impugnazione ovvero di annullamento di sentenze per carenze o distorsioni della motivazione, ovvero di altre situazioni inequivocabilmente rivelatrici di carenze professionali;

d) riserva all'amministrazione centrale:

- 1) del servizio del casellario giudiziario centrale;
- 2) dell'emanazione di circolari generali e della risoluzione di quesiti in materia di servizi giudiziari;
- 3) della determinazione del contingente di personale amministrativo da destinare alle singole regioni, nel quadro delle dotazioni organiche esistenti;
- 4) dei bandi di concorso da espletarsi a livello nazionale;
- 5) dei provvedimenti di nomina e di prima assegnazione, salvo che per i concorsi regionali;
- 6) del trasferimento del personale amministrativo tra le diverse regioni e dei trasferimenti da e per altre amministrazioni;
- 7) dei passaggi di profili professionali, delle risoluzioni del rapporto di impiego e delle riammissioni;
- 8) dei provvedimenti in materia retributiva e pensionistica;
- 9) dei provvedimenti disciplinari superiori all'ammonimento e alla censura;
- 10) dei compiti di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo degli uffici periferici.

17. Per gli oneri di cui al comma 16 relativi alla locazione degli immobili, all'acquisizione in locazione finanziaria di attrezzature e impiantistica e alle spese di gestione, è autorizzata la spesa massima di euro 2.640.000 per l'anno 2005 e di euro 5.280.000 a decorrere dall'anno 2006, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2005 e 2006 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

18. Per gli oneri di cui al comma 16 relativi al personale valutati in euro 3.556.928 per l'anno 2005 e in euro 7.113.856 a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2005 e 2006 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente comma, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge n. 468 del 1978.

19. In ogni caso, le disposizioni attuative della delega di cui al comma 16 non possono avere efficacia prima della data del 1° luglio 2005.

20. Ai fini dell'esercizio della delega di cui al comma 16 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 6 dell'articolo 1.

21. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la modifica della disciplina dell'articolo 10 della legge 13 aprile 1988, n. 117, e dell'articolo 9 della legge 27 aprile 1982, n. 186, con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere che i componenti elettivi del Consiglio di presidenza della Corte dei conti durino in carica quattro anni;

b) prevedere che i componenti elettivi di cui alla lettera a) non siano eleggibili per i successivi otto anni;

c) prevedere che per l'elezione dei magistrati componenti elettivi del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa ciascun elettore abbia la facoltà di votare per un solo componente titolare e un solo componente supplente.

22. Ai fini dell'esercizio della delega di cui al comma 21 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 6 dell'articolo 1.

23. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro anni dalla data di acquisto di efficacia dell'ultimo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al comma 1 dell'articolo 1, un decreto legislativo contenente il testo unico delle disposizioni legislative in materia di ordinamento giudiziario nel quale riunire e coordinare fra loro le disposizioni della presente legge e quelle contenute nei predetti decreti legislativi con tutte le altre disposizioni legislative vigenti al riguardo, apportandovi esclusivamente le modifiche a tal fine necessarie.

24. Per l'emanazione del decreto legislativo di cui al comma 23 si applicano le disposizioni del comma 4 dell'articolo 1.

25. Il Governo provvede ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore del testo unico di cui al comma 23, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento giudiziario.

26. Il trasferimento a domanda di cui all'articolo 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266, e successive modificazioni, e di cui al comma 5 dell'articolo 1 della legge 10 marzo 1987, n. 100, e successive modificazioni, si applica anche ai magistrati ordinari compatibilmente con quanto previsto dal comma 6, lettera p), con trasferimento degli stessi nella sede di servizio dell'appartenente alle categorie di cui al citato articolo 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266, o, in mancanza, nella sede più vicina e assegnazione a funzioni identiche a quelle da ultimo svolte nella sede di provenienza.

27. Le disposizioni di cui al comma 26 continuano ad applicarsi anche successivamente alla data di acquisto di efficacia delle disposizioni emanate in attuazione del comma 1.

28. Le disposizioni di cui al comma 26 si applicano anche se, alla data della loro entrata in vigore ovvero successivamente alla data del matrimonio, il magistrato, esclusivamente in ragione dell'obbligo di residenza nella sede di servizio, non è residente nello stesso luogo del coniuge ovvero non è con il medesimo stabilmente convivente.

29. Il trasferimento effettuato ai sensi dei commi 26 e 28 non dà luogo alla corresponsione di indennità di trasferimento.

30. Dalle disposizioni di cui ai commi 26 e 28 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

31. All'articolo 7-*bis*, comma 2-*ter*, primo periodo, dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dall'articolo 57, comma 1, della legge 16 dicembre 1999, n. 479, le parole: «sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «dieci anni».

32. All'articolo 57, comma 3, della legge 16 dicembre 1999, n. 479, e successive modificazioni, le parole: «sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «dieci anni».

33. All'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 86 è sostituito dal seguente:

«Art. 86. (*Relazioni sull'amministrazione della giustizia*). – 1. Entro il ventesimo giorno dalla data di inizio di ciascun anno giudiziario, Il Ministro della giustizia rende comunicazioni alle Camere sull'amministrazione della giustizia nel precedente anno e sulle linee di politica giudiziaria per l'anno in corso. Entro i successivi dieci giorni, sono convocate le assemblee generali della Corte di cassazione e delle Corti di appello, che si riuniscono, in forma pubblica e solenne, con la partecipazione dei procuratori generali e dei rappresentanti dell'avvocatura, per ascoltare la relazione sull'amministrazione della giustizia da parte del primo Presidente della Corte di cassazione e dei presidenti di corte di appello»;

b) l'articolo 89 è abrogato;

c) il comma 2 dell'articolo 76-*ter* è abrogato.

34. Nella provincia autonoma di Bolzano restano ferme le disposizioni dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione, in particolare il titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

35. Ai magistrati in servizio presso gli uffici aventi sede nella provincia autonoma di Bolzano, assunti in esito a concorsi speciali ai sensi degli articoli 33 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni con-

tenenti le previsioni sulla temporaneità degli incarichi direttivi e semidirettivi, nonché sulla durata massima dello svolgimento di un identico incarico presso il medesimo ufficio, in quanto compatibili con le finalità dello statuto di autonomia e delle relative norme di attuazione, anche tenendo conto delle esigenze di funzionamento degli uffici giudiziari di Bolzano. I predetti magistrati possono comunque concorrere per il conferimento di altri incarichi direttivi e semidirettivi, di uguale o superiore grado, nonché mutare dalla funzione giudicante a requirente, e viceversa, in sedi e uffici giudiziari posti nel circondario di Bolzano alle condizioni previste dal comma 1, lettera g), numeri da 1) a 6).

36. Alle funzioni, giudicanti e requirenti, di secondo grado, presso la sezione distaccata di Bolzano della corte d'appello di Trento, nonché alle funzioni direttive e semidirettive, di primo e secondo grado, giudicanti e requirenti, presso gli uffici giudiziari della provincia autonoma di Bolzano, si accede mediante apposito concorso riservato ai magistrati provenienti dal concorso speciale di cui all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

37. Nella tabella A allegata al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, alla voce relativa alla corte di appello di Trento – sezione distaccata di Bolzano/Bozen – tribunale di Bolzano/Bozen;

a) nel paragrafo relativo al tribunale di Bolzano, le parole: «Lauregno/Laurein» e «Proves/Proveis» sono soppresse;

b) nel paragrafo relativo alla sezione di Merano, sono inserite le parole: «Lauregno/Laurein» e «Proves/Proveis».

38. Dopo l'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 133, è inserito il seguente:

«Art. 1-bis. – 1. È istituita in Bolzano una sezione distaccata della corte d'assise di appello di Trento, con giurisdizione sul territorio compreso nella circoscrizione del tribunale di Bolzano».

39. Per le finalità di cui al comma 1, lettera q), numeri 2) e 3), la spesa prevista è determinata in euro 1.231.449 per l'anno 2005 ed euro 2.462.899 a decorrere dall'anno 2006; per l'istituzione e il funzionamento delle commissioni di concorso di cui al comma 1, lettera l), numeri 5), 6), 8) e 10), nonché lettera m), numeri 9) e 10), è autorizzata la spesa massima di euro 323.475 per l'anno 2005 e euro 646.950 a decorrere dall'anno 2006.

40. Per le finalità di cui al comma 1, lettera t), è autorizzata la spesa massima di euro 1.000.529 per l'anno 2004 e di euro 2.001.058 a decorrere dall'anno 2005, di cui euro 968.529 per l'anno 2004 ed euro 1.937.058 a decorrere dall'anno 2005 per il trattamento economico del personale di cui al comma 1, lettera t), numero 2.1), nonché euro 32.000 per l'anno 2004 ed euro 64.000 a decorrere dall'anno 2005 per gli oneri connessi alle spese di allestimento delle strutture di cui al comma 1, lettera t), numero 2.2). Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini

del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

41. Per l'istituzione e il funzionamento della Scuola superiore della magistratura, di cui al comma 2, lettera *a*), è autorizzata la spesa massima di euro 6.946.950 per l'anno 2005 ed euro 13.893.900 a decorrere dall'anno 2006, di cui euro 858.000 per l'anno 2005 ed euro 1.716.000 a decorrere dall'anno 2006 per i beni da acquisire in locazione finanziaria, euro 1.866.750 per l'anno 2005 ed euro 3.733.500 a decorrere dall'anno 2006 per le spese di funzionamento, euro 1.400.000 per l'anno 2005 ed euro 2.800.000 a decorrere dall'anno 2006 per il trattamento economico del personale docente, euro 2.700.000 per l'anno 2005 ed euro 5.400.000 a decorrere dall'anno 2006 per le spese dei partecipanti ai corsi di aggiornamento professionale, euro 56.200 per l'anno 2005 ed euro 112.400 a decorrere dall'anno 2006 per gli oneri connessi al funzionamento del comitato direttivo di cui al comma 2, lettera *l*), euro 66.000 per l'anno 2005 ed euro 132.000 a decorrere dall'anno 2006 per gli oneri connessi al funzionamento dei comitati di gestione di cui al comma 2, lettera *m*).

42. Per le finalità di cui al comma 3, la spesa prevista è determinata in euro 303.931 per l'anno 2005 ed euro 607.862 a decorrere dall'anno 2006, di cui euro 8.522 per l'anno 2005 ed euro 17.044 a decorrere dall'anno 2006 per gli oneri connessi al comma 3, lettera *a*), ed euro 295.409 per l'anno 2005 ed euro 590.818 a decorrere dall'anno 2006 per gli oneri connessi al comma 3, lettere *f*) e *g*).

43. Per le finalità di cui al comma 5, la spesa prevista è determinata in euro 629.000 per l'anno 2005 ed euro 1.258.000 a decorrere dall'anno 2006.

44. Per le finalità di cui al comma 12 è autorizzata la spesa di 13.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005 e di 8.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2006. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 13.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia, e quanto a 8.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2006, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

45. Agli oneri indicati nei commi 39, 41, 42 e 43, pari a euro 9.434.805 per l'anno 2005 ed euro 18.869.611 a decorrere dall'anno 2006, si provvede:

a) quanto a euro 9.041.700 per l'anno 2005 ed euro 18.083.401 a decorrere dall'anno 2006, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2005 e 2006 dello stanziamento iscritto, ai fini del bi-

lancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia;

b) quanto a euro 393.105 per l'anno 2005 ed euro 786.210 a decorrere dall'anno 2006, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come rideterminata dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2003, n. 350.

46. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione dei commi 1, 2, 3 e 5, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge n. 468 del 1978.

47. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

48. In ogni caso, le disposizioni attuative dei principi e dei criteri direttivi di cui ai commi 1, lettere l), m) e q), 2, 3 e 5 non possono avere efficacia prima della data del 1° luglio 2005.

49. Il Governo trasmette alle Camere una relazione annuale che prospetta analiticamente gli effetti derivanti dai contratti di locazione finanziaria stipulati in attuazione della presente legge.

50. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

EMENDAMENTI DA 2.1 A 2.21

2.1

CALVI, AYALA, BRUTTI MASSIMO, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, al medesimo comma lettera b), alinea, sostituire le parole: «l'accesso in magistratura nelle funzioni giudicanti e nelle funzioni requirenti» con le seguenti: «l'ingresso in magistratura».

2.500

BISCARDINI, LABELLARTE, CREMA, MANIERI

Improcedibile

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) prevedere per l'ingresso in magistratura:

1) che vengano banditi annualmente due concorsi, uno per l'accesso alla magistratura giudicante ed uno per la magistratura requirente;

2) che ciascun concorso sia articolato in prove scritte ed orali nelle materie a contenuto generale e specifico in relazione alla carriera prescelta;

3) che la commissione di ciascun concorso sia nominata dal Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura e che sia composta:

a) per quanto riguarda il concorso di accesso alla magistratura giudicante, da giudici aventi almeno cinque anni di esercizio nelle funzioni di secondo grado in numero variabile fra un minimo di dodici ed un massimo di sedici e da docenti universitari nelle materie oggetto di esame fra un minimo di quattro ed un massimo di otto e che la funzione di presidente sia svolta da un magistrato che eserciti da almeno tre anni le funzioni di legittimità e quella di vicepresidente da un magistrato che eserciti funzioni di legittimità;

b) per quanto riguarda il concorso di accesso alla magistratura requirente, da pubblici ministeri aventi almeno cinque anni di esercizio nelle funzioni di secondo grado in numero variabile fra un minimo di dodici ed un massimo di sedici e da docenti universitari nelle materie oggetto di esame fra un minimo di quattro ed un massimo di otto e che la funzione di presidente sia svolta da un magistrato del pubblico ministero che eserciti da almeno tre anni le funzioni di legittimità e quella di vicepresidente da un magistrato del pubblico ministero che eserciti le funzioni di pubblico ministero».

2.2

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1).

2.3

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

Le parole da: «Al comma 1,» a: «periodo» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, lettera a), numero 1), sopprimere le parole da: «e che i candidati debbano indicare», fino alla fine del periodo.

Conseguentemente, sopprimere il numero 4).

2.501

SODANO Tommaso, MALABARBA

Precluso

Al comma 1, lettera a), numero 1), sopprimere le parole: «e che i candidati» fino alla fine del numero.

Conseguentemente, alla medesima lettera, sopprimere il numero 4).

2.4

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, RIPAMONTI

Precluso

Al comma 1, lettera a), numero 1, sopprimere le parole da: «e che i candidati debbono indicare nella domanda» sino al termine.

2.5

FASSONE, CALVI, BRUTTI Massimo, MARITATI, AYALA, ZANCAN

Precluso

Al comma 1, lettera a), numero 1) sopprimere le parole da: «e che i candidati debbano indicare» sino alla fine del numero.

2.6

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

Ritirato

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).

2.7

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

Respinto*Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 3).*
_____**2.8**

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Respinto*Al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire le parole: «previa delibera», con le seguenti: «su proposta vincolante».*
_____**2.502**

SODANO Tommaso, MALABARBA

Respinto*Al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire le parole: «professori universitari di prima fascia», con le seguenti: «professori universitari ordinari».*
_____**2.9**

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

Respinto*Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 4).*
_____**2.10**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

Id. em. 2.9*Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 4).*
_____**2.503**

SODANO Tommaso, MALABARBA

Id. em. 2.9*Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 4).*

2.11

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, RIPAMONTI

Id. em. 2.9

Al comma 1, sopprimere il numero 4) della lettera a).

2.12

CALVI, FASSONE, BRUTTI Massimo, MARITATI, AYALA, ZANCAN

Ritirato

Al comma 1, lettera a), numero 4), sostituire le parole: «l'indicazione di cui al numero 1)» con le parole: «l'uditore debba indicare se intenda svolgere funzioni giudicanti o funzioni requirenti, e che tale indicazione, se confortata dal giudizio attitudinale espresso.».

2.13

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

Ritirato

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

2.504

BISCARDINI, LABELLARTE, CREMA, MANIERI, MARINI

Ritirato

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) prevedere che siano ammessi al concorso per l'accesso alla magistratura giudicante coloro che:

1) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed abbiano conseguito il diploma di idoneità presso la Scuola superiore delle professioni giudiziarie di cui al successivo articolo 3, stabilendo inoltre che il numero dei laureati da ammettere alla Scuola sia determinato in misura non superiore a dieci volte il maggior numero dei posti considerati negli ultimi tre bandi di concorso per l'accesso alla carriera di giudice;

2) prevedere che ai concorsi banditi per l'accesso alla magistratura giudicante ed a quella requirente possano partecipare magistrati già nell'esercizio delle loro funzioni da almeno cinque anni ed avvocati con almeno cinque anni di professione previa frequentazione del corso di spe-

cializzazione di cui al secondo anno della S.S.P.G. ed il conseguimento del diploma di idoneità».

2.505

SODANO Tommaso, MALABARBA

Respinto

Al comma 1, lettera b), alinea, sostituire le parole da: «al concorso» fino alla fine della lettera, con le seguenti: «ai concorsi per magistrati giudicanti e ai concorsi per magistrati requirenti coloro che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni».

2.14

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

Ritirato

Al comma 1, lettera b), alinea, sostituire le parole da: «al concorso» fino alla fine della lettera, con le seguenti: «ai concorsi per magistrati giudicanti e ai concorsi per magistrati requirenti coloro che siano in possesso di laurea in giurisprudenza».

2.15

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Respinto

Al comma 1, lettera b), primo periodo, sopprimere le parole: «nelle funzioni giudicanti e nelle funzioni requirenti».

2.16

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, RIPAMONTI

Id. em. 2.15

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «nelle funzioni giudicanti e nelle funzioni requirenti».

2.17

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI,
RIPAMONTI

Respinto

Al comma 1, lettera b), numero 5, dopo le parole: «sanzionati», aggiungere le altre: «in misura non inferiore alla censura».

2.18

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

2.19

FASSONE, CALVI, BRUTTI Massimo, MARITATI, AYALA, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

2.20

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI,
RIPAMONTI

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

2.21

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

Allegato B

Relazione orale del senatore Vanzo sul disegno di legge n. 3135

L'articolo 1 del decreto-legge in conversione reca disposizioni in materia di ammortizzatori sociali. In particolare, il comma 1 ammette che il trattamento straordinario di integrazione salariale concesso per crisi aziendale possa, in talune fattispecie, essere prorogato – oltre gli ordinari limiti di durata – per un periodo di dodici mesi.

Le condizioni sono costituite: dalla cessazione dell'attività dell'intera azienda o di un settore di attività o di uno o più stabilimenti o di parte di essi; dalla sussistenza di programmi intesi alla ricollocazione dei lavoratori e che comprendano, ove necessario, la formazione; dall'accertamento – da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – del concreto avvio del piano di gestione delle eccedenze di personale, durante il periodo ordinario dell'intervento di integrazione per crisi aziendale.

La proroga in esame può essere concessa nel limite complessivo di spesa di 43 milioni di euro, a valere sul Fondo per l'occupazione, la dotazione del quale è conseguentemente incrementata, per l'anno 2004, riducendo nella misura corrispondente l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali del Fondo speciale di parte corrente.

La Commissione sottopone al vaglio dell'Assemblea due emendamenti, riferiti al comma 1 dell'articolo 1: il primo si propone di pervenire ad una formulazione della disposizione più chiara, mentre il successivo recepisce la condizione al recepimento della quale la Commissione bilancio ha subordinato l'espressione di un parere favorevole sul testo del decreto-legge in conversione.

Il successivo comma 2 novella parzialmente l'articolo 3, comma 137, quarto periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che consente la concessione e la proroga di trattamenti di integrazione salariale straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale (anche senza soluzione di continuità tra una tipologia ed un'altra) alle condizioni indicate nella disposizione medesima, entro un limite di spesa complessiva, a carico del summenzionato Fondo per l'occupazione, non superiore a 310 milioni di euro.

Il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge in conversione incrementa di 50 milioni di euro il limite di spesa complessivo e differisce il termine finale per l'applicazione dei relativi trattamenti dal 31 dicembre 2004 al 30 aprile 2005.

L'emendamento con cui la Commissione propone la soppressione del comma 3 dell'articolo 1 deve invece essere valutato in relazione all'altro emendamento con cui si propone una nuova formulazione delle disposizioni riguardanti la disciplina a regime della sanzione della decadenza dai trattamenti nel caso di rifiuto da parte del fruitore di misure di sostegno di un'offerta di formazione o di lavoro. In sostanza, la Commissione

ha ritenuto che il testo del comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 249, irrigidendo la disciplina già posta dall'articolo 3, comma 137, della legge n. 350 del 2004, comportasse un'ingiustificata assimilazione della posizione del lavoratore sospeso in cassa integrazione a quella del lavoratore in mobilità o comunque titolare di trattamenti connessi allo stato di disoccupazione. Al fine di non incorrere in una situazione che avrebbe dato luogo ad una disciplina oggettivamente troppo penalizzante per coloro che fruiscono dei periodi ordinari di cassa integrazione, si è pertanto predisposta una nuova formulazione che si propone di far sì che la lettera della norma sia più aderente all'intento essenziale del Governo, enunciato più volte dal Sottosegretario nel corso della trattazione in Commissione, consistente non tanto nell'inasprimento del regime sanzionatorio vigente, quanto nella volontà di introdurre, nel periodo di fruizione del trattamento di integrazione salariale straordinario, un percorso di formazione o riqualificazione mirate alla ricollocazione dei soggetti interessati sul mercato del lavoro. Il sistema sanzionatorio dovrebbe inoltre consentire di far fronte al rischio, sempre presente, che il protrarsi oltre misura del periodo di fruizione degli strumenti di integrazione del reddito, in regime di deroga, possa realizzare una condizione sfavorevole al rientro del lavoratore sul mercato del lavoro e dare luogo, nei fatti, ad interventi di tipo assistenzialistico, suscettibili di minare la credibilità di strumenti che invece devono essere migliorati, proprio al fine di consentirne una più razionale e proficua utilizzazione.

Alla luce di queste considerazioni, d'intesa con il Governo, la Commissione ha inserito un ulteriore articolo aggiuntivo, l'1-*quinquies*, attraverso un subemendamento all'emendamento 1.0.1 del Governo che disciplina l'introduzione degli ammortizzatori sociali nel comparto del trasporto aereo. Tale disposizione, in una certa misura, riprende la disciplina vigente, e, in particolare, per i lavoratori in cassa integrazione, ivi compresi i lavoratori del settore del trasporto aereo percettori del trattamento di integrazione salariale per ventiquattro mesi, ai sensi del comma 1 dell'articolo 1-*bis* dell'emendamento 1.0.1, dispone che la decadenza dal trattamento si verifichi solo nel caso di un rifiuto di essere avviati ad un corso di formazione o riqualificazione professionale, ovvero nel caso di irregolare frequenza di esso, nonché nel caso di rifiuto ad essere occupati in lavori o servizi di pubblica utilità.

La decadenza dai trattamenti di mobilità, di disoccupazione speciale o da altre indennità o sussidi collegati comunque allo stato di disoccupazione o inoccupazione, si verifica sia nel caso di rifiuto di un'offerta di formazione o riqualificazione professionale, sia nel caso di non accettazione dell'offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo non inferiore del 20 per cento rispetto a quello delle mansioni di provenienza, ovvero nel caso di un rifiuto di essere occupato in lavori o servizi di pubblica utilità. Tale disciplina si applica anche ai lavoratori destinatari di trattamenti di cassa integrazione straordinaria prorogati ai sensi del comma 1 dell'articolo 1; ai lavoratori dipendenti di compagnie aeree destinatari di trattamenti di cassa integrazione straordinaria per esuberi strut-

turali e ai lavoratori comunque destinatari di trattamenti concessi ai sensi di normative speciali in deroga alla legislazione vigente. La decadenza interviene nei casi in cui le ipotesi di attività lavorative o di formazione si riferiscano ad un luogo distante non più di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore o in ogni caso raggiungibile in ottanta minuti con i mezzi di trasporto pubblici.

L'articolo 2, comma 1, del decreto-legge dispone alcuni stanziamenti per l'anno 2004, in favore di interventi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di rilevanza statale, per un importo totale pari a 25 milioni di euro, per far fronte al quale il comma 2 provvede alla riduzione, nella misura corrispondente, del Fondo speciale per l'incentivazione della partecipazione dei lavoratori nelle imprese, istituito dall'articolo 4, comma 112, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

Un particolare rilievo viene assunto dall'emendamento con cui si integra il decreto-legge in conversione, aggiungendo le disposizioni necessarie per far fronte ad alcune gravi situazioni occupazionali nel settore del trasporto aereo e tenuto altresì conto del Protocollo d'intesa, in data 6 ottobre 2004, tra il Governo, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, le organizzazioni sindacali nazionali e di categoria del trasporto aereo ed il gruppo Alitalia.

Le disposizioni di cui all'articolo 1-bis sono dunque dirette a fronteggiare situazioni di eccedenze occupazionali conseguenti a crisi delle imprese di navigazione aerea, in particolare fornendo un sostegno al reddito ai lavoratori eccedentari per un congruo periodo.

Si prevede così, al comma 1, che con decorrenza dal 1° gennaio 2005 il Ministro del lavoro e delle politiche sociali possa concedere, sulla base di specifici accordi in sede governativa, in caso di crisi occupazionale, di ristrutturazione aziendale, di riduzione o trasformazione di attività, il trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, per ventiquattro mesi, al personale, anche navigante, dei vettori aerei e delle società da questi derivanti a seguito di processi di riorganizzazione o trasformazioni societarie.

Si prevede inoltre che, con la medesima decorrenza dalla data del 1° gennaio 2005, ai medesimi lavoratori è esteso il trattamento di mobilità.

Il comma 2 estende ai datori di lavoro che assumono i lavoratori di cui al comma 1, sospesi in cassa integrazione straordinaria o destinatari dell'indennità di mobilità, i benefici di cui all'articolo 8, comma 4, ed all'articolo 25, comma 9, della legge n. 223 del 1991.

Il comma 3 reca la copertura finanziaria, mentre il comma 4 individua la cosiddetta clausola di salvaguardia diretta a prevedere le procedure da adottare, in esito al monitoraggio dell'INPS, nell'eventualità che le disponibilità finanziarie di copertura risultino insufficienti rispetto alle spese conseguenti agli interventi.

Il comma 5, invece, è finalizzato ad escludere, per i lavoratori dipendenti da imprese ammesse al trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, la facoltà (ove non l'abbiano in precedenza esercitata) di rinuncia all'accredito contributivo disciplinata all'articolo 1, comma 12,

della legge 23 agosto 2004, n. 243, e ciò limitatamente al periodo di ammissione dell'impresa al trattamento di integrazione.

Resta pertanto inteso che tale disposizione non incide sui soggetti che abbiano già esercitato tale facoltà, come pure non preclude l'esercizio della facoltà stessa al termine del periodo di ammissione ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria.

L'articolo 1-ter, comma 1, tenuto conto del citato Protocollo d'intesa del 6 ottobre 2004, prevede l'istituzione, presso l'INPS, di un Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del settore del trasporto aereo. Il Fondo ha la finalità di favorire il mutamento, ovvero il rinnovamento, delle professionalità, ovvero di realizzare politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione dei lavoratori del settore. Si prevede poi che il Fondo possa finanziare programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali, territoriali, regionali o comunitari, o erogare specifici trattamenti a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell'orario di lavoro (ivi compresi i contratti di solidarietà di cui alla legge n. 236 del 1993), da sospensioni temporanee dell'attività lavorativa o da processi di mobilità secondo modalità da concordare tra azienda ed organizzazioni sindacali.

Ai sensi del comma 2, il Fondo è alimentato da un contributo sulle retribuzioni a carico dei datori di lavoro di tutto il settore del trasporto aereo pari allo 0,375 per cento, ed a carico dei lavoratori pari allo 0,125, oltre a contributi del sistema aeroportuale.

Il comma 3, infine, rimette la disciplina delle modalità di gestione agli operatori del settore del trasporto aereo con le organizzazioni sindacali nazionali e di categoria comparativamente più rappresentative. Si tratta, dunque, di risorse di carattere privatistico, e gli eventuali ulteriori contributi che dovessero pervenire al Fondo da parte di soggetti pubblici dovranno comunque essere effettuati senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 1-quater prevede, al comma 1, la fissazione di un tetto pensionabile individuale – in luogo dell'attuale, che fa riferimento alle retribuzioni medie del personale di pari qualifica ed anzianità dell'azienda maggiormente rappresentativa – pari all'80 per cento della retribuzione pensionabile. La retribuzione pensionabile è determinata ponderando le retribuzioni pensionabili relative a ciascuna quota di pensione con le rispettive percentuali di rendimento attribuite a ciascuna delle citate quote. La proposta viene resa sistematica ai criteri contenuti nella delega previdenziale, attraverso la previsione di una sua verifica nel generale quadro dell'attuazione dei principi di delega contenuti nella legge 23 agosto 2004, n. 243. Più specificamente, si intende far riferimento al comma 2, lettera q), dell'articolo 1 della predetta legge, funzionale all'eliminazione di sperequazioni tra le varie gestioni pensionistiche al fine di ottenere, a parità di anzianità contributiva e di retribuzione pensionabile, uguali trattamenti pensionistici.

Il comma 2 detta una norma interpretativa del citato articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 164 del 1997, in base alla quale la retribuzione pensionabile relativa alle quote di pensione anteriori al 1° gennaio 1998 è individuata tenendo conto dell'intero importo dell'indennità di volo.

Il comma 3 reca l'abolizione della possibilità di liquidare in capitale una parte della pensione. Attualmente tale facoltà è vigente nel solo ordinamento del Fondo volo per quegli iscritti che possono far valere quale somma di età anagrafica e anzianità contributiva almeno il parametro 87. Tale facoltà, già oggi, non è più consentita per gli iscritti dopo il 27 novembre 1988, né per le quote di pensione posteriori al 30 giugno 1997.

Dell'articolo 1-*quinquies* si è dato già conto in altra parte della relazione.

Questi sono i contenuti di un provvedimento per il quale, anche per la parte relativa alla gestione della crisi occupazionale nel comparto aereo, risulta evidente la sussistenza dei presupposti costituzionali di necessità ed urgenza. Se ne auspica, pertanto, la conversione in legge.

Sen. VANZO

Affari assegnati

In data 27 ottobre 2004, il senatore Tessitore, a nome della 7a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport), ha presentato, ai sensi dell'articolo 50, comma 3, del Regolamento, la relazione sulla risoluzione, approvata dalla Commissione stessa il 6 ottobre 2004, a conclusione dell'affare assegnato concernente: «Questioni afferenti il sistema universitario italiano» (*Doc. XXIV, n. 13*).

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Ministro Affari Esteri

Ministro Ambiente

(Governo Berlusconi-II)

Adesione della Repubblica italiana all'Accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell'Africa-Eurasia, con Allegati e Tabelle, fatto a L'Aja il 15 agosto 1996 (3177)

(presentato in data **27/10/2004**)

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

1ª Commissione permanente Aff. cost.

Sen. Falcier Luciano ed altri

Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (3126)

previ pareri delle Commissioni 5ª Bilancio, Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data **28/10/2004**)

1ª Commissione permanente Aff. cost.

Sen. Provera Fiorello

Modifica della legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza (3129)

(assegnato in data **28/10/2004**)

3ª Commissione permanente Aff. esteri

Ratifica ed esecuzione della Decisione VII/2 della Conferenza delle Alpi sul Segretariato permanente della Convenzione per la protezione delle Alpi, con Allegati, adottata a Merano il 19 novembre 2002 dai Ministri dell'ambiente dei Paesi aderenti alla Convenzione medesima, nonché dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Segretariato per-

manente della Convenzione delle Alpi relativo alla Sede operativa distaccata di Bolzano, fatto a Bolzano il 13 settembre 2003 (3149)
previ pareri delle Commissioni 1ª Aff. cost., 2ª Giustizia, 5ª Bilancio, 6ª Finanze, 9ª Agricoltura, 11ª Lavoro, 13ª Ambiente, Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data **28/10/2004**)

4ª Commissione permanente Difesa

Sen. Pascarella Gaetano ed altri

Disposizioni in materia di dislocazione di infrastrutture militari delle Forze armate (3073)

previ pareri delle Commissioni 1ª Aff. cost., 5ª Bilancio, 6ª Finanze, 8ª Lavori pubbl., Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data **28/10/2004**)

6ª Commissione permanente Finanze

Sen. Minardo Riccardo

Iniziative in materia di devoluzione dei premi non riscossi delle lotterie nazionali (3122)

previ pareri delle Commissioni 1ª Aff. cost., 5ª Bilancio, 7ª Pubbl. istruz., 10ª Industria
(assegnato in data **28/10/2004**)

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

I senatori Bedin, Boco, D'Ambrosio, Dalla Chiesa, Michelini e Riggetti hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-07516, dei senatori Peterlini ed altri.

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 20 al 27 ottobre 2004)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 130

ANDREOTTI: sulla ripresa della politica internazionale di riduzione degli armamenti (4-06962) (risp. BACCINI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*)

BATTAFARANO: sull'attività della Divisione Cargo (4-04294) (risp. SOSPURI, *sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti*)

- BETTAMIO: sui collegamenti ferroviari tra Milano e Bruxelles (4-03506) (risp. SOSPIRI, *sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti*)
- BOCO: sull'uso di munizioni all'uranio impoverito (4-07282) (risp. MARTINO, *ministro della difesa*)
- FABRIS: sulle polizze RCA (4-06175) (risp. VALDUCCI, *sottosegretario di Stato per le attività produttive*)
- FASOLINO: sulla designazione di Salerno come sede di un centro addestramento reclute (4-06398) (risp. MARTINO, *ministro della difesa*)
- FILIPPELLI: sull'ospedale militare di Catanzaro (4-06057) (risp. MARTINO, *ministro della difesa*)
- FORMISANO, VERALDI: sull'ospedale militare di Catanzaro (4-05940) (risp. MARTINO, *ministro della difesa*)
- IOVENE: sull'alluvione che ha colpito la provincia di Catanzaro nel settembre 2000 (4-02007) (risp. GIOVANARDI, *ministro per i rapporti con il Parlamento*)
- LONGHI: su alcune assunzioni effettuate dalla «Croce verde Sesti Ponente» (4-06685) (risp. CURSI, *sottosegretario di Stato per la salute*)
sul conferimento di un incarico da parte dell'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 3 di Genova (4-07028) (risp. CURSI, *sottosegretario di Stato per la salute*)
- LONGHI ed altri: sull'Istituto nazionale per la fisica della materia (4-05575) (risp. POSSA, *vice ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*)
- MACONI: sulle tariffe dei periti assicurativi (4-06359) (risp. VALDUCCI, *sottosegretario di Stato per le attività produttive*)
- MALABARBA, SODANO Tommaso: su uno sciopero proclamato presso le Poste di Verona (4-06966) (risp. GASPARRI, *ministro delle comunicazioni*)
- MANZIONE: sulle strategie aziendali ed organizzative di Poste Italiane spa (4-06651) (risp. GASPARRI, *ministro delle comunicazioni*)
- MUZIO: sulla preparazione delle Olimpiadi di Torino del 2006 (4-07394) (risp. PESCANTE, *sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali*)
- NIEDDU: sui poli chimici in Sardegna (4-04266) (risp. VALDUCCI, *sottosegretario di Stato per le attività produttive*)
- OCCHETTO ed altri: sul gruppo Finmek Acces spa (4-06579) (risp. VALDUCCI, *sottosegretario di Stato per le attività produttive*)
- PIATTI ed altri: sulla situazione debitoria di Poste italiane (4-06698) (risp. GASPARRI, *ministro delle comunicazioni*)
- SCALERA: sul servizio di «portabilità» del numero telefonico nel trasferimento da un gestore all'altro (4-05098) (risp. GASPARRI, *ministro delle comunicazioni*)
- SEMERARO: sullo spostamento degli uffici dell'impianto trazione Cargo (4-04278) (risp. SOSPIRI, *sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti*)
- SODANO Tommaso, PASCARELLA: sul gruppo Finmek Acces spa (4-06079) (risp. VALDUCCI, *sottosegretario di Stato per le attività produttive*)

SPECCHIA: sulla copertura di rete di telefonia mobile in provincia di Brindisi (4-05154) (risp. GASPARRI, *ministro delle comunicazioni*)

su una stazione radio-base installata in un convento a Ceglie Messapica (Brindisi) (4-05886) (risp. GASPARRI, *ministro delle comunicazioni*)

STANISCI: sull'Ufficio postale di Ostuni (Brindisi) (4-07018) (risp. GASPARRI, *ministro delle comunicazioni*)

TREMATERA: sull'intervento straordinario nel Mezzogiorno (4-07135) (risp. GALATI, *sottosegretario di Stato per le attività produttive*)

Interrogazioni

MONTICONE, BAIO DOSSI. – *Al Ministro della salute.* – Premesso che:

l'Azienda Sanitaria Locale 8 della Regione Piemonte, con sede in Chieri, con una lettera del giugno 2004 ha disposto un aumento di circa dieci euro al giorno delle rette fissate per le case di riposo per anziani con retroattività dal 1° gennaio 2004;

secondo quanto sostenuto dalla stessa ASL, tale aumento sarebbe giustificato dall'applicazione dei livelli essenziali di assistenza sull'area socio-sanitaria per la ripartizione della spesa tra il servizio sanitario regionale e il cittadino per favorire l'inserimento residenziale e semiresidenziale degli anziani non autosufficienti;

l'ASL 8 di Chieri è competente su un territorio comprendente 40 comuni e 284.000 abitanti, di cui molti anziani ultrasessantacinquenni non autosufficienti;

la Regione Piemonte, in data 1° aprile 2003, al fine di concertare una ripartizione equa e razionale della spesa per l'inserimento residenziale e semiresidenziale a favore degli anziani non autosufficienti, ha istituito un tavolo congiunto Regione-Territorio di cui fanno parte gli Assessori regionali, le rappresentanze degli enti locali e delle aziende sanitarie e le rappresentanze sindacali ed è integrato con le rappresentanze del volontariato e del privato sociale;

durante le varie riunioni tenute dai componenti del tavolo congiunto si è stabilito che le tariffe e le ripartizioni sarebbero rimaste congelate fino alla fine dei lavori;

l'ASL 8 di Chieri, contravvenendo all'accordo, non solo ha disposto un aumento delle rette ma ne ha anche stabilito la retroattività a partire dal 1° gennaio 2004;

per le famiglie a basso reddito il pagamento delle rette stabilite dall'ASL 8 di Chieri, anche alla luce della diminuzione del potere di acquisto dei salari, risulta insostenibile,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo ritenga opportuno adottare iniziative, nell'ambito delle sue competenze, affinché l'ASL 8 di Chieri disponga la sospensione dell'aumento delle rette fissate per le case di riposo ubicate nel territorio di sua competenza in attesa di una nuova definizione dei cri-

teri di ripartizione delle rette, da definirsi attraverso un percorso di concertazione tra i vari soggetti partecipanti al tavolo congiunto;

se intenda adottare urgenti provvedimenti al fine di definire un modello organizzativo tale da garantire il coordinamento e l'integrazione degli interventi e delle azioni svolte sul territorio dal sistema sanitario nazionale e dal sistema socio-assistenziale e concordare le basi di un percorso metodologico per la gestione ed il finanziamento degli interventi a favore degli anziani non autosufficienti e, più in generale, delle fasce più deboli;

se non ritenga opportuno prevedere, alla luce dei fatti esposti, una ridefinizione delle politiche sociali a favore delle fasce più deboli e degli anziani, anche attraverso l'aumento delle risorse allocate annualmente nel Fondo nazionale delle politiche sociali.

(3-01797)

STANISCI. – *Ai Ministri delle attività produttive e della difesa.* – (Già 4-07509)

(3-01798)

D'AMICO. – *Ai Ministri della salute e per gli affari regionali.* – Premesso che:

in data 16 gennaio 2003 in sede di Conferenza Stato-Regioni è stato stipulato un Accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano concernente gli «aspetti igienico-sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine a uso natatorio» (*Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 3 marzo 2003);

nel giugno 2004, in applicazione di tale accordo, i tecnici regionali del Coordinamento interregionale prevenzione hanno predisposto il testo di una «Disciplina interregionale delle piscine», approvato successivamente dalla Conferenza degli assessori alla sanità;

in particolare, in base alla suddetta disciplina interregionale, le piscine della ricettività extra-alberghiera, nella fattispecie quelle degli agriturismo e dei *Bed & Breakfast* situati in aree rurali, verrebbero ricomprese nella categoria delle «piscine di proprietà pubblica o privata, destinate ad utenza pubblica», e specificamente nel sottogruppo delle «piscine ad uso collettivo». La conseguenza sarebbe quella di applicare alle piscine degli agriturismo e dei *Bed & Breakfast* le medesime norme tecniche igienico-sanitarie previste per le piscine pubbliche e per le piscine delle strutture che svolgono attività turistico-alberghiera in via principale;

tale assimilazione non terrebbe nella dovuta considerazione le peculiarità dell'attività ricettiva svolta dai *Bed & Breakfast* e dagli agriturismo, ispirata alla concezione della «ospitalità in famiglia». Con particolare riferimento ai *Bed & Breakfast*, appare inconciliabile la qualificazione di «piscine ad uso collettivo» per strutture dalle modeste dimensioni, costruite per un uso domestico e privato e messe saltuariamente a disposizione di qualche ospite;

inoltre, la disciplina interregionale sembra essere in contrasto con lo spirito dell'Accordo Stato-Regioni del 2003, il quale individua come pi-

scine ad «uso collettivo» esclusivamente quelle «inserite in strutture già adibite, in via principale, ad altre attività ricettive (alberghi, *camping*, complessi ricettivi e simili)», lasciando con ciò supporre che la ricettività extra-alberghiera, ossia quella svolta dagli agriturismi e dai *Bed & Breakfast* in aree rurali, debba ritenersi esclusa,

si chiede di sapere:

se i Ministri interrogati siano consapevoli dei problemi interpretativi che le disposizioni della «Disciplina interregionale delle piscine» stanno tuttora ponendo, in considerazione del palese contrasto con il citato Accordo Stato-Regione, con grave pregiudizio per i soggetti che svolgono attività di ricettività extralberghiera;

se i Ministri interrogati non ritengano incongrua l'estensione delle norme tecniche pensate per le piscine pubbliche e per quelle inserite in grandi strutture alberghiere anche agli agriturismi e ai *Bed & Breakfast*;

quali misure di loro competenza i Ministri interrogati intendano adottare al fine di dare certezza agli operatori del settore e al fine di pervenire sollecitamente ad una disciplina chiara e univoca che consideri le piscine delle piccole aziende di agriturismo e dei *Bed & Breakfast* quali strutture ad uso privato.

(3-01799)

MANFREDI, GRILLO, ZANOLETTI. – *Al Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio.* – Premesso che in data 19 maggio 2004 abitanti delle zone limitrofe hanno presentato una denuncia contro l'Italiana Coke di Cairo Montenotte (Savona) a causa degli odori nauseabondi che proverrebbero a più riprese dalle ciminiere dello stabilimento della Italiana Coke e dei malesseri avvertiti in concomitanza con queste esalazioni;

considerato che:

secondo quanto stimato in documenti prodotti dalla stessa proprietà, oltre a innumerevoli altre sostanze quali IPA (idrocarburi policiclici aromatici), piombo, ecc., verrebbero immesse nell'ambiente circostante allo stabilimento 62,5 tonnellate all'anno di benzene, sostanza sicuramente cancerogena per l'uomo;

secondo quanto riportato nella «Relazione riassuntiva sulla qualità dell'aria nei Comuni di Cengio, Carcare e Cairo Montenotte», redatta dal Dipartimento provinciale di Savona dell'ARPAL in data 28 febbraio 2003, «questo inquinante è monitorato da strumentazione, di proprietà della società Italiana Coke, installata presso le centraline provinciali di Carcare e Cairo Bivio Farina, pertanto la manutenzione, la gestione e le operazioni di validazione e certificazione dei valori misurati non vengono realizzate dall'ARPAL» e per gli anni 2000, 2001 e 2002 sono disponibili solo 275 dati di medie giornaliere;

secondo i risultati delle attività di monitoraggio realizzate dall'ARPA Piemonte nel corso degli anni 1998 e 1999 a Mombaldone, nei sedimenti della Bormida di Spigno, interessata dagli scarichi idrici della Italiana Coke, è stata riscontrata la presenza di «concentrazioni rilevanti di idrocarburi policiclici aromatici (IPA)»;

sedimenti prelevati nel corso del 1998, nell'alveo del fiume a Ferrania, a monte della Italiana Coke, non hanno evidenziato la presenza di IPA, mentre «il campione di S. Giuseppe (a valle della Italiana Coke) presenta una quantità di inquinanti venti volte superiore in confronto ai sedimenti di Mombaldone»;

nell'ambito del «Piano di caratterizzazione delle aree esterne al sito ex ACNA di Cengio», realizzato dall'Ufficio del Commissario delegato per l'emergenza ACNA, analisi eseguite nel 2003 su campioni di terreni prelevati a Bistagno (Alessandria), alla confluenza con la Bormida di Spigno, hanno evidenziato una contaminazione da IPA con superamento dei limiti stabiliti dalla legge per i siti ad uso verde;

come risulta da notizie di stampa degli inizi di ottobre 2004, sarebbe avvenuta un'ispezione negli impianti della Italiana Coke da parte di agenti della squadra di polizia giudiziaria della Procura di Savona;

tenuto conto che le esigenze imprenditoriali e occupazionali dell'area considerata sono essenziali per il benessere della popolazione interessata e, quindi, non devono essere messe a rischio da inadempienze nel campo della difesa dell'ambiente e della salute,

si chiede di sapere:

se le notizie e i dati sopra indicati riguardanti la «Italiana Coke» e i rilevamenti sull'ambiente circostante corrispondano a verità;

quali attività di controllo, e da parte di chi, siano state condotte o siano in corso per accertare il grado di inquinamento terrestre, acqueo e aereo eventualmente causato dalla società predetta;

quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda prendere in caso di provate inadempienze da parte della citata società.

(3-01800)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

MALABARBA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e della giustizia.* – Premesso che:

ad alcuni funzionari di Polizia non è stato concesso il nulla osta di sicurezza. Il COPACO (Comitato parlamentare di controllo dei servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato) nella sua relazione al Parlamento del 16 aprile 1995 ha disposto che la concessione/negazione dei NOS non risponde a requisiti di legalità in quanto l'UCSI (il cosiddetto Ufficio centrale di sicurezza), formalmente alle dipendenze della Presidenza del Consiglio, ma non previsto tra gli organismi stabiliti per legge della stessa Presidenza del Consiglio, è da considerarsi come operante fuori e contro rispetto alla legge costitutiva dei servizi (la legge n. 801/77), che non contempla l'esistenza dell'UCSI;

non esiste alcuna legge istitutiva dei NOS che specifichi chi può concedere o negare tale attestato, né esistono le norme in base alle quali dovrebbero essere raccolti e valutati i dati che costituiscono la motivazione per la concessione o meno dei NOS;

il NOS è stato concesso anche a ditte in odore di mafia e a persone con precedenti penali,

si chiede di sapere quali siano i motivi che hanno portato alla negazione del nulla osta di sicurezza a funzionari della Polizia di Stato.

(4-07566)

MALABARBA. – *Ai Ministri della difesa e della salute.* – Premesso che:

le relazioni Mandelli sull'uranio impoverito si basano su dati che dovrebbero invece essere tenuti nettamente distinti, perché appartenenti a diverse classi di personale militare che ha operato in Bosnia e poi in Kosovo prima dell'emanazione di norme di protezione (22 novembre 1999) e personale che ha operato dopo l'emanazione di queste norme, dunque personale non protetto e personale dotato di misure di protezione;

nel corso del convegno internazionale sull'uranio impoverito, tenutosi presso l'Istituto superiore di sanità il 19 ottobre 2004, il Prof. Martino Grandolfo ha affermato che anche separando le due classi i risultati non cambiano,

si chiede di sapere:

come sia possibile che riducendo il numero complessivo dei potenziali esposti (valutato in circa 40.000) e sottraendone quasi un terzo (vale a dire gli oltre 12.000 che, operando in condizioni di protezione, non fossero da considerarsi come potenziali esposti) non muti la valutazione della pericolosità dell'uranio e se ciò sia dovuto ad un'errata impostazione dei calcoli e degli algoritmi utilizzati;

se non si ritenga necessario rendere pubblici i dati e i processi di calcolo utilizzati per poter verificare l'attendibilità delle conclusioni;

se gli studi della Commissione Mandelli, considerati studi epidemiologici, abbiano i requisiti per essere considerati tali.

(4-07567)

MALABARBA. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso che:

nell'audizione del generale Michele Dovito, Direttore generale della sanità militare, tenutasi presso la Commissione difesa della Camera dei deputati in data 29 giugno 2004, il generale ha dichiarato che «l'equipaggiamento in dotazione al personale schierato in Iraq comprende: un facciale anti NBC completo di borsa a doppio filtro; un indumento protettivo permeabile da indossare sulla tuta da combattimento per proteggere la pelle da aggressivi chimici e biologici e dal contatto – per almeno ventiquattro ore – con particelle radioattive»;

è presumibile che il personale, indossando queste protezioni, sia del tutto protetto dalle contaminazioni da radiazioni come quelle prodotte dall'uranio impoverito;

nella stessa relazione del generale Dovito si parla di uno studio, chiamato SIGNUM, per il quale si prevede che circa 1000 militari operanti in Iraq (presumibilmente nelle cosiddette condizioni di protezione)

verranno sottoposti a esami per una durata di 10 anni, al fine di accertare se siano stati o meno contaminati da uranio impoverito,

si chiede di sapere:

se non si ritenga possibile e opportuno anticipare l'esito dello studio *SIGNUM*, considerando che i militari operanti nelle zone di combattimento saranno posti nelle condizioni di protezione e quindi non risulterebbero contaminati da uranio impoverito;

se non si reputi che questo studio miri semplicemente ad una conferma della tesi secondo cui l'uranio impoverito è innocuo, tacendo un elemento importante: la mancanza di un'adeguata protezione dei militari fino al novembre 1999;

se non valuti, infine, che sia da considerarsi uno spreco di denaro pubblico la cifra stanziata per questa ricerca, mentre la Difesa pare non abbia fondi per i modestissimi indennizzi a favore del personale colpito da possibili contaminazioni da uranio impoverito.

(4-07568)

BATTAFARANO. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Per sapere se al Ministro in indirizzo consti:

se l'Assessorato ai trasporti della Regione Puglia proceda, e secondo quali programmi e scadenze, a verifiche circa la rispondenza del trasporto regionale di Trenitalia al contratto di servizio con la Regione, nonché il livello di accuratezza degli accertamenti eseguiti;

se vi sia la rispondenza in Puglia del trasporto regionale Trenitalia a livelli di accettabile decoro e degni di un Paese civile e moderno;

che in Puglia la gran parte delle stazioni delle Ferrovie dello Stato (talvolta, come è il caso della tratta Bari-Taranto, realizzate solo alcuni anni or sono e con il massiccio impiego di denaro dei contribuenti) risultano completamente abbandonate e lasciate in balia di vandali;

che le vetture utilizzate per il trasporto regionale sono per lo più vetuste, sporche, polverose, maleodoranti e senza manutenzione;

che i locomotori risultano spesso difettosi, con scarsa manutenzione e revisioni addossate al macchinista poco prima della partenza;

che i viaggiatori ed il personale sono costretti a viaggiare in condizioni indecenti;

che sui treni vi è la presenza di un solo macchinista (coadiuvato dal capotreno);

che si registra una scarsissima presenza di personale di bordo per assistenza viaggiatori (pur in presenza di diverse centinaia di utenti per ogni treno);

che gli orari delle partenze non sono, specie in alcune fasce, garantiti, perché subordinati spesso all'arrivo di materiale e personale da altre tratte;

che si registrano spesso fermate non previste, con dilatazione dei tempi di percorrenza;

che si determinano frequentemente notevoli tempi di attesa per incroci con convogli merci (il trasporto merci è privilegiato rispetto al trasporto dei viaggiatori pendolari);

che nelle stazioni le macchine emittitrici di biglietti e le obliterate risultano spesso inesistenti o non funzionanti;

che i viaggiatori sono costretti a percorrere (spesso con valigie e pacchi, nonché talvolta – come è il caso di anziani – con difficoltà di deambulazione) l'intero treno per farsi obliterare il biglietto dal conduttore ed evitare la relativa assurda sanzione;

che gli abbonamenti decorrono obbligatoriamente dall'inizio del mese, indipendentemente dal giorno dell'emissione;

per sapere inoltre:

se si intenda adottare concrete ed urgenti iniziative per salvaguardare l'integrità delle strutture ubicate nelle stazioni delle ex Ferrovie dello Stato ora di competenza della RFI spa, costate fior di quattrini ai contribuenti;

se non si ritenga utile che sia garantito agli utenti l'accertamento della qualità del trasporto regionale di Trenitalia in Puglia da parte di soggetti terzi ed indipendenti, nonché di comprovata affidabilità.

(4-07569)

FLORINO. – *Ai Ministri per gli affari regionali, per la funzione pubblica e del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso:

che la Regione Campania con l'art. 46, comma 2, della legge regionale n. 15/2002 ha introdotto una norma con la quale è previsto il distacco presso la stessa Regione «del personale dipendente da società in cui la partecipazione pubblica non sia inferiore al 49%»;

che alcune forze politiche nell'ambito della discussione del bilancio di previsione 2004 hanno presentato alcuni emendamenti non pertinenti alla materia in esame, tra cui una norma a sanatoria che tende all'assorbimento nei ruoli della stessa Regione Campania del personale (circa 190 unità) già distaccato ai sensi del predetto comma 2 dell'art. 46 della legge regionale n. 15/2002, proveniente da società miste o interamente a capitale pubblico assunto, peraltro, non si sa bene con quali criteri di selezione e trasparenza;

che la disciplina dei comandi e dei distacchi del personale nei ruoli della Pubblica amministrazione di cui all'art. 1 della legge n. 165/2001 non può avvenire che orizzontalmente nell'ambito della stessa Pubblica amministrazione (Stato, Regioni, Comuni, Province),

l'interrogante chiede di conoscere quali siano gli intendimenti dei Ministri in indirizzo, per la sfera delle rispettive competenze, in ordine all'assunzione delle opportune iniziative, attivando anche i propri servizi ispettivi, per verificare e accertare:

la compatibilità del comma 2, art. 46, della legge regionale della Campania n. 15/2002, rispetto alla normativa nazionale di cui alla legge n. 165/2001 (legge quadro sulla Pubblica amministrazione) nonché alle

successive leggi nn. 145/2002 e 3/2003, modificative e integrative della stessa;

la legittimità giuridica e amministrativa degli atti posti in essere dalla Regione Campania nel richiedere alle società partecipate i distacchi e/o i comandi del personale anche precedentemente all'entrata in vigore dell'art. 46, comma 2, della legge regionale n. 15/2002;

la trasparenza e la regolarità degli atti amministrativi, con inclusione degli eventuali pareri dell'Avvocatura, prodotti dall'Ente Regione Campania nel farne richiesta, e quelli successivi nel prenderli in carico. Tale verifica sarebbe finalizzata ad accertare anche la corrispondenza tra l'inquadramento normativo e retributivo dei dipendenti in vigore nelle società di provenienza all'atto del distacco/comando con quello di fatto riconosciuto dai competenti uffici della Regione, stanti anche le diffuse notizie riportate dalla stampa locale, dall'opinione pubblica e dai sindacati che non escluderebbero ipotesi di abusi e/o forzature commessi nel favorire il personale dipendente delle società miste o pubbliche distaccato. A questo si sarebbero di fatto riconosciuti, in alcuni casi, inquadramenti e trattamenti retributivi di maggior favore rispetto a quelli normativi ed economici in uso nelle società di provenienza, con evidenti danni economici per l'erario e la possibile compromissione di diritti da parte del personale dipendente di ruolo della Regione che, se scavalcato, subirebbe un possibile quanto ingiusto danno.

(4-07570)

PEDRINI. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso:

che il giorno 27 ottobre 2004 si sarebbe verificato un ritardo di 45 minuti sulla partenza dall'aeroporto di Linate del volo Alitalia 2041, in servizio da Milano a Roma Fiumicino, previsto per le ore 10,30;

che alle ore 10,25 i passeggeri erano già imbarcati sull'aeromobile;

che alle ore 10,45, completato l'imbarco ed essendo già state effettuate tutte le operazioni dal personale di bordo per l'avvio in pista, sarebbe stato comunicato ai passeggeri che lo *slot* sarebbe stato disponibile solo alle 11.15;

che alle 11,10 sarebbero arrivati l'ing. Giancarlo Cimoli, Presidente ed Amministratore delegato di Alitalia, ed un accompagnatore;

che qualche minuto dopo l'aeromobile avrebbe effettuato il decollo,

si chiede di sapere:

se sia vero che lo *slot* fosse stato spostato e per quali ragioni;

se e per quali motivi ad alcune persone sarebbe stato permesso l'imbarco nell'aeromobile a volo chiuso;

se in questo ritardo avessero inciso particolari motivi;

se, nell'eventualità, non si ritenga di censurare il comportamento dei responsabili, tanto più in questo momento, nel quale il rispetto degli orari e la qualità del servizio costituiscono importanti elementi di rilancio dell'Alitalia, società partecipata dallo Stato che gestisce un servizio pubblico.

(4-07571)

BONAVITA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della salute e delle attività produttive.* – Premesso che:

da alcune testate giornalistiche («Il Messaggero», «Il Resto del Carlino» ed «Il Sole 24 Ore») negli ultimi tempi è stato dato un grande rilievo all'eccessivo costo in Italia dei succedanei del latte materno (latte in polvere per l'infanzia), che vengono venduti sul mercato italiano al prezzo medio di 39 euro rispetto alla media europea di 18 euro;

le associazioni dei consumatori dal canto loro da tempo stanno denunciando questo fenomeno, che comporta un aggravio di spesa per l'alimentazione di un bambino pari a 140-160 euro mensili;

il Ministro della salute, dopo una riunione svoltasi martedì 26 ottobre 2004, ha riconvocato per martedì 2 novembre prossimo le aziende produttrici, le associazioni dei pediatri e quelle dei farmacisti, proponendo una riduzione dei listini del 20-30%;

le citate fonti giornalistiche hanno dato ampio spazio al fatto che già esistono in Italia produttori di succedanei del latte materno che praticano prezzi vicini alla media europea e che vengono ostacolati dalla presenza di un vero e proprio «cartello» dei maggiori produttori che impediscono di fatto la libera concorrenza, come ha evidenziato l'«Autorità garante del mercato e della libera concorrenza» con propria decisione nel marzo del 2000;

le aziende produttrici avrebbero giustificato l'alto prezzo dei propri prodotti (vedasi «Il Messaggero» del 27 ottobre 2004) con il fatto che devono finanziare 650 convegni medici all'anno, applicando – senza averne alcuna autorità – una tassa occulta a scapito dei bilanci delle famiglie e violando le norme che vietano la pubblicità diretta o indiretta dei latte in polvere ad uso pediatrico;

atteso che la situazione del mercato italiano dei latte in polvere per l'infanzia sta penalizzando le imprese che stanno praticando i prezzi più bassi con la completa inerzia del Ministero preposto alla salute pubblica, l'interrogante chiede di sapere:

quali siano gli orientamenti dei Ministri in indirizzo in ordine ad un intervento per evitare che costi impropri (le spese per convegni medici e di pubblicità indiretta di tali prodotti) gravino sui bilanci delle famiglie italiane;

se non si ritenga di indicare normativamente criteri per garantire trasparenza nella concorrenza del rapporto prezzo-qualità dei latte in polvere per l'infanzia, per garantire una riduzione dei prezzi di vendita al pubblico;

se il Ministro della salute non ritenga opportuno ed utile, in analogia con quanto fatto per i farmaci generici, produrre un opuscolo contenente le indicazioni per favorire una maggiore diffusione dell'allattamento al seno e l'indicazione, in armonia con quanto previsto dall'art. 8 del decreto ministeriale 6 aprile 1994, n. 50, dei prezzi dei latti ad uso pediatrico presenti sul mercato italiano per favorire una maggiore concorrenza ed il contenimento dei prezzi, garantendo contemporaneamente una corretta informazione ai consumatori.

(4-07572)

MONTALBANO. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

la recente visita della Commissione nazionale antimafia in provincia di Agrigento ha messo in evidenza una situazione particolarmente delicata per quanto attiene la capacità di condizionamento e di infiltrazione della mafia negli enti locali molto preoccupante;

in questo contesto non secondaria appare la gravità dell'intreccio fra politica, economia, istituzioni e mafia;

in particolare, nonostante l'assunzione di alcune misure politiche che hanno riguardato, dopo i recenti avvenimenti legati all'inchiesta «Alta Mafia», il Consiglio provinciale e la Giunta comunale di Agrigento, queste in vero più opinabili, si manifesta una sostanziale rimozione dei segnali di attenzione che dovrebbero sovrintendere a particolari scelte negli enti locali;

fra le questioni più delicate si manifesta quella legata all'apertura di alcuni grandi centri commerciali nella città di Agrigento, che ha suscitato violente polemiche ed accuse che sono state sottoposte all'attenzione della Commissione nazionale antimafia nel corso della sua visita;

la natura particolare che caratterizza la realizzazione di centri commerciali si presta, non sempre, ma non poco, al rischio di infiltrazione delle organizzazioni criminali;

in questi giorni il Consiglio comunale di Agrigento si appresta a deliberare su questioni che riguardano detta materia;

ritenuto che:

spetta esclusivamente agli organi inquirenti definire l'eventuale esistenza e il grado di possibili inquinamenti;

su questi temi bisogna favorire un'approfondita riflessione che riguarda tutte le iniziative analoghe in *itinere*;

constatato che in materia esiste una pluralità di fonti di informazione che sono state al centro di pubblicazioni di libri e di denunce alle autorità amministrative e giudiziarie,

si chiede di sapere quali siano le valutazioni del Ministro in indirizzo e quali i suoi intendimenti, nel rispetto dell'autonomia degli enti locali, in ordine all'assunzione con urgenza di tutte le iniziative tese ad evitare che si determinino inopportuni dati di fatto, al fine di consentire i necessari approfondimenti ed in attesa delle conclusioni a cui vorrà pervenire sull'argomento la Commissione nazionale antimafia.

(4-07573)

MARTONE. – *Ai Ministri delle comunicazioni, per i beni e le attività culturali e della salute.* – Premesso che:

in data 2 aprile 2004 il gestore del servizio pubblico H3G ha presentato presso il comune di Genova istanza di autorizzazione per la realizzazione di una stazione radio-base per telefonia mobile, formata da tre antenne, su parte dell'edificio della chiesa N.S. del Rimedio, sottoposta a vincolo per il suo interesse storico;

la soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio della Liguria aveva espresso parere favorevole all'installazione a condizione che le apparecchiature fossero inserite all'interno dei volumi esistenti sul terrazzo dell'edificio;

l'ARPAL (agenzia regionale protezione ambiente Liguria), in data 2 aprile 2004, comunicava direttamente al gestore, e per conoscenza al comune, parere contrario alla realizzazione dell'impianto di cui sopra per carenza documentale, in applicazione di quanto previsto dall'art. 87, comma 9, del decreto legislativo 259/2003;

la Signora Carla Orlando, amministratrice di numerosi condomini siti nelle adiacenze della chiesa, inviava una raccomandata datata 11 agosto 2004 alla curia arcivescovile di Genova, al comune e al difensore civico, chiedendo che si adottassero tutti i provvedimenti atti a tutelare la salute dei cittadini;

alla missiva il comune di Genova rispondeva in data 8 settembre 2004 dichiarando che la pratica era ancora sospesa per mancanza di documentazione e precisava che il 14 giugno 2004 era pervenuta nuova documentazione tecnica inerente l'installazione dell'impianto che doveva essere ancora valutata dall'ARPAL;

nonostante tale comunicazione i lavori erano iniziati e continuavano a pieno ritmo; da un esame successivo della documentazione tecnica relativa all'impianto emergeva infatti che, in data 3 settembre 2004, l'ARPAL, a seguito della presentazione di nuova documentazione, aveva espresso parere favorevole all'installazione dell'impianto di telefonia cellulare (rivelandosi inesatto quanto dichiarato dal comune il giorno 8 settembre 2004);

nel frattempo si è costituito un comitato cittadino che il 19 settembre 2004 scendeva in piazza per manifestare e raccogliere firme contro la costruzione di tale impianto, firme consegnate alla Curia arcivescovile il successivo 24 settembre;

tale iniziativa non sortiva alcun effetto, rimanendo comunque la Curia sulle sue posizioni iniziali;

sono state rilevate molteplici problematiche ambientali e sanitarie nella zona, tra le quali la presenza di un alto tasso di inquinamento acustico, atmosferico, veicolare e ferroviario e l'alto tasso di popolazione residente maggiormente esposta ad eventuali rischi per la salute (anziani e bambini),

si chiede di sapere:

per quale motivo non si siano presi in considerazione la distanza degli impianti di telefonia dalle abitazioni private e l'utilizzo di tecnologie

alternative che consentano l'erogazione del servizio di telefonia con un minor inquinamento elettromagnetico ed una minimizzazione del rischio alla salute, come ad esempio le cablature sotterranee di cui al protocollo d'intesa tra ANCI e Ministero delle comunicazioni del 17 dicembre 2003;

per quale ragione non sia stato garantito il rispetto del diritto all'informazione dei cittadini in maniera preventiva e tempestiva, con strumenti diffusi ed idonei a garantire la conoscenza della situazione;

se non si intenda assicurare il rispetto della pianificazione delle installazioni prescritto dalla legge regionale n. 18 del 21 giugno 1999, dalla legge n. 36 del 22 febbraio 2001 e dalle delibere della Giunta regionale Liguria nn. 152/02 e 68/04;

come si intenda attuare il monitoraggio continuo, come prescritto dal citato Protocollo d'intesa tra ANCI e Ministero delle comunicazioni, al fine di una maggiore garanzia nel controllo dei dati relativi al tasso di inquinamento;

se non si ritenga di dover integrare a tal fine il contenuto del protocollo d'intesa stipulato il 14 ottobre 2004 tra il Comune di Genova, i concessionari del servizio di telefonia cellulare, l'ARPAL, la soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio della Liguria e gli altri soggetti interessati.

(4-07574)

CRINÒ. – Ai Ministri dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole e forestali e dell'ambiente e per la tutela del territorio. – Premesso:

che la Lamfor s.r.l. – in liquidazione, con azionista unico il Ministero delle dell'economia e delle finanze – ha, a suo tempo, assorbito la Calfor, società per la forestazione produttiva, creata nell'ambito del progetto speciale 24/169 della ex Casmez;

che la Calfor, dopo aver stipulato contratti di affitto con i proprietari dei terreni destinati alla forestazione, ha interrotto, a partire dal 1992, il pagamento dei canoni asserendo che tali terreni erano assoggettati a regime di equo canone;

che, tuttavia, anche a seguito della sentenza n. 318/2002 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità degli articoli 9 e 62 della legge n. 203/82 sui contratti agrari, la società suddetta ha continuato a non corrispondere ai proprietari dei terreni il fitto ad essi dovuto;

che la Lamfor non ha adempiuto con regolarità ai lavori forestali tassativamente indicati dall'art. 21 della legge 104/95 e più volte ribaditi dagli uffici forestali calabresi, contravvenendo alle disposizioni del piano antincendi della regione Calabria, pregiudicando l'attività di forestazione e creando così seri pericoli di incendi;

che la società suddetta avrebbe richiesto il taglio di alcuni boschi pur in presenza di contenziosi a lei sfavorevoli in primo grado di giudizio;

che la caotica gestione della Lamfor è confermata dal fatto che essa è priva di una sede effettiva poiché al suo indirizzo di Roma, Via Lariana, 15, corrisponde un cancello chiuso da anni e che sulla carta inte-

stata della società stessa manca qualsiasi indicazione di recapiti telefonici, e che le competenze della sede di Cosenza sono passate a quella di Palermo;

che la società Lamfor disperde le sue limitate risorse con incarichi di consulenza difficilmente compatibili con lo stato di liquidazione, così come disposto dall'art. 5 della legge 122/2001,

l'interrogante chiede di conoscere:

quali siano i tempi e le modalità per la conclusione della liquidazione della Calfor;

come si intenda regolare i rapporti con i proprietari dei terreni a suo tempo affittati e la restituzione dei medesimi;

quali iniziative si intenda adottare, nel frattempo, per assicurare la prevenzione degli incendi;

quali siano i motivi che hanno determinato la chiusura degli uffici di Cosenza e il passaggio delle competenze agli uffici di Palermo.

(4-07575)

MARITATI. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso che:

il Parlamento è costretto, sin dall'avvio della legislatura, ad esaminare provvedimenti cosiddetti «a costo zero» riguardanti il settore della giustizia, quali la legge sulla rimessione dei processi, la legge sul falso in bilancio, la legge delega per la riforma dell'ordinamento giudiziario, la legge sul rientro dei capitali dall'estero;

tutte le proposte avanzate dall'esecutivo in materia di giustizia non hanno mai avuto ad oggetto il potenziamento delle risorse, sia umane che finanziarie, a disposizione degli uffici di Tribunale, delle Corti d'appello e dei Giudici di pace;

anzi, le leggi finanziarie sino ad ora proposte dal Governo e approvate dalla maggioranza hanno previsto, di anno in anno, una costante riduzione delle dotazioni finanziarie del Ministero della giustizia e il blocco totale delle assunzioni, in spregio persino dei sempre più frequenti richiami formulati dall'Unione europea nei confronti delle inefficienze del sistema di giustizia italiano;

gli uffici giudiziari italiani versano ormai in un generalizzato stato di collasso;

l'ultimo ed emblematico caso è esploso in questi giorni presso il Tribunale di Lecce, paralizzato dallo sciopero degli stenotipisti, dipendenti di ditte convenzionate con il suddetto Ufficio giudiziario, che non percepiscono stipendio ormai dal mese di marzo 2004 per il drastico taglio di fondi operato dal Ministero della giustizia,

si chiede di sapere se e come intenda il Ministro in indirizzo, per quanto di competenza, far fronte alla paralisi del Tribunale di Lecce, dotando l'Ufficio almeno delle risorse finanziarie indispensabili all'espletamento dei servizi essenziali minimi, quale è il servizio di stenotipia.

(4-07576)

SODANO Calogero, SUDANO, GENTILE, FORLANI, OGNIBENE, DEMASI, COZZOLINO, ULIVI, BONGIORNO, GRECO, ZICCONI, FABBRI, TREMATERRA, GIULIANO, CARRARA, CRINÒ, MENARDI, NOCCO, D'IPPOLITO, NESSA, CHIRILLI, MELELEO, GABURRO. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

sono state presentate diverse istanze dai soggetti interessati per l'ammissione a transazione ai sensi del decreto-legge 23 aprile 2003, n. 89, convertito dalla legge 20 giugno 2003, n. 41, avente ad oggetto «transazioni con i soggetti danneggiati da trasfusioni di sangue o emoderivati infetti»;

a seguito del decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 3 novembre 2003, il Ministero della salute ha iniziato a stipulare gli atti transattivi con i soggetti che hanno partecipato al gruppo paritetico istituito con decreto ministeriale del 12 marzo 2002;

questa soluzione consente di concludere gli accordi transattivi con il gruppo di danneggiati che per primo e già da qualche anno ha intrapreso trattative in tal senso e che, insieme ai rappresentanti ministeriali, ha formulato un'ipotesi di soluzione transattiva delle vertenze giudiziarie in atto ed è stata del resto espressamente richiamata dalla legge n. 141/2003 («anche sulla base delle conclusioni cui è pervenuto il gruppo tecnico istituito con decreto del Ministro della salute del 13 marzo 2003», art. 3, comma 2);

il suddetto decreto ministeriale ha inoltre previsto la stipula degli atti transattivi solo con soggetti emofiliaci che abbiano instaurato causa di risarcimento del danno;

alla luce di tale previsione non sono ricompresi nella prima fase transattiva soggetti diversi da quelli appena specificati, tra cui i soggetti talassemici, ivi compresi quelli appartenenti al gruppo tecnico sopra richiamato;

allo scopo di porre rimedio a tale carenza nella previsione normativa, il Ministero della salute ha predisposto uno schema di decreto interministeriale, con cui vengono ammessi a partecipare alla procedura transattiva anche i talassemici e i soggetti affetti da specifiche patologie diverse dall'emofilia, ma ad essa sostanzialmente assimilabili per il carattere di cronicità e per l'obbligatorietà di determinati trattamenti sanitari che hanno causato l'infezione;

il decreto, sottoscritto dal Ministro della salute, è stato inviato per la firma al Ministro dell'economia e delle finanze;

il decreto di cui alla premessa precedente non risulta ad oggi perfezionato con la firma del Ministro dell'economia e delle finanze,

gli interroganti chiedono di sapere:

per quali motivi il Ministro in indirizzo non abbia provveduto a firmare il suddetto decreto, rendendo quindi impossibile estendere anche ai soggetti di cui sopra la possibilità di accesso alla procedura transattiva;

se non ritenga opportuno adoperarsi con urgenza affinché si ponga fine al più presto a tale grave disparità di trattamento, lesiva dei diritti di tanti ammalati.

(4-07577)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):

3-01798, della senatrice Stanisci, sulle aziende del settore aeronautico di Brindisi;

12ª Commissione permanente (Igiene e sanità):

3-01797, dei senatori Monticone e Baio Dossi, sull'azienda sanitaria locale 8 del Piemonte.

